STATUTI ITALIANI

SAGGIO BIBLIOGRAFICO

DI

FRANCESCO BERLAN

CON GIUNTE

DI NICOLÒ BAROZZI

E DI ALTRI LETTERATI ITALIANI

premessovi un discorso inedito sugli Statuti municipali, letto nel IX Congresso degli Scienziati Italiani

DALL' AVV. LEONE FORTIS.

VENEZIA

TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO

1858.

A

MICHELE CORINALDI

DELLE LETTERE APPASSIONATO CULTORE

PROTETTORE DELLE ARTI

DI QUANTO ONORA L' ITALIA

CALDISSIMO

L' AUTORE RICONOSCENTE

INTITOLA

BREVE DISCORSO

INTORNO ALLA NECESSITÀ DI UN LAVORO

SOPRA

GLI STATUTI ITALIANI

dell' avvocato

D.r LEONE FORTIS (*).

Fra gli studii con più amore e miglior frutto coltivati nel nostro tempo, niuno dubita non sieno da collocare gli storici. Sembra quasi che il nuovo secolo, dopo la grande scossa che interruppe tanti anelli della catena che lo congiungeva alle instituzioni delle età precedenti, sia tratto per impulso di natura-

(*) Questo discorso finora inedito venne letto in Venezia addì 15 di settembre 1847 nel IX Congresso degli Scienziati Italiani nella Sezione di Geografia ed Archeologia, essendo presidente di essa il cavaliere Adriano Balbi, vicepresidenti il cavaliere Giulio Cordero di San Quintino ed il conte Francesco Miniscalchi, e segretarii il professore Ghibellini ed il cavaliere Cesare Cantù.

le curiosità a contemplare quel passato da cui sempre più si va dilungando, e una sollecita cura il sospinga a raccoglierne le sparenti vestigia: a quella guisa che noi ci affrettiamo di ritrarre le sembianze dell'uomo su cui sta per chiudersi la fredda pietra del sepolcro. Se non che questa universale propensione del nostro tempo agli studii storici, move da più alto e nobile principio che non sia quello d'un vago istinto. I forti intelletti di buon'ora compresero che così nell'ordine morale, come in quello della natura nulla si fa per salto; che il passato scopre, a chi sa interrogarlo, le ragioni del presente, e le probabilità dell'avvenire; e che vanamente sarebbesi voluto il perfezionamento del nuovo edifizio civile senza conoscere bene addentro la struttura dell'antico, senza misurare le forze che vi prevalevano, senza indagare le cagioni che prima concorrevano a fondarlo, a consolidarlo, poscia lo smossero e fecer crollare. Ond'è appunto che le moderne investigazioni, in questo soprattutto, se non erro, distinguonsi dalle anteriori che non tanto sono vôlte a cercare la verità storica de' singoli fatti (la quale pure con vasta erudizione, e saggia critica s'industriano di stabilire), quanto a ricavare dal complesso degli avvenimenti le condizioni proprie di ciascun tempo e di ciascun popolo, e l'indole degli elementi che ebbero il potere di originarle.

Perciò la storia degli ordinamenti politici e civili delle nazioni, siccome quella che più diretta-

mente conduce allo scopo di tali studii, divenne il campo su cui di preferenza si esercitaron gl'ingegni.

Il cammino era già stato additato dalla gran mente di Vico: il precursore della nuova civiltà, il profeta dell' odierno progresso.

Gli Alemanni intrapresero alacremente quel cammino e coll' usata loro perseveranza il proseguirono. Niuno ignora come in Germania sorgesse la scuola conosciuta generalmente sotto il nome di storica, quanta luce i corifei di quella spargessero sulle istituzioni del medio evo, e qual nuovo indirizzo indi ne pigliassero le indagini de' giureconsulti.

I Francesi, stati sempre fedeli a' principii di siffatta scuola, ne accolsero con sollecitudine le feconde dottrine, ampliaronle, illustraronle, ne fecero spiccare l' importanza con utilissime applicazioni allo stesso Diritto imperante.

Nè gl' Italiani si rimasero inerti spettatori della operosità delle altre nazioni. Chè le ardue e dotte fatiche del Balbo, del Morbio, del Cibrario, del Bianchi-Giovini, dello Sclopis, e di altri non men chiari nomi, s'anco non fosse quel vivo fonte di sapere universale, il Cantù, basterebbono a provare che la gloriosa patria di Muratori non abbandonò come dimenticato retaggio le inesauribili ricchezze alle quali gli stranieri attinsero la materia prima, e, non ch'altro, l' idea medesima de' loro lavori.

Tuttavia in mezzo alla grande suppellettile di cui siamo possessori, non è a dire che di qualche cosa non patiamo difetto. Mentre in Germania e nella Francia più giornali sono consacrati allo studio comparativo del Diritto romano, delle antiche leggi municipali, e delle legislazioni contemporanee, tra noi ancora si desidera una compiuta Collezione degli statuti, delle consuetudini e in generale delle leggi che ne' differenti nostri territorii supplivano un tempo al Diritto comune, o ne tenevano luogo. Onde, a tacer d'altro, fu sin qui impossibile por mano in Italia alla compilazione di un *Repertorio universale di Giurisprudenza*, quale il Merlin l'ideò e compì per la Francia da ben settant'anni.

Comprendo che le particolari condizioni d'Italia, troppo per più rispetti diverse da quelle di altri paesi, dovessero opporre difficoltà maggiori che altrove alla formazione di quella Raccolta e destarne più tardi e meno forte il bisogno. Di fatti, prima che un felice pensiero, fervorosamente accolto da' popoli e benignamente secondato da' Governi, ordinasse questi periodici congressi, a cui tratti da amore non meno della scienza che della unità convengono i più eletti ingegni di ogni parte della penisola, era quasi impossibile che i disgiunti sforzi, comunque assidui ed efficaci, di pochi uomini studiosi bastassero a dissep-pellire e compiutamente in un solo corpo raccogliere gli sparsi avanzi delle innumerevoli leggi consuetudinarie e statutarie, che rendevano diverso il dirit-

to, non pure di ciascuna provincia, ma talvolta dei borghi, delle ville, dei castelli d'uno stesso distretto. E nel tempo che ai patrii statuti venivano in quasi tutte le provincie d'Italia improvvisamente surrogate legislazioni straniere, non aventi alcun addentellato nell'anteriore diritto, è facile intendere come una Raccolta delle antiche leggi municipali non potess'essere il primo pensiero de' giureconsulti, nè parere una necessità immediata.

Ma in parecchi Stati d'Italia le legislazioni straniere ora più ora men tardi disparvero, per cedere il luogo a novelli codici, ne'quali fu rifuso, è vero, e abbastanza opportunamente, il diritto francese, ma tanto o quanto attemperato alle particolari condizioni del territorio, alle vecchie costumanze, alla peculiare costituzione degli ordini sociali. In qualche Stato tornarono in vigore le medesime leggi statutarie, comechè parzialmente modificate o derogate, secondo ch'era richiesto dalla mutata natura delle circostanze, e dalla creazione de'nuovi interessi. E quelle leggi statutarie ora soltanto, e non dappertutto, stanno per essere sostituite da una legislazione uniforme, generale, improntata dello spirito del nuovo tempo; senza dire che in ciascun paese indistintamente corrono tuttavia molteplici relazioni di diritto pubblico e privato, che ripetono, a dir così, il loro titolo dagli Statuti locali, nè potrebbero essere bene comprese e giudicate senza la conoscenza della legge sotto il cui impero ebbero origine.

Per la qual cosa, il bisogno d'una collezione degli statuti è additato non pure dagl' intendimenti speculativi della scienza, ma da interessi pratici, positivi, presenti.

L' aspettano i cultori della storia e della filosofia civile per attignervi nozioni necessarie al progresso ed al perfezionamento de' loro studii. La domandano i legislatori e gli uomini di Stato per instituire su largo campo que' raffronti e quelle indagini, che deono precedere lo stabilimento di nuove leggi o costituzioni. La cercano i giureconsulti per trarne lumi utili alla interpretazione delle leggi imperanti, oltrechè per ricorrervi ne' casi ne' quali ancora è viva l'applicazione dello statuto. E l'Italia intera impaziente l'attende siccome prima base, e indispensabile elemento di quel *Repertorio universale di giurisprudenza*, che va divenendo tanto più necessario, quanto più sono per divenire frequenti e celeri e agevoli le comunicazioni tra' varii Stati.

Il Congresso Italiano, che sì grandi servigi rese alla scienza, e tanto decoro aggiunse alla patria, vorrà, spero, soddisfare a questo generale bisogno e desiderio, ch' egli solo può adempiere. Imperocchè a lui soltanto è dato di aggregare insieme e ad una comune impresa coordinare le cure e gli studii degli Italiani d'ogni contrada: di stabilire un centro a cui mettano capo e da cui possano pigliare indirizzo: di prescrivere un modo uniforme di esecuzione: di creare in somma quella unità che tanto maravigliosamen-

te ingrandisce le forze, toglie le distanze, moltiplica il tempo (1).

(1) Invitato quindi l' egregio avvocato a formulare la sua proposta, il fece nei seguenti articoli:

I. Che in ciascuna provincia una Giunta fosse incaricata di raccogliere le leggi statutarie e consuetudinarie delle città o borgate comprese nell' ambito di quelle;

II. Che una Deputazione da costituirsi nel grembo di qualche principale Accademia corrispondesse colle singole Giunte per dirigerne le indagini, custodire i materiali in ciascun territorio raccolti, ordinarli e provvedere alla forma e al modo della loro pubblicazione;

III. Che la Deputazione direttrice avesse a riferire al Congresso italiano intorno agli ottenuti risultamenti ed agli eseguiti lavori.

Nell' adunanza del 24 di settembre la Presidenza elesse la Deputazione per istudiare e pubblicare gli statuti italiani composta dei signori Bonturini per Udine, Devit per Rovigo, Giuliari per Verona, ab. Bernardi per il Cadore, ab. Magrini per Vicenza, Cordero di S. Quintino e Cibrario per Torino, Ferri per Modena, Bernardelli, Pinamonte e Gar per Trento, Pezzana per Parma, Mazzarosa per Lucca, Sauli e Fr. Pallavicino per Genova, Cesare Cantù e Zardetti per Milano, Sanseverino per Crema, Saleri per Brescia, Gio. Cittadella per Padova, Valentinelli e Caluci per Venezia, Ferrucci e Malvezzi de' Medici per Bologna, Panattoni per Firenze e Bonaini per Pisa.

AVVERTENZA.

Questa bibliografia degli Statuti municipali italiani comparve per la prima volta nelle appendici del giornale torinese *Il Piemonte* (numeri 135, 137, 139, 140 e 188 dell'anno 1855) quando io sapeva esistere, ma non avevo per anco veduta, un'opera consimile e alquanto più diffusa del ch. sig. prof. e cav. Francesco Bonaini. (*Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli Statuti italiani*, negli *Annali delle Università Toscane*, Pisa, Nistri, 1851, parte prima, tomo II, pagg. 141-234, e parte seconda, tomo II, pagg. 5-42). A prova della verità delle mie parole stanno, se non altro, le ommissioni e le inesattezze nelle quali sono allora incorso, e che io avrei certamente cansate, profittando, come ne avevo non solamente il diritto, ma anche il dovere, dell'opera dell'illustre fiorentino. E potrebbero stare eziandio a riprova di ciò medesimo parecchi titoli di statuti che sono nel mio indice e quando mancano al suo e quando lo rettificano senza mai riferirsi ad esso.

Il mio Saggio bibliografico ora esce in luce arricchito di copiosissime giunte; esso contiene quattrocentoquarantacinque articoli quando storici e quando bibliografici, laddove quello del ch. sig. Bonaini ne comprende appena dugentocinque. Ciò vuol dire che non solamente mi sono questa volta largamente valuto de' suoi Appunti; perchè il bibliografo raccoglie senza biasimo anzi per officio proprio l'eredità lasciata da' suoi predecessori; ma che io stesso con assidua cura diedi opera a nuove ricerche nelle pubbliche e private librerie, e che inoltre mi furono cortesi di notizie parecchi egregi letterati italiani.

Tra' primi che mi furono larghi d'indicazioni bibliografiche mi gode l'animo di nominare il nobile Nicolò Barozzi, che coi suoi pregiati lavori storici onora Venezia, la patria comune. A lui sono debitore di molti articoli relativi alle provincie lombardo-venete. A me la gratitudine non è peso insopportabile, e ringhiando non mi valgo dell'opera altrui, come anni sono taluno adoperò meco. Alludo ad una mia monografia storica pubblicata a Torino nel 1852, la quale senza rispetto alcuno e quasi colle stesse parole fu riversata in una fricassea di cronache e documenti edita in Venezia qualche anno dopo.

Oltre l'ottimo sig. dott. Barozzi hanno pure diritto alla mia gratitudine i ch. signori V. Baralis sottoarchivista camerale di Torino, T. G. Onesti Prevosto di Nizza, prof. Camillo Alliaudi di Pinerolo, Serafino Alberti di Sospello, Girolamo Rossi di Ventimiglia, sacerdote Gallo sindaco di Roccaverano, notaio Gius. Luigi Peysina segretario di Pinasca, cav. Emman. Cicogna, conte A. Sagredo, ab. Gius. Valentinelli bibliotecario della Marciana di Venezia, V. Joppi, co. Carlo d'Arco, Tommaso Gar, avv. Francesco Ferro, A. Gloria, N. Garoni, i quali a me direttamente, oppure per me alla Direzione del cessato giornale *Il Piemonte*, od al ch. sig. Barozzi, trasmisero informazioni di statuti a stampa o manoscritti.

Non ispero nè chieggo che la critica copra con pietoso silenzio le magagne di questo lavoro; ma se fosse lecito a un autore di dare un utile indirizzo ai critici che stanno per occuparsi del suo libro, io li pregherei di risparmiarsi i concettini e le osservazioni vaghe e generali che in nulla parte suppliscono o giovano al libro, e di suggerirmi invece edizioni o codici da me ignorati, e opere, e cataloghi, e librerie che servano in qualche modo all'opera abbozzata. Io stesso conosco i difetti e le lacune del libro; so anch'io che assai volte sono indicate appena le edizioni degli statuti, e non tutti i luoghi con rigorosa esattezza; so anch'io che non è sempre segnata l'epoca a cui si riferiscono le disposizioni statutarie; nè sempre notate le diversità fra l'una e l'altra edizione; nè sempre annoverati i documenti storici che corredano parecchie edizioni, nè sempre segnalate le librerie o gli archivi dove si trovano le stampe rare od i codici; veggo anch'io che per tutti gli statuti non fu seguito un unico metodo; ma, se conoscendole, non ho pur tolte queste imperfezioni, ciò significa che appunto m'era impossibile far meglio. Piuttosto che riformatore, fui continuatore. E poi nessun bibliografo può tutto vedere da sè; e molte indicazioni bibliografiche cavate dai libri non offrono spesse volte che titoli inesatti o smozzicati. Per non istare contento al poco avrei dovuto più di qualche volta ridurmi al nulla; e il nulla, se può essere cantato dai poeti, non è mai contato dagli studiosi e dai bibliografi. All'edifizio della bibliografia degli statuti italiani ho voluto anch'io portare qualche pietra; non si giudichino dunque le pietre apprestate all'opera come fossero già monumenti finiti e di stile purissimo. Le sono appena povere costruzioni ciclopiche senza cemento. Perchè appunto le bibliografie non si perfezionano e non si compiono che mercè lavori successivi, all'ammeglioramento di questa io attenderò, per quanto la mia vita e la mia vista travagliate e i miei scarsi mezzi consentiranno. E a tal fine faccio nuovamente appello ai letterati italiani ed a tutti i podestà o sindaci delle città della penisola, i quali sono i naturali custodi dei nostri archivi municipali, perchè mi diano contezza delle raccolte statutarie delle quali per i loro studi o per il loro medesimo ufficio avessero cognizione. La generazione presente non

vuole ereditare solamente i dolori ma anche le lezioni e l'esperienza del passato. Gli amministratori delle nostre Comunità custodiscano, non nascondano (1).

Mentre si stava stampando questo Saggio bibliografico ho potuto far tesoro di materiali nuovi, i quali serviranno a formare una copiosa *Appendice* a questo volume. Le giunte a tal fine da me sinora raccolte si riferiscono ad Acqui, Adria, Alba, Albano, Albenga, Albissola, Alessandria, Amalfi, Apricale, Arquata, Asti, Aversa, Avignone (sotto i papi), Badalucco, Bari, Belluno, Benevento, Biandrate, Biella, Bisagno, Bobbio, Bologna, Bondeno, Bonifazio, Boves, Bra, Brucelli, Brescia, Brindisi, Brianza, Budrio, Calabria, Campo (Liguria), Capua, Capodistria, Caprile, Carmagnola, Carpena, Casale, S. Evasio, Castelleone (prov. di Cremona), Castelnuovo (Liguria), Castiglione (Liguria), Catania, Catanzaro, Centallo, Cento, Ceriana, Cesena, Ceva, Chiavari, Chieti, Cipresso, Cipro

(1) Anche nel 1855, nel giornale *il Piemonte*, io pregava le autorità municipali ad essermi cortesi di notizie, colle seguenti parole: « I sindaci, che tengono tanto alle ragioni ed al passato delle rispettive comunità, farebbero per parte loro opera degnissima se si occupassero alcun poco a render nota l' antica importanza e la sapienza politica di quelle. Ad essi, che, meglio e più facilmente di qualsivoglia altra persona, possono aiutarci in queste nostre ricerche bibliografiche, se avessimo autorità pari al buon volere, vorremmo rivolte alcune poche parole. — Signori, un titolo di un libro stampato o di un manoscritto è presto cavato dai vostri archivi, e presto mandato a noi; e di questa bisogna potete pure incaricare i vostri segretarii. Non vi domandiamo nè troppo nè molto; e codesto poco lo preghiamo per l' onore di quei medesimi luoghi che voi amate e vorrete onorati, se non più, certamente al paro di noi. Ordinariamente voi siete le prime Autorità di quei luoghi. e voi rappresentate i più cospicui Censi. Ma se farete di rappresentare anche le intelligenze, non permettendo che si faccia un po' di bene senza di voi, l' autorità vostra per questo non iscapiterà, ma acquisterà invece lustro maggiore. Crescerete in istima presso i vostri amministrati. Congiurate ad illuminarci, cospirate con noi a far rivivere la insegnatrice memoria di quei tempi, nei quali i vostri predecessori erano amministratori, legislatori e guerrieri, e in tutto valenti. Se anche piccoli ed infeudati, molti luoghi valsero ad ottenere statuti e privilegi dai propri signori (e i nomi medesimi di molte terre accennano già a franchigie, che si conoscerebbero appuntino mercè lo studio degli statuti comunali). Nè questa è gloria che voglia essere dimenticata, o che voi abbiate diritto di far dimenticare. Il paese vuol vedere intorno a sè tutte le sue figlie, ed esso sì ha diritto di esigere che nessuna di esse tema o si vergogni di essere stata grande e di essere stata sapiente per leggi. Una pagina sola che si strappi del gran libro del passato può far perdere lezioni preziosissime di esperienza longeva e forse acquistata nell' infortunio. »

(sotto i Genovesi), Cingoli, Cividale, Cladrezis, Como, Corinaldo, Conegliano, Cordignano, Bastia, Cremona, Crescentino, Cuneo, Diano, Dignano, Faenza, Fermo, Ferrara, Finale, Forlì, Friuli, Gaeta, Garbagna, Genova, Gorizia, Grazzano, Groppo, Guastalla, Imola, Lavagna, Levante (Riviera di Levante), Livorno, Loano, Lucca, Lugo, Malta, Milano, Milazzo, Modena, Monaco, Monte Fiore, Napoli, Padova, Palermo, Parenzo, Pago (Dalmazia), Parma, Paternò, Patti, Pavone, Perugia, Penna (Liguria), Piacenza, Piano del Padule, Piazza (Sicilia), Pieve e Valle di Arroscia, Pinguente (Istria), Pirano, Pisa, Pissincana, Pistoja, Poglizza (Dalmazia), Pola (Istria), Ponte Pattoli, Pontremoli, Portole (Istria), Portogruaro, Porto Maurizio, Portovenere, Ragusi (Dalmazia), Ravenna, Recco, Rogosnizza (Dalm.), Rocca, Roma, Rovigno (Istria), Saluzzo, S. Gimignano, Sanremo, Santo Stefano al mare, S. Vincenti (Istria), Sardegna, Sarzana, Savignone, Savona, Serravalle (Piemonte), Serravalle (prov. di Treviso), Sicilia, Sassari, Siena, Sebenico, Sinigaglia, Siracusa, Solighetto, Sommariva del Bosco, Sospello, Spalato (Dalm.), Sticciano, Stilo, Tarzo, Terni, Terzorio, Torino, Tortona, Toscana, Trapani, Traù (Dalm.), Trento, Trequanda, Treviso, Trieste, Udine, Umago (Istria), Urbino, Valle Camonica, Vallombrosa, Valle Seriana Superiore, Valmareno, Valsesia, Val Taleggio, Varazze, Varese, Veglia (Istria), Venezia, Ventimiglia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Vizzini e Zara (Dalmazia). Nell' Appendice medesima saranno pure indicati gli statuti delle Arti, delle Università ecc. i quali appena in qualche luogo vennero accennati nel presente volume.

Per il lavoro che annunzio in continuazione a questo, gioverommi pure delle parziali bibliografie di statuti che in questo mezzo fossero uscite alla luce. Per la provincia di Treviso abbiamo già il volume dell' avv. dott. Francesco Ferro (*Bibliografia degli Statuti della provincia di Treviso*, Treviso, Andreola-Medesin, 1858, in 4.° (1). Altri lavori consimili si aspettano, dal ch. sig. Tommaso Gar sugli statuti del Trentino, del ch. sig. Zucchetti, su quelli di Mantova, del ch. sig. Andrea Gloria su quelli della provincia di Padova e del ch. sig. Valsecchi sulle antiche leggi suntuarie. Colla scorta del dotto sig. ab. Gius. Valentinelli indicherò pure gli statuti relativi al Friuli ch' esistono nella Marciana di Venezia, i quali sono accennati da lui nel volume XVIII degli atti dell'Accademia di Vienna (*Catalogus Codicum manuscriptorum de rebus Foroiuliensibus ex Bibliotheca Palatina ad D. Marci Venetiarum*).

(1) Di questa *Bibliografia degli Statuti della provincia di Treviso* fu parlato nello *Spettatore di Firenze*, N. 19, anno 1858, e nella *Specola d'Italia* N. 19, 22 delli 16 e 22 maggio 1858.

Dopo i due primi fascicoli contenenti gli statuti di Agliè e di Pavone, nessun'altra pubblicazione di questo genere venne fatta dagli editori dei *Monumenti legali del regno Sardo* (Torino, tip. Botta, 1857). Sarebbe danno che l'opera diretta con molto zelo dall'avv. Emm. Bollati, traduttore del Savigny, appena nata morisse, o fosse già morta; perciocchè essa veniva a riempiere un gran vuoto nella buona letteratura e ad essere di non lieve giovamento agli studi felicemente iniziati sulle origini e sui progressi delle legislazioni Comunali.

La Deputazione agli studi di Storia Patria ha in Piemonte pubblicato un bel volume di Leggi Municipali, ma pare che non sia suo intendimento di pubblicare in questo secolo tutti gli statuti, o i principali del regno, od almeno di darne una notizia generale; da quel volume ho estratti alcuni titoli, e sono compresi in questo Saggio. Spero pure che l'alacrità degli editori parmensi della bell'opera *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia* (Parmae, 1855), mi darà modo ed opportunità di trarre anche dalla loro collezione indicazioni utili e copiose.

Riferiscono i giornali che nello Stato Pontificio vuol darsi mano alla riunione ed alla stampa degli Statuti municipali di quella provincia italiana. È una buona idea vecchia che finalmente rifiorisce, e darà, speriamo, ottimi frutti. Sino dallo scorso secolo l'avv. Angelo Maria Tinelli si era rivolto per tale bisogna alla Santa Sede, e ne aveva ottenuto benigno rescritto, poichè anche lassù erasi riconosciuto essere tale opera *utile e forse anco necessaria alla comunità dello Stato per regolamento de' pubblici affari e per bene de' giusdicenti*. La raccolta degli Statuti romani, dicono quei giornali (del 1857) sarà pubblicata per cura di monsignore Mertel, ministro degli affari interni di Sua Santità. Il sig. Achille Gennarelli nello *Spettatore di Firenze* promette egli pure alcuni studii sugli statuti provinciali degli Stati Romani, nonchè un lavoro sulle *Constitutiones Aegidianae*, i quali verranno inseriti nell'*Archivio Storico* del sig. Vieusseux.

Mercè tali sussidii la Bibliografia degli statuti italiani andrà certamente a farsi più complessa, ma non già a conseguire per ciò il suo compimento. Trattasi non di centinaia ma di migliaia di leggi antiche municipali la più parte inedite. Ottimamente scrive il Gigliotti nelle sue *Dissertazioni sopra la legislazione Lucchese* (*Memorie e Documenti per servire all'istoria del principato Lucchese*. Lucca, Bertini, 1833-37, in 4.°, volume terzo, pag. 23): « Dallo spettacolo di tante legislazioni vegl- » glianti nei medesimo tempo e nel medesimo paese potrebbe destarsi la » idea dello spettacolo del chaos; eppure nol doveva essere quanto può » sembrare, e ognuno se ne persuaderà se dia un'occhiata a ciò che avve- » niva non ha guari, ne' paesi vicini, ne' quali sino ai giorni nostri hanno

» avuto luogo tanti statuti particolari, non dirò solo in tutte le città, ma
» pure anche in gran parte delle terre e de' castelli. Tale fu lo stato della
» Toscana, nella quale giusta le testimonianze del celebre Pompeo Neri,
» ben cinquecento diversi statuti ebbon luogo fino a' dì nostri. Tale pure
» fu lo Stato di Modena e di quasi tutti gli altri; su di che è a vedersi il
» Muratori (*Dissert.* 22, c. 515). Con tutto ciò, se bene il corso della giu-
» stizia avesse a essere alquanto impedito, pure ciò era ben lungi da quel-
» lo che si apprende per le età di mezzo, nelle quali il numero delle legis-
» lazioni era tanto minore, con tutto che più insigni ne fossero le diffe-
» renze. »

L'illustre cav. Bonaini nella prefazione a' suoi *Appunti* ha indicato alcune delle principali collezioni di statuti a stampa o manoscritti possedute da privati o da stabilimenti pubblici. Alle annoverate da lui, cioè alla raccolta nazionale serbata a Roma nella Biblioteca del Collegio di Propaganda, alla bolognese del co. Ottavio Malvezzi, a quella del libraio fiorentino Guglielmo Piatti passata in Russia, e a quelle della Biblioteca regia e della privata libreria del sig. Pietro Bigazzi, l' una e l'altra in Firenze, aggiungerò le seguenti che sono a mia notizia e s'attrovano negli Archivii Generali del Regno e presso il Consiglio di Stato in Torino, nelle librerie Morbio a Novara, Maldura e Valsecchi a Padova, Araldi-Erizzo in Villa-Picenardi nel Cremonese, Ferro a Treviso, Pirona a Udine, e Barozzi a Venezia. Diligenti ricerche nel Veneto Archivio dei Frari darebbero ricchissima messe. Frammenti di antiche consuetudini e leggi relative a Venezia deggiono pure trovarsi nelle *Promissioni ducali*, che non sono tutte a stampa.

Nel *Crepuscolo*, giornale milanese (N.° 46, 12 nov. 1854) ci viene data speranza che il ch. sig. prof. Bonaini corredi la prima versione della *Storia del Diritto romano* del Savigny di una bibliografia degli statuti delle città e dei comuni d'Italia dal secolo XIII a tutto il XIV; e in uno degli ultimi fascicoli dell' *Archivio Storico* dell'anno 1857 è annunziato che il medesimo sig. professore ha arricchito di moltissime giunte i suoi *Appunti* pubblicati nel 1851. Se l'uno e l' altro lavoro veggano fra non molto la luce, saranno preziosi aiuti a comporre quella bibliografia generale degli statuti italiani che rimane ancora un desiderio.

Una compiuta bibliografia vorrebbe, secondo la mia opinione, essere divisa in sei grandi parti; la prima contenere un indice critico, eseguito sopra un piano possibilmente uniforme, degli statuti civili e criminali propriamente detti, e dei documenti storici compresi nelle diverse edizioni; la seconda, una rivista degli statuti delle fazioni, delle arti, delle università, dei collegi scientifici ecc.; la terza, un catalogo ragionato delle regole, dei capitoli e dei privilegi concessi da principi alle terre che non ebbero mai leggi compilate da Consigli propri; la quarta, una rassegna dei

commentarii agli statuti della prima e seconda categoria; la quinta, un prospetto, ordinato alfabeticamente e per paesi, delle opere di giurisprudenza, storia, arti, economia politica, bibliografia ecc. che illustrano in qualche modo gli statuti medesimi o ad essi accennano; la sesta finalmente, un repertorio generale delle edizioni rare e dei codici che si trovano nelle biblioteche pubbliche e private della penisola o all' estero.

Un repertorio bibliografico fatto a questo modo agevolerebbe grandemente gli studii storici e legali. E solamente per esso saranno possibili una storia civile d'Italia e un quadro fedele della nostra legislazione. Ma c'è lavoro per molti, e lavoro lungo, paziente e faticoso. Non si spaventino, non s'arretrino i bibliografi italiani dinanzi all'idea della fatica non lieve; ma si confortino invece pensando al benefizio grande che recheranno agli studi. La storia è sole che illumina e scalda; ma anch'essa, come Apollo, ha bisogno dei destrieri.

Torino, giugno, 1858.

F. Berlan.

GLI STATUTI MUNICIPALI D' ITALIA.

I.

Poche le città e terre italiane di qualche importanza che non vantino statuti antichissimi. I comuni, com'ebbero un'autonomia propria, il diritto di dichiarare la guerra e la podestà di far leggi, pensarono a rendere ordinato e sicuro il loro vivere civile. Municipii, arti, congregazioni scientifiche e religiose si rinforzarono di statuti; persino le sette vollero star a fronte le une delle altre, non solamente colle armi, ma eziandio colle leggi.

Egli è certo, scrive lo Sclopis *(Storia della legislazione)*, che assai prima del secolo XII furono stabilite quelle consuetudini, che poscia i municipii ridussero a legge. Noi non sappiamo per qual altro modo che per quello delle leggi si potessero stabilire le consuetudini; ignoriamo del pari in quali stadii della vita di un popolo quelle consuetudini sorgessero e per quali casi; ma crediamo non sia irragionevole affermare che ogni città avesse fino ab antico le leggi o consuetudini legittime, il suo patto sociale, senza di cui non può concepirsi possibile nessuno umano consorzio. Un gius italico e latino sussisteva già prima che i Romani riducessero al loro dominio tutta l'Italia, e ne' popoli divisi, e diversi per abitudini ed interessi, diverse volevano essere le consuetudini e gli ordini. Quando, caduto l'impero romano, le consuetudini furono ridotte a legge scritta dai municipii, si componevano di usi pubblici e privati antichissimi, modificati dalle mutazioni politiche, dal carattere nazionale e municipale, dalle circostanze locali e dalle tra-

dizioni gloriose del diritto romano. Per i loro diritti disconosciuti dall'impero combattevano i comuni e vincevano la battaglia di Legnano; il trattato di Costanza (a. 1183) non fece altro che confermarli solennemente.

Secondo lo Sclopis, gli statuti cominciarono ad essere compilati nel secolo XII; secondo il Morbio, dalla metà del XII a tutto il XIII; ma è un fatto che Venezia compilò i suoi prima dell'XI, anche senza citare Amalfi e Trani, che pur esse avrebbero avuto speciali ordinamenti in quell'epoca medesima, cioè Amalfi nel 1010, e Trani nel 1063.

Fra Giovanni da Vicenza, dei frati minori, verso il 1233 predicava la pace alle città di Lombardia, e, mettendo effettivamente in armonia la religione colla civiltà, dava opera a riformare gli statuti di Padova, di Treviso, di Feltre, di Verona, di Brescia e di molte altre terre di quella regione. Molti statuti furono compilati dopo il secolo XIV, e alcuni per la prima volta fino nel XVI e XVII; tutti poi andarono soggetti a successive e molteplici riforme, sia per i progressi che faceva la scienza legislativa, sia per i bisogni nuovi che occorrevano continuamente, sia ancora per i rivolgimenti politici. E furono creati magistrati appositi che gli ordinamenti antichi rivedessero, riformassero, accomodassero ai bisogni nuovi. Nel V libro degli statuti di Acqui leggiamo: *Custodiatur in archivio publico liber statutorum veterum, ut nihil antiquitatis ignoretur*, e così in moltissimi altri statuti; ma non in tutti i comuni, ma non colla cura comandata gli statuti vecchi furono sempre conservati, cosicchè a parecchi di quelli che giunsero sino a noi sarebbe assai difficile assegnare la data precisa della primitiva loro compilazione e scorgervi per entro le frequenti innovazioni che subirono nei varii tempi. Dante rimproverava a Firenze che avesse troppo spesso mutato legge, officio, moneta e costumi, e che a mezzo novembre non giungesse quello che filava di ottobre.

Gli statuti italiani hanno un carattere ben distinto e un valore storico proprio fino al secolo XIV, perciocchè fino a questo tempo essi ritraggono molto dalle locali consuetudini; dappoi seguono i progressi della giurisprudenza intromessasi colle sue massime generali ad informare di sè in molti punti le legislazioni particolari. Allora i piccoli e numerosi centri d'azione, se non sono scomparsi, subiscono già la influenza dei grandi e pochi, e s'acconciano senza resistenza alla riforma unificatrice, perchè il Diritto romano, che a nessuno di essi è straniero, risorse già per opera della scuola di Bologna, conosciuto, consultato, studiato da molti, e reso celebre dalle opere d'Irnerio, Dino Mugellano, Bartolo e Baldo.

Consuetudini e statuti sono vocaboli, che sebbene sieno e sieno stati l'uno per l'altro promiscuamente usati, significano nella vita civile dei popoli due epoche e condizioni ben differenti; giova quindi le une distinguere dagli altri.

Che cosa è consuetudine civile?

Donde trasse origine?

Come le consuetudini furono modificate dalla legislazione scientifica o scritta?

In che stima erano tra i popoli, e quali vantaggi se ne traevano?

A queste quistioni non puossi rispondere che dopo esaminati moltissimi statuti.

Consuetudo, dicevano i giureconsulti romani, *est jus moribus constitutum*, e spiegano *nam mos est institutum patrium, seu ad sacra pertinens, sive ad alia quaelibet, cujus usus seu cultus perseverans consuetudinem facit* (Varrone, Macrobio, Festo). In Cicerone (Or. II, 87) troviamo che *ex exercitatione consuetudo gignitur;* ed usata vedesi la voce *consuetudo* nel significato di *opinione generale* (Att. XII, 26), e di *lingua volgare* (Or. 47).

*

Nell'oraziano *usus, apud quem jus et norma loquendi*, consacrasi pure il diritto della consuetudine, e considerasi il linguaggio anch'esso come consuetudine.

Violare gli usi, i costumi, le consuetudini civili e legittime sarebbe stata cosa nefaria. Cic. Off. I. *Contra morem, consuetudinemque civilem facere.*—Cic. Pro Cluent. 35. *Non more, consuetudine servato*—*Vetus edictum* apud Svet. in Rhet. I. *Quae praeter consuetudinem ac morem majorum fiunt.* — Cic. Actio in Verr. II, 2. *Adductus sum veteri consuetudine, institutoque majorum.* — In Verr. II, 2. *Est consuetudo Siculorum.* (Veggasi il medesimo Cicerone, Heren. 2. 13; 4. 17; *Inven.* 2. 22; 2. 54 e *Leg.* 2. 4.)

In ogni tempo la legge accolse in sè medesima certe consuetudini e, ciò facendo, rese più facile e gradita l' osservanza degli ordini per essa posti. Come le consuetudini passarono assai volte ad aver forza di leggi, così le leggi, perchè opportune, perchè nate dai bisogni dei luoghi, ad essere accettate ed osservate come consuetudini. Callistr. Digest. I, 3. *Quae proinde vim legis obtinere debet.* — Cic. pro Cecin. 2. *Hoc jam venit in consuetudinem.* E leggi e consuetudini guadagnavano del paro entrando le une nel dominio delle altre; perocchè le leggi ricevevano la sanzione dell'uso, e le consuetudini venivano raffermate e rafforzate dal rinnovato consenso delle rappresentate moltitudini. La Tavola Amalfitana col definire la legge *sanctio sancta*, e la consuetudine *(bona consuetudo) sanctio sanctior*, distingueva in modo assai conciso le leggi dalle consuetudini, attribuendo un'autorità maggiore a queste che a quelle. Le consuetudini infatti non si fanno che per la volontà continuata di molti, escono per così dire spontanee dai bisogni locali, laddove le leggi in origine possono dipendere dalla volontà momentanea o dal capriccio di uno o di pochi. E quando le consuetudini sono buone, tacciono le leggi, cioè di leggi non è bisogno, come ottimamente parla la pre-

detta Tavola d'Amalfi, dicendo: *ubi consuetudo (bona consuetudo) loquitur, lex omnis tacet.*

Non s'accordano gli scrittori nello stabilire le cause che diedero vita agli ordini municipali, asserendo alcuni che preesistessero ai Longobardi ed ai Franchi, ed altri, che procedessero principalmente dalle immunità concesse dagli imperatori ai vescovi. Il Pagnoncelli (*Sull' antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*, Bergamo, Natali, 1823), non isparge troppa luce su questo argomento. Un attento esame de' più antichi statuti conferiti colle leggi romane e con quelle dei dominatori stranieri che invasero la Penisola, varrebbe forse a provare più luminosamente che le irruzioni dei barbari e delle loro leggi non tolsero affatto nè la memoria nè l'uso delle antiche consuetudini patrie e del diritto romano, ma a quella forma si sovrapposero, la modificarono e la cangiarono in alcune parti. Le oppressioni feudali, spoglie d'ogni gloria, lesive degli interessi materiali e morali delle moltitudini, non che le lotte tra il potere ecclesiastico e gli ufficiali laici del diverso impero, alla perfine avrebbero offerto alle consuetudini medesime l'opportunità e la forza di risorgere e di stare potenti. Quando tra il IX e il X secolo la lingua greca usavasi a diffondere la notizia delle leggi longobardiche, puossi mai credere che i popoli, ignorando quella lingua, non si governassero mai, quando almeno sorgevano dubbi nell'interpretazione, o si presentavano casi non preveduti da quelle, secondo le consuetudini proprie? Dal seno della barbarie, scrive il Guizot (*Essai sur l'histoire de France*) non poteva nascere che il feudalismo, ma, appena questo fu adulto, si videro germogliare e crescere nel suo seno la monarchia e la libertà. L'indole del municipio romano era affatto aristocratica; ma quella del comune italiano doveva essere in origine, e fu eminentemente democratica, essendo stata la risultanza dove d'una lotta combattuta contro i poteri che all'impero romano erano succeduti, e dove di un'assoluta mancanza d'ogni autorità o costrizione ester-

na. Ai lodatori ignoranti del medio evo feudale rispondono vittoriosamente le molte costituzioni municipali fatte in odio ai feudatarii, e sostituite al loro arbitrio. Quando per gli antichi statuti fiorentini ordinavasi che nessun popolano dovesse passare all' ordine dei magnati, cioè dei nobili, se non nel caso di delitti gravi da lui commessi, facevasi alta professione di democrazia, e gran vanto delle origini democratiche.

Dagli statuti municipali abbiamo impertanto la fisonomia locale dei comuni, la quale non si sarebbe conservata se tutte le grandi famiglie italiane avessero obbedito esclusivamente alla legge romana o ad altra legge: noi ci confonderemmo coi servi e coi barbari. *Nihil autem*, scrive il Muratori, *luculentius faciem ac regimen liberarum in Italia civitatum exprimere potest quam veterum earumdem statutorum conspectus. Nempe illic et forma regiminis explicatur, atque innumera alia occurrunt quibus manuducimur ad apte dignoscendum qua auctoritate fruerentur, et qua se se methodo regerent temporibus iis omnes ferme Lombardiae, Thusciae, aliarumque Italiae partium civitates. (Antiq. Ital. Med. Aev.*, edit. Aret. 4.°, Tom. X, 639.)

Le reliquie del Diritto romano rimaste superstiti agli antichi municipii, le consuetudini particolari rinate o rinfrancate di più libera vita e le nuove leggi, suggerite dai bisogni nuovi, ressero nell' interno e governarono per assai tempo i comuni.

Quando tornò in fiore il Diritto romano, esso fu considerato come il dispensatore, il rivelatore dei principii generali di giustizia che dovevano informare il vivere civile; ma, sostenuti su questa gran base, si ressero tuttavolta e si agitarono liberi i comuni d'Italia a seconda dei particolari loro bisogni. Ma « a lato degli statuti bisogna soggiungere, come nota il Gigliotti *(Dissertazioni sopra la Legisl. Lucchese)*, che sussistevano come fonti del diritto non formolate in leggi scritte, l' uso del foro, il diritto feudale, il diritto canonico. Il Diritto romano faceva l' ufficio di diritto sussidiario. »

Il Diritto romano dava i precetti dell'antica sapienza e della ragione scritta; il diritto municipale nell'applicarli aveva riguardo alle circostanze politiche ed alle convenienze dei singoli luoghi. L'uno era la regola generale; l'altro, l'eccezione, o meglio il supplemento. Se al diritto romano non potevano essere aggiunte costituzioni che dall'imperatore; a modificare o variare il diritto comunale non erano sufficienti e competenti che i soli magistrati locali.

Dalla giurisdizione generale, cioè dal Diritto romano, scrive lo Sclopis, si dipartivano gli statuti municipali, che, spogli del carattere di universalità, si ristringevano a provvedere sulle emergenze particolari di ciascun comune.

Queste distinzioni che noi poniamo tra consuetudini e leggi, tra diritto romano e diritto municipale, abbenchè possano quasi tutte farsi suffragare dall'autorità di scrittori valenti, domandano di essere sviluppate e convalidate da un complesso di ricerche e di studii su tutte le leggi che prima e dopo i Romani ressero le varie parti d'Italia, perocchè esse leggi, rischiarandosi tra loro a vicenda, rischiareranno tutta la storia legislativa della Penisola.

Dalle condizioni politiche del comune prendevano forma e carattere gli statuti; essi trovansi quindi indicati con diversi nomi, come sono quelli di privilegi, immunità, concessioni, convenzioni, costituzioni, capitoli, consuetudini, usatici, libertà, statuti ecc., ecc.; talvolta con un solo di questi nomi, talvolta con più. Determinare però il valore di questi singoli termini, e dedurre da essi la condizione politica del rispettivo comune sarebbe opera mal sicura ad un tempo e difficile; più insieme uniti esprimono talvolta una successione di forme politiche diverse. Quando è un feudatario che si obbliga a non avere che tanta autorità sopra il tal paese e non giudicare in certe materie che secondo forme ed usi ricevuti; quando è una repubblica o un re, che riceve la dedizione di un luogo a certi patti e condizioni; quando è il feudatario, la repubblica o il re, che con-

cedono nuovi privilegi o sanciscono le leggi nuove redatte dai magistrati del comune; e quando è il comune o la repubblica, che, sovrani, senza ingerenza d'altri, fanno le proprie leggi, fondandole sulle consuetudini, sui bisogni locali e sulla scienza del diritto.

Le lettere di cambio, le assicurazioni, i banchi, le società commerciali, i monti di pietà, i giuochi all'alto e al basso sono di origine italiana, ed hanno negli statuti comunali autenticata la storia delle loro origini e dei loro progressi. Sino dal 1171 istituivasi il banco di Venezia, e quello di S. Giorgio di Genova nel 1346; la società degli Umili di Pisa nella seconda metà del secolo XII; dappoi quella dei Lombardi, che aveva per istemma una borsa ed una stella, e il monte o debito pubblico di Firenze nel 1336. Fino dai tempi di Alessandro III i Genovesi giuocavano, da lui biasimati, all'alto e al basso. Queste e tante altre istituzioni, che fruttarono o gloria o ricchezza alle città italiane, da speciali statuti erano regolate. Crearono gli Italiani quasi affatto la giurisdizione marittima. Se dobbiamo le *Leggi Rodie* ai Greci, e forse ai Barcellonesi il *Consolato del mare*, che per altro da molti è attribuito ai Pisani, noi possiamo giustamente andar superbi della *Tavola amalfitana*, degli *Ordinamenti marittimi* di Trani, del *Breve Curiae maris* di Pisa, del perfetto *Capitolare nauticum* di Venezia, e del *Breve* del Porto di Cagliari; i quali codici del diritto marittimo furono e sono studiati pure oggidì con profitto da quelle nazioni che fanno sventolare la temuta loro bandiera in quei mari nei quali Venezia, Genova e Pisa, emule, padroneggiarono un tempo per commerci e per armi.

Chi imprenda a trattare degli statuti italiani, avrà modo di far conoscere ed apprezzare molti ordinamenti in essi compresi, che meriterebbero d'essere svecchiati. Non avendo noi in mira di fare un trattato, eppure desiderando d' invogliare altri a farlo copioso ed intero, additeremo qui alcune poche cose notabili degli statuti, o perchè danno ragione di alcuni usi conservati tuttora, o perchè

contengono qualche buona disposizione di legge, od unicamente perchè hanno del singolare e del peregrino.

Citeremo il più spesso i titoli dei capitoli e qualche volta alcuni brani dei capitoli stessi.

Negli statuti d'Alessandria : *quod aliquis de familia potestatis* (ch'era di altro paese) *cum aliquo de Alexandria non manducet et bibat, et ipse potestas non possit habere aliquem in sua familia qui sit alexandrinus.*

Negli stessi : *Statutum est quod potestas infra mensem unum, postquam intraverit regimen civitatis Alexandriae, debeat facere eligi in qualibet rugata duos bonos homines, et legales, qui per totum annum referant illos quos crediderunt esse male famae.... et sint privati illi duo electi.* Ecco i *capi-contrada*, che sussistono tuttora in alcune provincie d' Italia.

Negli stessi : *Quod non fiat jus ludentibus, nec tenentibus ludum, usque ad annos duos.*

Negli stessi : *Quod aliquis non presumat pulsare ad stromitam.*

Negli stessi : *Quod nulla pedissequa vel bailia vel aliqua femina, quae cum aliquo moretur, portet pannos qui tangant terram.*

Negli stessi : *De non conveniendo aliquam personam coram archidiacono, quae debeat conveniri coram judice potestatis vel consulibus justitiae.*

Negli statuti di Savona : *De amplexantibus et osculantibus mulieres praeter earum voluntatem in viis publicis et conspectu adstantium, cum praetextu matrimonii.*

Negli statuti d'Acqui : *De eo qui in ecclesia deambulabit tempore quo divina fiunt officia.*

Negli stessi : *Quod viri non stent in ecclesia simul cum mulieribus.*

Negli stessi : *De nutricibus puerorum ut se pregnantes esse cognoverint.*

Negli stessi: *Quod vicinus compellatur emere proprietatem vicinam, pro qua nemo solvit taleas et onera.*

Negli statuti di Annone: *De juramento praestando a fornario salvare et custodire totum panem, qui ad manus ejus perveniet, et debitam rationem reddere coquentibus et non accipere nisi fornagium consuetum.*

Negli stessi: *De interficientibus canes alienos.*

Negli stessi: *Quod omnis homo teneatur currere ubi cridaverunt: foras.*

Negli statuti d'Asti: *Statutum et ordinatum est quod locus Polentii non possit modo aliquo sub aliquo ingenio refici nec reaedificari per aliquam personam, vel personas publicas, privatas, aut privilegiatas, aliquo tempore.*

Negli statuti di Nizza: *Quod medici non faciant societatem cum apothecariis.*

Negli stessi: *Quod laicus tonsuram non portet.*

Negli stessi: *Apparitor pro suo salario de XII denariis sit contentus.* Ecco gli *apparitori*, guardie di polizia urbana.

Negli stessi: *Quod inquisitiones fiscales breviter terminentur.*

Negli statuti di Chieri, società di S. Giorgio: *De libertate et franchigia Charii manutenenda.* In fine del capitolo è detto: *Quod capitulum sit trunchum et precissum et precisse attendi et observari debeat inviolabiliter.*

Negli statuti di Casale: *Quod servitores comunis Casalis berretam portent, habendo super ipsis berretis arma domini Galeaz et communis Casalis.*

Negli stessi: *Quod nullus loquatur in mercatis, vel in rebus vendendis, nisi ad parvam monetam.*

Negli stessi: *Quod nemo audeat neque praesumat, quando aliquis iret ad sponsandum aliquam mulierem in Casali nec in cerchis, trahere aliquam nivem, nec aliquam bruturam contra vel post aliquam personam.*

Negli statuti di Ceneda : *Ubicunque in praesentibus statutis circa stuprum vel raptum fit mentio de virgine, non intelligatur, quod maior viginti annis sit virgo, nisi probatum fuerit ipsam fore honestae vitae, et conversationis, et pro virgine publice reputari.*

II.

Prima di dare opera ad una storia degli statuti municipali italiani è necessario avere in pronto una compiuta bibliografia di ciò che intorno a questa materia conservasi manoscritto od è pubblicato per le stampe. *In tenui labor.* Lavoro è questo faticosissimo, di molta pazienza, di pazienza più che italiana, ma indispensabile. Il bibliografo è il facchino della storia, o, se piace meglio, l'Atlante, chè i nomi, se pur nobilitano, non fanno le cose. Ma, se la storia è di quella bellezza e bontà che si dice, non deve il letterato, qualora voglia propriamente esserle utile, ricusarsi, nella qualità di suo paladino, a veruna fatica. I buoni cavalieri antichi la intendevano così sino da' tempi di Ercole.

Le molteplici indagini che richiede una bibliografia dei patrii statuti escludono onninamente la possibilità di farla perfetta d'un tratto; parziali e numerosi lavori saranno necessarii, i quali precedano e facilitino l'opera generale. Ma queste difficoltà non devono sconfortare il bibliografo dal cominciare il lavoro: piuttosto che nulla, è meglio fare qualche cosa. Non ci volle che il capo di Giove per mandar fuori bella ed armata Minerva. È vezzo di molti non accostare certe materie, perchè e' sanno in coscienza di non poterle trattare sufficientemente; e così, per non poter fare un bene come cento, lasciano di fare il bene che potrebbero come dieci. E questo dicasi dei nostri; perchè fuori si ha maggiore coraggio, un coraggio smisurato, che talvolta confina coll'audacia; ma intanto escono dei libri, che qualche cosa di buono contengono, e,

se oggi sono mediocri, domani si faranno buoni. Buoni o mediocri, il fatto è che sono per le mani di tutti, e che noi, anche disistimandoli, siamo costretti a ricorrere ad essi. Quegli scrittori dicono che qualche cosa bisogna lasciare anche ai posteri, e noi crediamo che non abbiano tutto il torto.

Nella povertà, in cui versiamo, dovrebbero dunque tornare bene accetti quegli studii storici o bibliografici sugli statuti italiani che dissodassero questo campo. Abbandonatelo incolto, e presto troverete in sua vece uno stagno, un padule; vogliam dire, che, lasciati in balìa alle tignuole ed a conservatori, che non li conservano che all'obblìo, i manoscritti degli statuti finiranno come i manoscritti del Petrarca. Si è Erostrati anche senza abbruciare, lasciando marcire.

III.

Il maggiore benefizio che darà lo studio degli statuti municipali italiani è stato indicato dal Savigny, nella sua *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo* (vol. III, cap. XXII, n. VI, § 189). Noi riferiremo le sue stesse parole: « Gli statuti delle città italiane, i quali hanno cominciamento intorno alla metà del secolo XI, ma non si fanno copiosi nè per numero, nè per materia se non nei due secoli susseguenti, sono tanto ragguardevoli istoricamente che riuscirebbe di somma istruzione quell' opera la quale istituisse un esame comparativo degli uni con gli altri. Imperciocchè non solo la progressiva esplicazione delle costituzioni non si ravvisa se non in quelli, ma vi è da ripromettersene altresì molti schiarimenti per l'istoria oscura dell' età precedente. Molte instituzioni qui mantenute schiette dell' antico diritto possono esservi immediatamente trapassate dalla pratica giudiziaria, e non è affatto inverisimile che appunto come le XII Tavole e' derivassero dall' essersi le varie genti di una città medesima confuse

in un solo *Comune*. Ma siffatta opera non si può scrivere se non in Italia, consistendo essa specialmente in confrontare le diverse compilazioni degli Statuti in una città medesima; al che per certo non poco abbiamo già apparecchiato, ma il più tuttavia si giace nei testi a penna. E come preparatorio a ciò sarebbe innanzi tutto necessario pubblicare un indice critico di quanto fu già divolgato per le stampe; posciachè in tal modo il viaggiatore sarìa posto in grado di raccogliere ordinate notizie di altre provvigioni che si hanno nei manoscritti degli Archivii e delle Biblioteche d'Italia. »

Non fu solo l'alemanno De Savigny a stimolarci ad apprezzare debitamente la sapienza legislativa dei nostri avi, e a additarci il profitto larghissimo che per la nostra storia puossi derivare da quella; ma eziandio il francese Pardessus colla sua *Collection des Lois Maritimes anterieures au XVIII.e Siècle* (Paris, imprimerie royale, 1828-1845, vol. 6, in 4.º), nella quale sono molti brani di statuti e codici italiani di diritto commerciale e marittimo. Ecco due stranieri che ci danno consigli ed esempi, che noi non possiamo nè vorremo ripudiare.

Abbiamo citati due forestieri non per chiamare anche noi dall' estero i nostri podestà del sapere, ma per dovere d' imparziale giustizia, avendo essi segnato se non altro un indirizzo agli studii storici e bibliografici sugli statuti italiani; e perchè, s'è moda di guardare fuori di casa nostra, vegghiamo che questa volta i nostri antichi padri fuori di casa nostra sono rispettati ed onorati. Non volevamo già far torto ai nostri. A confortare gli Italiani allo studio delle antiche loro consuetudini e leggi municipali non mancarono infatti scrittori nostrali: e chi voglia consultare i nostri vecchi giuristi vedrà certamente nelle loro opere celebrata a parole e coll' esempio l' importanza di studii siffatti. Anche in istorici minori troverannosi frequenti accenni alla necessità di ricorrere alle antiche legislazioni locali, per conoscere a fondo la storia delle comunità di cui trattano, e meglio, o ci-

tati, o recati in parte, o integralmente riferiti quegli statuti. Abbiamo citato il Muratori; autorità ben più vecchia, solenne ed onorevole per noi di quella dei due sullodati stranieri. E questo saggio bibliografico in più luoghi ricorda i benemeriti italiani che anche nei tempi passati pubblicarono ed illustrarono le consuetudini nostre e le nostre leggi municipali, senza bisogno che diamo qui un indice di nomi. Egli è un fatto però che codesti studii non risorsero e non acquistarono in Italia la meritata importanza che in questo secolo. Dopo il Muratori ragionarono sul tema generale degli statuti italiani il ch. sig. co. Federico Sclopis (*Storia della legislazione italiana* (Torino, Pomba, vol. I, 1840, vol. II, 1844, vol. III, 1857); e precisamente nel vol. I, cap. IV, pagg. 120-160 e II, cap. V, pagg. 101-138), il prof. P. L. Albini, nella *Storia della Legislazione in Italia dalla fondazione di Roma fino ai nostri tempi e in particolare della monarchia di Savoja* (2.ª Ediz. Parti due. Vigevano, Spargella, 1856, in 8.º); parte II, cap. V, pagg. 178-209, ed il Gigliotti, nella *Dissertazione prima sulle Legislazioni di Lucca* (tomo III, parte II, delle *Memorie e documenti per servire all' istoria della città e Stato di Lucca,* Lucca, 1817, Bertini, in 4.º). Altre opere eziandio discorrono più o meno diffusamente sulla stessa materia, trattando degli statuti proprii di uno o di altro paese, come il Valsecchi, *Epistola de veteribus Pisanae civitatis constitutis*, il Rezzonico, il Salvetti, il Raumer, il Morbio, il Giovanetti, il Rosa ecc., le quali opere si vedranno citate sotto gli articoli *Pistoja*, *Milano*, *Firenze, Pisa, Novara*, *Bergamo* ecc.

Per indurre coll' esempio altri ad attendere al lavoro bibliografico a cui forestieri e compatrioti ci stimolavano, pubblichiamo una notizia degli statuti italiani che sono a nostra cognizione. Altri faccia meglio, ma faccia.

F. B.

GIUNTE E CORREZIONI.

Albissola.

Statuta et Conventiones Albissolae. Ms. della Biblioteca dell'Università di Genova. Vedi Olivieri, *Carte e Cronache manoscritte per la storia genovese esistenti nella Biblioteca della R. Università Ligure.* Genova, 1855, tip. del R. I. dei Sordo-Muti, p. 186.

Alessandria.

Codex statutorum etc.

Vi sono premesse le consuetudini del 1179 ecc.

Ancona e Marca d'Ancona.

Marchiae Anconitanae Constitutiones. Impressum Perusiae, Steph. Arnes, anno Domini 1481, in fol. — Cum Additionibus, Perusiae, Francisc. Baldassaris, 1502, in fol.

Per queste due edizioni veggasi il Panzer, *Annales typographici etc.* Norimbergae, 1801, vol. X, pag. 270. e vol. VIII, pag. 224. Per la seconda edizione, anche il Catalogo Constabili, parte II, n.° 4171.

Constitutiones Aegidianae. Romae, 1543, in fol.

Argenta.

Statuta terrae Argentae. Ferrariae, typ. Cam., 1781, in fol. Vedi Catalogo Constabili, parte II, n.° 4204.

Bologna.

Statuta Civilia et Criminalia civitatis Bononiae. Bononiae, 1491, in fol. Vedi il Panzer, vol. I, l. c., p. 224.

Bonifazio.

Statuti civili e criminali del comune di Bonifazio riformati e compilati da G. B. Marzolaccio per ordine del Senato Serenissimo. Genova, 1625, Giuseppe Pavoni, in 4.°

Brianza.

Statuta insignis oppidi Blanderati et ejus comitatus. Ex aedibus Palatinis, in 4.° Spettano piuttosto a Biandrate; nel riferirli al Monte di Brianza seguimmo gli *Appunti* del ch. sig. cav. Bonaini; ma su di ciò più ampiamente sarà ragionato nell' *Appendice.*

Cagliari.

Breve Portus Kallaretani etc.

Como.

Il Rovelli nella *Storia di Como* scrive, ch'esisteva in quella città nel 1219 un codice o libro di statuti che furono poi riformati nel 1297 (secondo il Cantù, *Storia di Como,* nel 1296).

Corsica.

Statuti civili e criminali dell' isola di Corsica. Genova, Gius. Pavoni, 1602, in fol.

Diano.

Dianensium Conventiones cum Genuensibus contractae, immunitates, privilegia etc. Genuae, 1584, in 4.°

Faenza.

Mittarellus Joannes Benedictus. *Ad Scriptores Rerum Italicarum Muratori Accessiones historicae Faventinae, quarum elenchus ad calcem legitur:*

I. Chronicon Tolosani nunc primum editum.

II. Petri Cantinelli Chronicum Faventinum.

III. Chronica breviora, aliaque monumenta Faventina a Bernardino Azzurrinio collecta.

IV. Appendix Monumentorum Faventinorum: *Statutum Faventinum circa officiales custodias anni* 1492. Vitae Ss. Terentii, Sabini etc. Auctore Jo. Ant. Flaminio, ejusdem Flaminii Epistola et altera Zachariae Ferrerii de laudibus Urbis Faventiae. Epistola Hieronymi Ferri de Tabulario Azzurriniano, et alia Petri Nicolai Castellani ad Clementem VII. Venetiis, 1771, apud Modestum Fentium, fol.

Genova.

Statuta et decreta communis Genuae, quae quam ordinatissime et castigatissime ad communem cunctorum Genuensium utilitatem nec non voluptatem impressa sint, liquido patebit legentibus. Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1567, in fol.

Leges comperarum Sancti Georgii jam typis mandatae aliquanto plenius anno MDCXXXV *et praelo noviter subiectae etc.* Genuae, 1698, apud Ant. Scionicum, in fol.

Lodi.

Laudensium statuta seu jura municipalia. Laudae, 1586, in 4.° Catalogo Libri (1857) n.° 317.

Pisa.

Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, raccolti ed illustrati per cura del cav. prof. Francesco Bonaini, sopraintendente agli Archivi di Toscana. Tomi 4 in 4.° grande. Edizione tirata a soli 250 esemplari legati alla Bodoniana. Presso G. P. Vieusseux; Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana.

Il tomo I fu pubblicato nel 1856.

Il tomo III, nel 1858; e venne alla luce innanzi al II, che dee contenere il testo del celebre *Costituto della legge e dell' uso.*

Nel terzo volume sono raccolti in un corpo tutti gli statuti appartenenti al commercio, sia continentale, sia marittimo, e alle arti che fiorirono in Pisa, fino a che essa mantenne la sua autonomia, e quelle poterono partecipare al suo governo politico.

Gli statuti raccolti in questo volume sono i seguenti:

Breve Consulum curiae Mercatorum, an. 1305.

Breve dei Consoli della corte dell' ordine de' Mercatanti, dell'anno 1321, corretto nel 1341.

Breve Curiae Maris, an. 1305.

Breve dell' Ordine del mare, approvato primieramente nell' anno 1322, e ultimamente corretto nel 1343.

Breve dell' arte della lana, corretto nel 1305.

Breve Artis Fabrorum, an. 1305.

Breve Collegii Notariorum, an. 1305.

Brevia Coriariorum pisanae civitatis (cioè: *totius universitatis*, an. 1305. — *Coriariorum aquae frigidae.* — *Coriariorum aquae calidae de Spina* (in volgare). — *Pellariorum de Ponte Nuovo* (in volgare). — *Coriariorum de Sancto Nicholo.* — *Coriariorum de Sancta Maria Magdalena.* — *Cordovanierorum*).

Breve Tabernariorum, an. 1305.

Breve dell' arte dei Calzolai, corretto nel 1334.

Breve artis Pelippariorum, 1304, *cum additionibus et correctionibus*, an. 1347.

Breve artis Vinariorum, an. 1303. A cui si aggiungono:

Breve hominum viae Arni, an. 1305.

Breve Septem Artium, anni 1305.

Dà gran pregio a questa raccolta lo avere sei di questi statuti scritti in volgare, per la utilità che può ricavarne il linguaggio proprio delle arti industriali e manufattrici.

Venezia.

Jacopo Bertaldo. *Splendor Venetorum consuetudinum civitatis*. Ms. alla Marciana, copia fatta nel 12 gen. 1847 del cod. N. 230 della Biblioteca imperiale di Vienna.

A

Abbadia di Pinerolo.

Statuta et capitula et leges municipales monasterii beatæ Mariæ de Pinerolio. Furono decretati concordemente dall' abate Guido di Reano e dagli abitanti di Abbadia addì 3 maggio 1385. — Sono mss. presso il sig. profess. Camillo Alliaudi di Pinerolo.

Albissola.

Statuta et conventiones Albissolae. — Vedi Olivieri, *Carte e Cronache* ecc. p. 186.

Acqui.

Statuta civitatis Aquarum. — Aquis, ex officina typographica Petri Joannis Calenzani, anno Domini 1618, in fol.

Adria.

Jus municipale Adriae. — Venetiis, 1707, apud Jacobum Valvasensem.

Agliè.

Capitula et Statuta terrae Alladii, anno 1448. Sono compresi nel primo fascicolo dei *Monumenti legali del regno Sardo dal secolo XII al XV*, edito in Torino, tip. Botta, nel 1856.

Agrigento.

Consuetudines urbis Agrigenti. M. Francesco Testa le trasse da un diploma di quella cattedrale, e riportolle tra' monu-

menti relativi alla vita da lui descritta di Federico II, num. 27. Trovansi nell' Archivio del Comune.

Albenga.

Statuta seu municipalia jura civitatis Albinganae, impressa in amena urbe Ast per magistrum Franciscum Sylvam, impensa magnifici Comunis Albinganae, cura tamen et sollicitudine egregii magistri Guglielmi Ravagni de Lupo librarii, die XXII novembris 1519, in fol. L'edizione è fatta secondo la compilazione del 1484.

Statuti comunali di Albenga, secondo la riforma del 1573. — Veggasi Olivieri, *Carte e Cronache* p. 180.

Nell' anno 1608 essendosi dal Governo di Genova riformato lo statuto di Albenga, fu esso stampato in Genova nel 1610

Alcamo.

Privilegii di Alcamo concessi da Luigi Enriquez de Cabrera conte di Medica e delle terre di Alcamo, Caccamo e Calatafimi, nel 1564. Serbansi mss. nella libreria comunale di Palermo in un volume intitolato: *Consuetudini di varie città e terre della Sicilia, ed alcuni Consigli di antichi nostri giuristi raccolti dal can. Ros. Gregorio* (Qq. F. 55.)

Alessandria.

Codex statutorum magnificae comunitatis Alessandriae atque diocaesis Alessandriae, ad Reipubblicae utilitatem noviter excussus. — Alexandriae, 1547, in fol. Excudebant Franciscus Muschenus et fratres Bergomates cives Alexandrini, ex privilegio etc.

V' ha una giunta contenente consuetudini del 1579, un decreto di Carlo V imperatore, le convenzioni tra Francesco Sforza duca di Milano e la città d' Alessandria, e tre lettere di Alessandro Gonzaga capitano generale di Sua Maestà e luogotenente. Forma questa giunta pagine 11 numerate, in fol.

Alzano.

Ordini della magnifica comunità di Alzano di sotto, territorio di Bergamo, tradotti dal latino per Giovanni Carrara d' ordine del Consiglio di detto Comune. — Bergamo, Santini, 1744, in 4.°

Amalfi.

Capitula et ordinationes Curiae marittimae nobilis civitatis Amalphiae quae in vulgari sermone dicuntur: La Tabula de Amalfi.

Consuetudines civitatis Amalfiae compilatae et ordinatae anno Domini millesimo decimo (?) *anno regiminis ipsius civitatis per ipsos Amalphitanos.*

Fanno parte dei codici Foscariniani in Vienna, al N. CLXXXIV. N. 6626. Ne dà notizia il chiarissimo Tommaso Gar nel catalogo dei predetti codici. — Vedi *Archivio Stor. Ital.*

Tavola e consuetudini di Amalfi, edite nell' Appendice al medesimo Archivio, Tom. 1, pag. 253, per il sullodato Tommaso Gar.

Capitula et ordinationes Curiae Maritimae nobilis civitatis Amalphae, quae in vulgari sermone dicuntur la Tabula de Amalfa, nec non consuetudines civitatis Amalpha. — Neapoli, 1844, in fol.

Ancona e Marca d'Ancona.

Constitutiones marchiae Anconitanae 1473, impressore magistro Veronensi, in fol. — Edizione rarissima e preziosa.

Marchiae Anconitanae Constitutiones.—Impressum Perusiae anno Domini 1481. — Cum additionibus, Perusiae, 1502, in fol.

Constitutiones Anconitanae veteres.—Forolivii, 1507, in fol.

Constitutiones sive statuta civitatis Anconae. — Anconae, per Bernardinum Gueraldum 1513, in fol.

Statuta Anconitanae Marchiae. — Faventiae, 1524 (cogli statuti di Faenza).

Constitutiones Ægidianae. — Romae 1543.

Cum additionibus. — Venetiis 1571, in fol.; ripetuta a Venezia nel 1576, in 4.º, 1588, in fol. e 1605 in fol.

Statuto marittimo d' Ancona del 1397. (in volgare, con addizioni, quali latine e quali italiane, degli anni 1493, 1511, 1512 e 1567). — Vedi Pardessus, *Collection de Lois Maritimes anterieures au. XVIII siècle.* Tom. V, p. 101 e lo statuto di Valdambra edito dal prof. Bonaini, dove sono riportate le 97 rùbriche di questo statuto.

Il Consolato della città d'Ancona, ovvero raccolta di privilegii etc. — Ancona 1777.

Statuti della città d' Ancona. Manoscritto della biblioteca pubblica di Siena; fa parte del Codice segnato C. III. 17, a carte 100; è copia di alcuni capitoli.

Andorno.

Statuto mss. del 1613. Esiste in Torino presso l' Archivio generale del regno.

Annone.

Statuta et ordinamenta comunis et hominum terrae Noni ducatus Mediolani ac Astensis Dioecesis. — Alexandriae, apud Viduam Joseph Stramesii, 1681, in 8.º

Antigorio.

Statuta et privilegia vallis Antigorii, cum additionibus Don Francisci de Villegas y Contardi, dictae vallis Antigorii praetoris annis 1684 et 1685. — Mediol. 1685, in fol.

Aosta.

Statuta et privilegia civitatis Augustae Praetoriae. Vanno dall' anno 1188 al 1253 e furono pubblicati da Cibrario e Promis nei *Documenti, monete, sigilli etc.* e poi inseriti nell' opera *Monumenta Historiae Patriae.* — Taurini. 1838, Tom. II, pag. 29.

Coustumes générales du duché d'Aouste proposées et redigées par escript en l'assemblée des trois Estatz gen. d'Eglise, nobles, pactriciens, et coustumiers, avec les uz et stiltz au dit pays observés etc. — Chambéry, par Loys Pomar, 1588, avec privilège.

Arborea. (Sardegna)

Carta de Logu. A laude de Jesu Christu Salvadore nostru et exaltamentu de sa justicia. Principiat su libro dessas constitutiones et ordinationes sardiscas factas et ordinatas per issa illustrissima sengnora Donna Alionore per issa gracia de Deus juyghigsa Darbaree, contissa de Gociani et biscontissa de Basso, intitulado *Carta de Logu:* sa quale est dividida in CXCVIII capidulos secundu si monstrat in sa taula sequente. — Callerii, apud Stephanum Moretium, 1560, in 4.°

Il Bonaini non crede per le ragioni addotte dal Mameli che vi sia un' antecedente edizione del 1495. Vedi il suo Statuto di Valdambra.

Carta de Logu facta et instituida dae sa Donna Helionora juyghissa de Arbaree, novamenti revista et correcta de multos errores, cum unu breve et ispedidu ordine in dogne cabidulu conforme a su chi tractat. — Napolis, per Tarquinio Longu ad istancia de Martine Saba stampador en Callaris, 1607.

La stessa. Callari, en sa estampa de su doctore Ant. Galcerinu, per Bartholomeu Gobetti, 1628, in 8.°

La stessa. Madrid, 1567, con commentarii di Don Girolamo Olives, in fol.

La stessa. Cagliari, 1708, in fol.

Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella, e con copiose note del consigliere di stato e referendario cav. don Giovanni Maria Mameli de Mannelli. — Roma, Fulgoni, 1805, in fol.

Descrizione d' un' antichissima edizione della Carta de Logu *veduta dal cav. Baille, caratteri semigotici, le iniziali a mano in carattere rosso.* È fra le carte comprese nel Portafoglio IV, n. 1, che fa parte della Biblioteca Baille di Cagliari. La *Descrizione* è di propria mano del Baille medesimo.

Arceti.

Statuta terrarum et locorum comitis Bojardi, videlicet Arceti, Casalgrandi, Dinazzani, Salvaterrae, et Montisbabuli etc. Scandiani, Peregr. de Pasqualibus, 1499.

Arco.

Statuto concesso al Foro d' Arco dal conte Gherardo di Arco. — Salò, Comincioli, 1646, in 4.º

Arezzo.

Liber statutorum Aretii. — Florentiae, Marescotti, 1580, in fol. In fine del proemio l' aretino Fonsi Lorenzo dichiara di esserne egli stesso l' autore e l' estensore. In fronte al proemio medesimo leggesi: *Laurentii Fonsi Legum Doctoris et Poetae Laureati.*

Argenta.

Statuta terrae Argentae. — Ferrariae, typ. Cam., 1781.

Ariano.

Bertoldo, figlio di Francesco d'Este, a cui era toccato Ariano nel 1328, fece compilare uno speciale statuto per questa comunità. Vedi Litta, *Famiglia d'Este*, e Nuvolato, *Storia d'Este*, p. 477.

Regole e riforma del card. Legato di Ferrara, della Comunità d' Ariano. — Ferrara, stamp. Camer., 1724. in 4.º

Arquata.

Statuta et leges civitatis Arquatae. — Se ne conserva una copia nella Biblioteca civica di Genova.

Statuti e riformanze della terra d' Arquata. — Roma, senza data, in fol. Sono citati nel secondo tomo del *Catalogo della Biblioteca Barberina.*

Ascoli.

Statuta civitatis Asculanae. — Asculi, Joh. de Teramo, 1496, in fol.; vol. 2.

Asolo.

Statuto manoscritto presso il Tribunale d'Appello in Venezia. Il ch. sig. Francesco Scipione Fapanni possede alcune *Addizioni* allo statuto trevigiano, ms. del secolo XVI, relative alla città di Asolo.

Assisi.

Statutorum Magnificae civitatis Assissii liber primus etc. — Perusiae, in aedibus Hieronimi Chartularii. Forse stampato nel 1534.

Asti.

Statuta civitatis Astentis. — Impressa Ast per Franciscum Garonum de Liburno, anno Domini 1534, in fol. Sono del 1379.

Libertates per illustrissimos principes Delphinos viennenses delphinalibus subditis concessae, statutaque et decreta etc. — Impensa Francisci Pichati et Bartholomei Bertoleti. Mediolani, 1508.

Capitula statuta et ordinamenta societatis Baroniae militum civitatis Astentis facta et composita per discretos et prudentes viros etc. Anno 1339. Codice di 20 capitoli pubblicato dal Pasini nei *Codices mss. Bibl. Regii Taurinensis Athenaei.* Taurini, 1749, Tom. II, pag. 396-401.

Particola di statuti di Asti. — Esiste in Torino nell' Archivio generale del regno.

Averara (nel Bergamasco).

Statuto ms. nella Biblioteca di San Marco in Venezia, Codice 118, Classe II.

Avigliana.

Consuetudini antiche dei borghesi ed abitanti di Avigliana. Pubblicate dallo Sclopis, *Storia della Legislazione Italiana*, Tom. I, pag. 261.

B

Badia (vedi Rovigo).

Bagnacavallo.

Statuta et constitutiones terrae Balneocaballi. — Ferrariae. Typ. Cam., 1660. in fol.

Capitoli e convenzioni in materia di fiumi tra il comune di Bagnacavallo e gli ecclesiastici dello stesso luogo — Ravenna, Paoli, 1653.

Bagolino (nella Valle del Caffaro).

Statuta primoeva et antiquissima Communitatis Bagolini primitus correcta de anno Domini 1473 XXX mensis martii. Codice Cartaceo esistente nella biblioteca del prof. Valsecchi di Padova ; pare del secolo XVIII.

Lo statuto della già repubblica di Bagolino è libro rarissimo, essendosene perduti quasi tutti gli esemplari nello spaventevole incendio del 1779, che in meno di tre ore consumò tutto il caseggiato.

Bagolino (nel Bresciano).

Statuto di Bagolino. — Brescia, 1796, in 4.°

Bardi.

Statuta decreta et ordines serenissimi D. D. nostri Ranutii Farnensii observata in statuta Bardi, Comptani et pertinentiarum. — Parmae, apud Galeatium Rosatum, 1690.

Bari.

Commentarii ad consuetudines praeclarae civitatis Barri, Venetiis, 1596, in 4.° Editore dello Statuto e commentatore è un Vincenzo Massilla. Lo cita nell'indicato modo il Pardessus nel sesto volume della *Collection de Lois maritimes*, p. 625, e secondo lui è del sec. XIII. — Bari ottenne l'approvazione di speciali leggi statutarie da Ruggero I re di Sicilia e da Carlo d' Angiò (Giannone, *Storia del regno di Napoli*, lib. XXI, cap. VII).

Bassano.

Uno statuto manoscritto del 1259 esiste nella Biblioteca della città.

Statuta Bassanensia. — Vincentiae, Hericus de Sancto Urso, 1506. in fol.

Privilegia ac jura Bassani in unum compilata ab excellentissimis viris Alexandro Campesano, Jacobo Ronzono, Georgeo Miatio et Mathaeo Gardellino J. U. Doc. a spectabili consilio Bassani ad hoc delegati. — Venetiis, 1650, ex Tip. Duc. Pinelliana.

Belforte.

Statuta et ordinamenta terrae Belfortis. — Camerini, 1567, in fol.

Belluno.

Uno statuto manoscritto di Belluno si conserva nella Biblioteca di Padova al n. 673.

Jus Municipale Bellunensium. — Venetiis, Tomasiis, 1525.

Statutorum magnificae civitatis Belluni libri IV cum add: — Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747, in 4.°

Capitòli diretti alla migliore amministrazione del dispendio, denaro ed interessi del territorio di Belluno. — In Belluno, 1641. — Venezia, 1684 — e Venezia, presso Alvise Salvacense, 1731.

Benaco (vedi Riva).

Benevento.

I primi statuti della città di Benevento, formati nel 1202, approvati dal pontefice Innocenzo III nel 1207, furono promulgati nel 1230. Vedi Borgia, *Memorie storiche di Benevento.* — Roma, 1764, Parte II, pag. 389, 434.

Statuta civitatis Beneventi a Sixto V confirmata. — Romae, 1603, in 4.°

Statuta civitatis Beneventi. — Beneventi, 1647, in 4.°

Statuta civitatis Beneventi. — Beneventi, 1717, in 4.°

Bergamo.

Scrive il sig. Gabriele Rosa nel pregiato suo opuscolo *Delle Leggi di Bergamo nel Medio Evo* (Bergamo, Mazzoleni, 1856) ch'è ventura che degli antichi statuti di Bergamo (e il più antico va dal 1227 al 1248) si serbi ancora molta parte in un esemplare membranaceo logoro dell' archivio municipale, donde ora passa alla Biblioteca pubblica: sono mancanti del principio. — Nel lato settentrionale della chiesa di Santa Maria nel 1214 furono scolpite nella parte esterna le misure lineari legali di Bergamo per uso e garanzia pubblica. — Un' annotazione del secolo XVI fra le carte di Stefano Borsetti richiama gli statuti di Bergamo del 1263, 1331, 1335, 1397, 1430, 1453, 1493, tutti i quali (scrive il Rosa) noi rinvenimmo tranne quelli del 1263 e del 1353 (?) che forse si potranno ancora scoprire presso qualche privato ; ma ne trovammo pure del 1387 e del 1422, oltre regolamenti di dazii del 1431 al 1458 tutti inediti. Gli statuti del 1331, conservati in un bell'originale in pergamena nella Biblioteca pubblica, sono una parte molto importante della storia di

Bergamo ed anche di quella d' Italia, per un grave rivolgimento politico che fanno toccare ne' suoi particolari, cioè la venuta in Italia di Giovanni re di Boemia, conte di Lussemborgo e poi anche di Bergamo e di Brescia, che, chiamatovi dai Ghibellini che travagliavano la città di Bergamo, ricevette la dedizione di essa, le diede un suo vicario, e fece redigere nuovi statuti che vennero compilati dal famoso Alberico da Rosciate e da altri giureconsulti e notai; i quali statuti approvati dal consiglio generale si pubblicarono come codice unico. Altre notizie importanti trae il Rosa da quelle leggi del 1331, le quali in parecchie cose si rapportano alle antiche, e le richiamano pei nomi dei paesi e delle contrade nonchè pei confini d' allora.

Statuta communitatis Bergomi. — Brixiae, fratres de Brittanicis, 1491, in fol.

Repertorium statutorum Bergomi. — Venetiis, de Tridino, 1551.

Statuta et privilegia paratici mercatorum civitatis et districtus Bergomi etc. — Fratres Rubei, 1688, in fol.

Raccolta di terminazioni per Bergamo. — Bergamo, 1722, in 4.°

Statuti del paratico o foro di Bergamo. — Bergamo, 1721, in 4.°

Statuta Bergomi. — Bergamo, Santini, 1727, in fol.

Statuti e Privilegii del paratico o foro della Università dei mercanti di Bergamo. — Bergamo, 1780.

Ordine di Marco Donato podestà e Sebastiano Barbarigo capitano per la serenissima Signoria di Venezia, rettori di Bergamo, che non si possano lasciare beni stabili ad ecclesiastici ed a cause pie. Senza luogo ed anno.

Ordini e leggi della piazza dei cambi reali nella città di Bergamo nuovamente confermati e prorogati per anni X con l' autorità dell' Ecc. Senato di Venezia, con le aggiunte e correzioni ad alcuni di essi capitoli. — Bergamo, per Gabrio Ventura, 1666. Vedi Gabriele Rosa, *Leggi di Bergamo.*

Statuta Bergomi. Ms. in fol. È citato nel Catalogo dei

libri della Biblioteca Silvia in Cinisello. — Monza, Corbetta, 1811.

Biandrate.

Statuta insignis oppidi Blanderati et ejus comitatus, videlicet Casalis Beltrami, Vicolungi et pertinentiarum ad autographi codicis fidem noviter emendata ac notis pro faciliori eorum intelligentia illustrata. Ex aedibus palatinis. Senza anno nè luogo.

Bigarello.

Un esemplare dello statuto di Bigarello, esaminato dal dott. Zucchetti di Mantova, è così intitolato : *Exemplum statutorum Bigarelli confirmatorum per magnificos dominos dominos Lodovichum et Francischum de Gonzaga dominos Mantuae etc. de anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, die primo mensis novembris etc.* Sono trentadue paragrafi che hanno piuttosto l'apparenza di ordini, dei quali veniva intimata l'osservanza sotto pene pecuniarie.

Bobbio.

Statuta. — *Placentiae,* 1527. Vi hanno insieme *Statuta Papiae.*

Statuta inclitae civitatis Bobii. — Mediolani, 1682, in 4.°

Un' altra edizione se ne fece in Milano coi tipi di Gio. Bat tista Ferrari, 1782.

Ordines, sententiae et decreta et aliae scripturae noviter reperta in archivio inclitae civitatis Bobii, tangentia bonum regimen dictae civitatis etc. — Mediolani, 1698, ex typographia Ambrosi Ramellati, in fol. pic.

Bologna.

Statuti promulgati dal comune di Bologna dal 1203 *al* 1220. Vedi Savioli, *Annali Bolognesi.* — Bassano, 1784.

Statuta Criminalia communis Bononiae. — Bononiae, 1491.

Statuta causarum civilium. Senza data e luogo. — (Forse, Bologna, Bald. Azoguidi, verso il 1476).

Statuta civilia et criminalia Bononiae. — Bononiae, per Hectorem Phaellum, 1492, in 4.º ; ristampato poi nel 1500.

Statuta communis Bononiae Clementis VII. — Bononiae, 1510, in fol.

Statuta civilia communis Bononiae. — Bononiae, typ. Phaelli, 1513, in fol.

Statuta criminalia communis Bononiae. — Bononiae, typ. Phaelli, 1525, in fol.

Statuta civilia Bononiae, cum glossis. — Bononiae, 1530, in 4.º

Statuta civilia civitatis Bononiae, multis glossis, variis provisionibus ac amplissimo indice novissime firmata. — Bononiae, typ. J. B. Phaelli, 1532, in fol.

Statuta civitatis Bononiae, cum adnotationibus Gozzadini. — Venetiis, 1566.

Statuta civilia civitatis Bononiae. — Venetiis, 1566, in fol.

Statutorum inclitae civitatis studiorumque matris Bononiae, cum scholiis D. Annibalis Montercutii. — Bononiae, typis Johannis Bubei, 1561-1577.

Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae, cum scholis et annotationibus Annibalis Montercutii. — Bononiae, apud Caesarem Salvictum, 1582. Ripetizione dell' antecedente.

Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae. — Bononiae, 1722.

Statuta civilia et criminalia. — Bononiae, cura Caroli Philippi Sacci Edit., 1735—1737, in fol., ex typis Costantini Pisarri.

Statuta Tribunorum Plebis Civitatis Bononienis, — Bononiae, 1640, in fol.

Statuti fatti per la città e distretto di Bologna da Loderingo degli Andalò e Catalano frati Godenti nel 1261. Furono pubblicati dal Gozzadini nella *Cronaca di Rònzano e Memorie di Loderingo d'Andalò frate Gaudente.* — Bologna, 1851, in 8.º

Per gli statuti delle Compagnie, Arti, Università, vedi la bibliografia del ch. Bonaini nello Statuto di Val d' Ambra, alla p. 84 e seg.

Bondeno.

Capitoli e regole per il buon governo della comunità di Bondeno. — Ferrara, stamp. Camer., 1612, in 4.°

Bonifazio.

Alcuni ordini per la Podesteria di Bonifazio tra il 1200 e 1212 furono stampati dall' avv. Canale nella Storia civile, commerciale e letteraria dei Genovesi. — Genova, 1844, Tom. II, p. 417, 435.

Statuti civili e criminali del comune di Bonifazio riformati e compilati da G. B. Marzalaccio. — Genova, 1625.

Nella Biblioteca Durazzo in Genova trovasi un codice ms. in pergamena del secolo XV, contenente *Statuta et conventiones castri Bonifacii cum commune Januae.*

Bormio.

Il Rosa nel suo libro sui *Dialetti, costumi e tradizioni delle provincie di Bergamo e di Brescia* (p. 105) cita un antico statuto di Bormio, nel quale è ordinato che il comune comperi ogni anno un verro e lo allevi, lasciandolo vagare liberamente, e lo uccida e lo venda a Natale per impiegarne il ricavato ad onore di Sant' Antonio.

Bovegno (in Valtrompia).

Nell' archivio di questo comune si conservano alcuni volumi manoscritti intitolati *Annali del Comune*, i quali, oltre alle notizie amministrative ed economiche, contengono dati importanti di storia ecclesiastica e sulla giurisdizione diocesana. Vi sono pure registrati i decreti emessi da S. Carlo Borromeo in materie litigiose.

Boves.

Statuta comunitatis Bovisii denuo a R. S. C. confirmata, quibus accedunt concessiones et privilegia ab ejusdem R. C. praedecessoribus alias impetrata, item conventiones et transactiones cum vicinis comunitatibus initae, addita in fine taxa tribunalis ejusdem loci. — Taurini, 1703, in fol., typis Jo. Bapt. Vallettae imp. R. S. C. et excellen. Camerae.

Bovolone.

Ordini e capitoli per il buon governo della terra di Bovolone, giurisdizione del vescovo di Verona. — Verona, 1652, tip. fratelli Merlo.

Bozzolo.

Uno statuto del principato di Bozzolo, secondochè asserisce il sig. dott. Zucchetti, direttore del r. Archivio di Mantova, in un suo pregiato lavoro intorno agli statuti di Mantova, deve trovarsi a Guastalla.

Brazza (nella Dalmazia).

Statuta municipalia ac Reformationes magnificae Comunitatis Brachiae clariss.mis D. D. Hieronymo et Vincentio Michaeli fratribus dicata. — Utini, 1655, apud Nicolaum Schirattum ; p. 176, in 4.° La dedicàtoria e alcuni capitoli sono in italiano.

Diversi pubblici Decreti, Terminazioni, Privilegi et indulti a favore della magnif. Comunità della Brazza dedicati alli Clarissimi signori Girolamo e Vincenzo fratelli Michieli. — In Udine, 1656, appresso Nicolò Schiratti; p. 152, in 4.° Quest'opera venne pubblicata in seguito ai sopracitati Statuti. Va da un privilegio di Carlo Magno ad una Terminazione di Carlo Contarini del 1655.

Brenzon.

Capitoli ed ordini stabiliti per il buon governo della comunità di Brenzone. — Verona, senza anno, presso i fratelli Merlo.

Brescello.

Statutorum Brixilli et ejus districtus, villarum et castrorum libri tres. — Parmae, ex officina Viotti, 1572, in fol.; ripetuta a Parma dal Rossetti, 1697, in fol.

Brescia.

Secondo il Rosa (*Delle leggi di Bergamo*, pag. 31) il più antico statuto serbatosi di Brescia incomincia nel 1203 e termina nel 1227. Odorici trovò che Brescia già nel 1029 aveva ordinato qualche cosa intorno ai feudi (*De feudis statutum et ordinatum est*), e che nel 1227 corresse lo statuto speciale riguardante la Curia vescovile (*correcto statuto Curiae*). V. Rosa, l. c., pag. 30. — Verso la fine del secolo XV il pretore Marco Dandolo *regolò* lo statuto municipale di Brescia, come leggesi nell' Agostini, *Scrittori viniziani*, tomo II, p. 282.

Statuta Communis Brixiae, 1483. Edizione rarissima fatta per Tommaso Ferrando; si compone di 380 foglietti non numerati.

Obbligationes et ordines contra daciarios et debitores camerae ducalis sive communis.—Brixiae, Thoma Ferrando auctore, Brixiae, 1483.

Statuta civitatis Brixiae. — Brixiae de Pallazolo, 1490. in fol.

Statuta civitatis Brixiae, 1508, in fol.

Statuta civitatis Brixiae cum reformationibus alias editis nec non aliquibus decretis ill. Duc. D. Venetiarum. — Brixiae, apud Damianum Durlinum, 1557 sul frontespizio; in fine 1561. Ripetuta da Riccardi nel 1722 e da Vescovi in volgare nel 1776.

Una completa serie degli Statuti bresciani trovasi nella Biblioteca Quiriniana annessa all' Ateneo di Brescia.

Brianza.

Biandrate - *Statuta insignis oppidi Blanderati et ejus comitatus.* — Mediolani, ex aedibus Palatinis, in 4.°

Buje (nel Friuli).

Statuta comunitatis Buiae. Anno 1381, 8 decemb. Trovansi mss. nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, Classe V, Cod. LXIV.

Buje (nell'Istria).[1]

Statuti municipali di Buje, editi dal dott. P. Kandler. — Trieste, Lloyd, 1850. E nel giornale *Istria,* 1850, sono pagine 20 a doppia colonna.

Bulciago.

Statuti per gli abitanti di Bulciago e sua corte, del 1232. Pubblicati dal Frisi nelle *Memorie storiche di Monza.* — Milano, 1794. Tomo II, pag. 99 a 110.

Burano.

Statuta Torcelli, Maiurbii et Burani anno 1477. — Trovasi ms. nella Bib. S. Marco in Venezia, Classe V, Cod. XLVI.

Busseto.

Statuta Buxeti confirmata a serenissimo Duce Parmae, cum adnotationibus. — Parmae, Viotti, 1582; ripetuta nel 1589.

C

Cadore.

Statuta Comunitatis Cadubrii. — Venetiis, apud Patavinum, 1545.

Statuti di Pieve di Cadore. — Venezia, Poletti, 1693.

Cagli. (Vedi S. Angelo).

Cagliari.

Ordinacions de la Ciutat de Caller decretadas por la Magestat del Rey a peticion de aquella, mediant lo doctor Ber-

nard Armengach.— Caller, en la estampa de S. Domingo, 1713, in fol.

Breve Portus Kalleretani anno 1318, pubblicato dal Pardessus, *Collection de Lois Maritimes*, Tom. V, pag. 28 a 317. Una copia di questo statuto fu procurata dal prof. Bonaini per la Biblioteca privata di S. M. il re di Sardegna da quella dei Roncioni di Pisa. Vedi Sclopis, *Storia della Legislazione Italiana*, Tom. I, pag. 171.

Calazia.

Super statutis municipalibus civitatis Calatiae observationes Nicolai de Simone. — Napoli, 1740, 4.°

Caldesio.

Carta di regola della Comuntà di Caldesio nella Naunia. — Ms. del secolo XVI conservato nel castello di Thurn. Vedi T. Gar, *L' Archivio del Castello di Thurn.*

Altra carta di regola della stessa Comunità. 1586.

Caldiero e Bardolino.

Ordini e regole pel buon governo delle comunità di Caldiero e Bardolino (confermate dall'Ecc. Senato con Ducale 15 agosto 1691). — Verona, fratelli Merli.

Calpuno.

Statuta Calpunii, 1196. — Pubblicato dal Frisi, *Memorie di Monza*, Tomo II, pag. 78 e 79.

Caltagirone o **Calatagirone.**

Consuetudines urbis Calataieronis. — Furono approvate dal re Federico nel 1299. Serbansi mss. nella R. Segrezia di quella città.

Consuetudini di Catalgirone. — In un volume ms. della libreria comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Calto.

Capitoli ed ordini pel buon governo della Comunità di Calto. — Ferrara, Stamp. Camer. S A. in fol.

Camerino.

Statuta Civitatis Camerini. — Camerini, 1585, in fol.

Cambursano.

Statuti mss. del 1599. — Esistono in Torino presso l'Archivio generale del Regno.

Campiglia.

Statuti della terra di Campiglia fatti nell' anno 1495 con alcune deliberazioni di quel comune dal 1509 al 1526. — Codice membranaceo della Biblioteca pubblica di Siena, segnato B. II 18, in fol., di carte 24.

Campione.

Liber statutorum moralium, civilium et criminalium loci Campilioni, jurisdictionis in temporalibus et spiritualibus Rev. DD. abatis insignis ecclesiae et almi monasterii sancti Ambrosii maioris Mediolani et comitis etc. — Mediolani, typis Ramellati, 1639. Ripetuta in Venezia, per Antonio Bartoli, 1736. A quest'ultima edizione va annesso un libriccino, di pag. 33, intitolato *Novissimae taxationes,* che contiene una minuta tariffa giudiziaria.

Campofreddo.

Statuti di Campofreddo. — Sono mss. nella Bib. civica di Genova. V. Olivieri, op. cit., p. 238 e 239.

Campo San Pietro.

Privilegio di Campo San Pietro e registro di altre carte ducali e decreti. Ms. n. 74 nell' Archivio del Tribunale d' Appello in Venezia.

Canale.

Statuta Canalium impensa et labore Francisci Garoni 1530, in fol. (senza indicazione del luogo dove fu stampato).

Canneto.

Statuta Canneti, in quo infrascripta continentur: statutum in civilibus, item in criminalibus, item de damnis datis, item de stratis et pontibus. (*In fine*) Incepti fuere 12 junii 1576, et finiti 6 julii ejusdem anni. Ms. presso il ch. prof. Valsecchi di Padova.

Cannobbio.

Ebbe questo paese statuti proprii, come leggesi nel Giovanetti, *Commentario degli statuti Novaresi*, pag. 25.

Caorle.

Statuto ms. nella Biblioteca di San Marco in Venezia, Classe II, Codice 39.

Capo d'Argine. (Nel Veneto)

Statuta Capiti Aggeris. Ms. nella Bib. di S. Marco in Venezia, Classe V, Lat. Cod. 83.

Capodistria. V. *Giustinopoli* (Istria).

Capua.

Prima parte della Cancelleria di tutti i privilegii, capitoli, lettere regie ed altre scritture della città di Capua dall'anno 1109 fino al 1570 ridotte per ordine alfabetico da G. A. Manna. — Napoli, presso Orazio Salviani, 1588, in 4.°

Carnia o **Cargna.**

Statuti della Carnia raccolti da Agostino Spinetta. — Venezia, 1740, in 4.°

Casale o Casale S. Evasio.

Statuta Comunis Casalis facta et compilata tempore et sub felici regimine dominationis illust. princ. Galeat. Vicecomitis. Si trovano nell' Opera *Monumenta Historiae Patriae*, Tomo II, pag. 925 a 1084, e furono tratti da un Codice dell' Archivio della città di Casale.

Casalgrande (nel Modenese). Vedi *Arceto.*

Casalmaggiore.

Statuta Casalis majoris. — Mediolani, 1517, in fol.; altra edizione se ne fece in Milano per i fratelli da Ponte, 1590, ed una in Casalmaggiore per Antonio Guerrino, nel 1598, e finalmente altra con aggiunte in Milano per Malatesta, 1717, in fol.

Statuta et ordines collegii Nobilium, Jurisperitorum, Judicum et collegii Notariorum et Causidicorum Casalis majoris. — Mediolani, Mazzucchelli (senza data) in fol.

Cascia.

Statuta Casciae. — Casciae, 1545. Dalla stamperia di Luca Bina, secondo il Vermiglioli *(Biografia degli Scrittori Perugini*, Tom. I, pag. 306).

Castellalto. (Vedi *Telvana*).

Castel Fiumese.

Statuti ed immunità della comunità e podesteria di Castel Fiumese. — Bologna, 1703, in fol.

Castello.

Statuta Civitatis Castelli. — Castell. 1538, in fol. Sono citati nel t. II, pag. 409, del catalogo della Biblioteca Barberina.

Castello di Colonna.

Statuti del Castello di Colonna; copia dell'anno 1548. —

Codice cartaceo della Biblioteca Pubblica di Siena, segnato B. IV. 28, in 4.°, di carte 85.

Castelmarte.

Statuti formati ed intimati dal Capitolo di Monza agli abitanti di Castelmarte del 1237. Furono pubblicati dal Frisi, *Memorie di Monza.* — Milano, 1794, tomo II, pag. 108 a 110.

Nuovi statuti dell' anno 1247. Pubblicati nell' opera citata tomo II. pag. 115 e 116.

Castelnuovo. (Liguria).

Statuta civilia Castrinovi. — Vedi Olivieri, opera citata, pag. 182.

Castelnuovo di Val di Cecina.

Nel Targioni, *Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana,* ediz. seconda, Tomo III, pag. 422 e 425, vi hanno indicazioni sopra uno statuto inedito di questa terra approvato nel 1525.

Castel Porpetto. (Nel Friuli).

Statuto manoscritto esistente nell'Archivio dei conti Frangipani nel loro castello di questo nome. Serviva anche pel comune di Porpetto.

Castiglione delle Stiviere.

Il chiariss. sig. avv. Zucchetti, benemerito direttore del r. Archivio di Mantova, in un suo pregiato opuscolo intorno agli statuti di quella provincia, avea fatto conoscere che questo paese ebbe anticamente uno statuto proprio e che solo più tardi si resse collo statuto Alessandrino, autore del quale fu Alessandro Gonzaga ; ma il nuovo differiva pochissimo dal vecchio.

Il conte Carlo d' Arco, cultore egregio degli studii storici, ci scrive conservarsi quello statuto nuovo nella r. Biblioteca di Mantova ed essere così intitolato :

Statuta civilia et criminalia civitatis Castillionis a Stiveriis. Essi furono compilati o raccolti da Ferdinando Gonzaga Principe di Castiglione nel 1664.

Castiglione Fiorentino.

Statuta comunitatis Castilionis. — Perusiae, per Hieronymum Francisci Baldassaris de Cartholariis, 1535, die 24 nov., in fol. Sono divisi questi rarissimi statuti in cinque libri, e in fronte di ciascuno vi è un S. Michiele Arcangelo col drago sotto i piedi, e il motto: *Sub umbra alarum tuarum protege Castillonenses.*

Deliberazione del Granduca Cosimo I, per l'annullazione di una Rubrica dello Statuto di Castiglione del dì 27 agosto, 1557. — Leggesi nel tomo III della *Legislazione Toscana* del Cantini, a pag. 207.

Castiglione (Sicilia).

Consuetudini di Castiglione approvate da re Martino nel 1392. — Stanno mss. nell' archivio del comune, e in un volume ms. della libreria comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Castiglione del Lago.

Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di S. E il signor Duca Ascanio della Cornia, Marchese di Castiglione del Lago e Chiugi. — Siena, 1570, 4.º. La prefazione porta la data di Roma del 1570. In fine ad un esemplare veduto dal Vermiglioli *(Bibliografia storico-perugina)* v'erano altri provvedimenti presi dal marchese Diomede della Cornia dati dal Palazzo di Castiglione del Lago li 16 febbraro 1592.

Castro e **Ronciglione.**

Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis per serenissimum Ducem Octavium Farnesium. — In terra Valentani, 1554, in fol.

Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis. — Roncilione, 1648, in fol.

Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis editae per Ducem Octavium Farnesium, anno 1558, *novis typis demandatae regnante Raynuccio Farnesio II, Duce VII. Nunc demum in hac novissima editione Taxa Farnesiana per extensum accedit. Roncilione ac Lucae,* 1751, *expensis Dominici Antonii Zenti bibliopolae.* — Viterbii, typis Salvatoris et Jo. Dominici Marescandoli, in fol.

Castua (nell' Istria).

Statuto di Castua. — È citato dal Kandler. V. *Giustinopoli.*

Catania.

Consuetudines urbis Cataniae. — Panormi, 1501, in fol. Coi commentarii di Cosimo Nepita e di altri.

Consuetudini di Catania approvate dal re Lodovico nel 1343. — Trovansi in un volume ms. della Biblioteca comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Cattaro (Dalmazia).

Statutorum civitatis Cathari (Liber?). Ms. in foglio di carte 119, citato dal Valentinelli nel suo *Specimen Bibliographicum de Dalmatia* etc. — Venetiis, Cecchini, 1842, a pag. 23, e posseduto dal sig. Matteo Capor podestà di Curzola.

Statuta civitatis Cathari. — Venetiis, apud Rubertum Mejettum, 1616, in 4.°, p. 343. Segue agli statuti la narrazione di *Ea quae evenerunt inter serenissimam Venetorum Rempublicam et magnificam civitatem et comunitatem Cathari* (nel 1420).

Puossi consultare la scrittura intitolata *Storia e legislazione di Cattaro nel medio evo*, che leggesi nell' *Osservatore Dalmato*, 1851, n.i 119, 123, 138.

Cavallermaggiore.

Statuto ms. senza data. Trovasi in Torino nell' Archivio generale del Regno.

Cecina.

Statuti inediti del comune di Cecina. Stanno nell'undecimo fascicolo dell' *Appendice* alla *Letture di Famiglia* (pag. 673). — Firenze, tipogr. Galileiana, 1857.

Celle.

Statuta Cellarum anno 1710. — Sono mss. nella Biblioteca civica di Genova. Vedi Olivieri, l. c. p. 238.

Ceneda.

Statuta Cenetae.—Cenetae, apud Claserium 1609, in 4.°; e Venezia, 1742 e 1772.

Ceneselli.

Capitoli con aggiunte e regole per il buon governo della Comunità di Ceneselli. — Ferrara, in 4.°

Centallo.

In hoc volumine describuntur capitula et statuta incliti oppidi Centalli edita ad utilitatem reipublicae dicti loci Centalli. — Taurini, apud Franciscum Dulcium et socios, 1572.

Statuti, con conferme, riforme di tassa e di emolumenti giudiciali, transazioni ecc. 1427—1570. — Torino, edit. Luigi Pizzamiglio, 1605.

Cento.

Statuto della terra di Cento con l' approvazione di Filippo cardinale Calderini vescovo di Bologna in data di Cento 15 settembre 1460. — Vedi Orlandini, *Scrittori Bolog.*, p. 318.

Statuta terrae Centi nuper reformata anno 1607. — Ferrariae, apud Baldinum, 1619, in fol.

Breve Clementis XIII Papae, quo civitati Centi privilegia Clementis VIII restituuntur. — Bononiae, typis a Vulpe, 1759, in fol.

Bulla Benedicti XIV Papae, qua illustris terra Centum

nuncupata in civitatem erigitur et instituitur. — Bononiae, typis Longhi, 1755, in fol.

Capitoli sopra il Ghetto degli Ebrei di Cento del card. Durazzo legato di Ferrara. — Ferrara, Suzzi, 1626, in fol.

Ceriana.

Statuti di Ceriana. (Sono del secolo XVII). Si conservano mss. nella Biblioteca civica di Genova. V. Olivieri, l. c., p. 238-239.

Cervia.

Statuta civitatis Cerviae. — Ravennae, 1588, in fol.

Cesana.

Statuto di Cesana del 1392 fatto da Gio. Galeazzo conte di Virtù, Duca di Milano ecc. Imperiale Vicario di Feltre, Belluno, conte di Cesana ecc. È ms. presso il chiarissimo avv. Ferro di Treviso, possessore di una ricca collezione di statuti d'Italia con le varie edizioni di essi.

Cesena.

Incipiunt laudabilia statuta floride et alme civitatis Cesene. — Venetiis, per Johannem et Gregorium De Gregoriis, 1494.

Capitoli del Consiglio e Conservatorio della città di Cesena di nuovo riformati nell' ottobre del 1607. — Cesena, per Francesco Raverio, 1608, in fol.

Cherasco.

Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci, celeberrimi, nobilis et antiqui, fortissimique Pedemontanae regionis propugnaculi, in quibus tam civilia quam criminalia, nec non ecclesiastica et politica, caeteraque omnia continentur, quae optime constitutae, recteque gerendae Reipublicae conveniunt et ut jacent ex originali desumpta, una cum indice rubricarum. — Augustae Taurinorum, ex typographia Jo. Jacobi Rustis, 1642. Un Vol. in 4.° grande di pag. 298. Di questi statuti e di altri

documenti relativi a Cherasco conservati nell'archivio della città porge un copioso indice l'Adriani nell'*Appendice* al *Calendario Generale del Regno.* — Torino, 1857, Unione Tipografica editrice.

Negli archivi della città di Cherasco si conservano due esemplari mss. degli statuti municipali; il primo, originale, in pergamena, del secolo XIV, è di fogli 105, e contiene con leggiere modificazioni in alcuni capitoli tutti gli statuti dati alle stampe nel 1642. L' altro esemplare cartaceo, del secolo XVI, contiene nei primi 160 fogli gli stessi statuti che si leggono nel predetto codice originale in pergamena, ma in alcune parti diversifica dal volume a stampa e dal codice membranaceo sì pel diverso ordine dato talvolta alla materia che per maggiore abbondanza di capitoli.

Chieri.

Statuti, capitoli ed ordinamenti del comune di Chieri. (Anno 1311 nel mese di aprile). Si trovano in compendio nel Tomo II, della *Storia di Chieri* del cav. Luigi Cibrario, Torino, 1827, per l'Alliana.

Statuti sopra l' ospizio della società di S. Giorgio del popolo di Chieri, dell' anno 1321. Sono nell' opera suddetta, in dialetto piemontese. L'illustre cavaliere Cibrario di luogo in luogo vi contrappose brevi riscontri del latino. Una piccola parte dei medesimi statuti si legge stampata a faccie 136 della *Grammatica Piemontese* del medico Maurizio Pipino.

Capitoli, statuti e privilegii riguardanti allo stabilimento di un pubblico banco d' imprestito in Chieri. Si leggono nel volume predetto del cav. Cibrario, a pag. 385.

Statuta societatis beati Georgii populi Cheriensis (Secolo XIV). Si trovano nell'opera *Monumenta historiae patriae.* — Augustae Taurinorum, 1838. Alcuni di questi statuti portano la data del 1269.

..Statuto ms. Copia del 22 aprile 1406. Esiste nell'Archivio generale del Regno in Torino.

Chioggia.

Statuti. Si conservano mss. nella Biblioteca S. Marco in Venezia. Cod. d. lat. Classe V. Cod. 33 e 69. Uno è del 1246.

Redazione delle leggi di Chioggia corredata di documenti. — Chioggia, Stamperia municipale, 1798.

Chivasso.

Statuta municipalia, privilegia, franchigia et immunitates incliti oppidi Clavasi, expensis vero magnifici Senatus eiusdem loci, una cum repertorio secundum ordinem alphabeti. — Impressa per Franciscum Garonem de Liburno Burgensem Clavasii, die septimo februarii, anno Domini 1533, in fol.

Cittadella. (Nel Veneto).

Statuta Cittadellae 1407. — Ms. presso il Tribunale di Appello in Venezia. La parte relativa all' agricoltura fu pubblicata dal chiarissimo A. Gloria nella sua opera premiata dalla Società d'incoraggiamento di Padova « Dell' Agricoltura nel Padovano. » Vedi *Montagnana.*

Città di Castello.

Statuta civitatis Castelli. — Castelli, 1538, in fol.

Reformatio civitatis Castelli super modo actitandi in causis civilibus etc. — Perusiae, 1579, in 4.°

Civenna e **Limonta.**

Statuti civili e criminali delle terre ed uomini di Civenna e Limonta, jurisdizione in temporale e spirituale dell' abate del monastero di S. Ambrogio di Milano e riformati dall'abate Sebastiano Contarini. — Milano, Ramellati, 1640, in 4.°

Altra ediz., Milano, 1687, di Marcantonio Pandolfo Malatesta.

Civitavecchia.

Statuto antico di Civitavecchia volgarizzato (per Bartol. de ser Giovanni da Toscanella vicario della detta terra) *l'anno*

1451, *e pubblicato per la prima volta come è in un vetusto codice membranacco dell'Archivio comunale della predetta città.* Trovasi a pag. 489 dell' opera *Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all' anno* 1848, scritta da Monsignor Vincenzo Annovazzi, Arcivescovo d' Iconio. — Roma, Ferretti, 1853.

Statuto del commercio e del consolato del portofranco di Civitavecchia. — Civitavecchia, 1742, in 4.º

Cividale.

Statuta terrae Civitatis Austrie, 1378. Si conserva ms. in un bellissimo codice in pergamena di 50 pagine, presso l'archivio della città di Cividale. Un altro codice è presso il co. Francesco Caiselli in Udine.

Aggiunta ed approvazione di numero 37 *statuti sotto il doge Pasquale Cicogna, mandati in copia a Sante Contarini podestà di Cividale nel* 1589.

Capitoli stabiliti da Girolamo Gradenigo per la serenissima Repubblica Provveditore a Cividale, approvati con la Ducale 4 *aprile* 1602. Stampa di 14 pagine. — Udine, Schiratti, 1682.

Cladrecis (nel Friuli).

Statuto. Fu pubblicato dal ch. ab. Bianchi nei *Documenti Friulani.* — Udine, tip. Turchetto, 1845.

Codigoro.

Capitoli e regole per il buon governo della comunità di Codigoro. — Ferrara, Stamp. Camerale, 1718 e 1750, in 4.º

Collalto.

Statuta Collalti jussu Ill. et Ex., D. D. Jacobi Comitis de Collalto avitae justitiae ex asse haeredis, anno 1748 *exarata.* Esistono in originale presso i principi Collalto nel loro castello di questo nome, e in copia dal ch. sig. Francesco Scipione Fapanni di Venezia.

Cologna (nel Veneto).

Jus municipale Coloniense. — Venetiis, 1593 ; ed altra edizione: Coloniae Venetorum, 1762.

Comacchio.

Statuta. Ms. in caratteri gotici, nell' Archivio comunale di Ferrara.

Breve, sive concessiones et gratiae Universitati et hominibus civitatis Comacli concessae a S. S. D. N. Clemente VIII. — Ferrariae, apud Baldinum, 1599, in fol.

Constituzione del card. Legato di Ferrara Francesco Carafa pel buon governo della città di Comacchio e sue attinenze. — Comacchio, 1780, in 4.°

Como.

Il Rovelli nella *Storia di Como* scrive, che esisteva in quella città nel 1219, un codice o libro di statuti che furono poi riformati nel 1297 (secondo il Cantù, *Storia di Como,* nel 1396).

L'illustre cav. E Cicogna ci fu cortese delle seguenti indicazioni intorno ad un Codice cartaceo in fol. del secolo XVI segnato col n. 2703 della sua preziosa collezione di manoscritti. « È intitolato: *Volumen Statutorum Comi.* Comincia. *In nomine sancte ac individue Trinitatis feliciter. Amen. Contingit quod statuta et ordinamenta Comunis civitatis Cumane propter guerrarum nimis acriter regnatarum turbines etc.* Finisce a carte 268, colle parole: *Cod. de decurionibus, Lib. X, ubi glos.*

Questi statuti furono riformati per comando di Francesco Sforza Visconti, duca di Milano, dai giureconsulti Sillano de Nigris e Pietro Cotta nel 1458, come rilevasi dal decreto ad essi premesso. Precedono gli statuti giudiziarii, seguono quelli dell' officio del podestà di Como, gli statuti del Collegio dei notai della città e del vescovato di Como, gli statuti del maleficio, da ultimo gli statuti delle cause civili. »

Conegliano.

Statuta et provisiones ducales terrae Coneglani. — Coneglani, typ. Marci de Claveriis, 1610, in fol. Un' altra edizione se ne fece in Venezia nel 1670. Vedi il pregiato lavoro del prof. C. Foucard, del *Governo Veneto in Conegliano*, 1339—1797. — Venezia, tip. del Commercio, 1857.

Conselve.

Raccolta di parti ed ordini della Vicaria di Conselve fatta (da Pietro Lavajolo) *d' ordine di Claudio Mussato Vicario l' anno 1641 ed ultimamente perfezionata di commissione di Francesco Orsato Vicario.* — Padova, Crivellari, 1643, in fol.

Cora.

Statuta civitatis Corae. — Romae, 1732, in 4.°

Cordovado (nel Veneto).

Statuta Cordovadi. Esiste ms. nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, Classe IV, Cod. 52, in pergamena, alla pag. 125.

Correggio.

Statuta civitatis Corriggiae. — Mutinae, Suliani, 1675, in fol.

Corenno. Vedi *Dervio.*

Corleone.

Consuetudini di Corleone approvate da re Alfonso nel 1430. Sono mss. nell'Archivio del Comune, e in un volume della biblioteca comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Cormons. V. *Gorizia.*

Corniglio e Rigoso (nel Parmigiano).

Statuti mss. del secolo XVI. Sono nell' archivio di Stato di

Parma in lingua latina, ed una traduzione italiana conservasi nella Biblioteca ducale.

Corsica.

Statuti civili e criminali dell'isola di Corsica. — Genova, 1571.

Statuti di Corsica. — Bastia, 1602.

Statuti civili e criminali dell' isola di Corsica. — Genova, 1602.

Statuti civili e criminali dell' isola di Corsica. — Bastia, 1654.

Statuti civili e criminali di Corsica, pubblicati con addizioni inedite e con una introduzione di Gio. Carlo Gregorii, volumi due. — Lione, stamperia di Dumoulin, 1843.

Cosenza.

Privilegii e capitoli della città di Cosenza e suoi casali, concessi dalli re di questo regno di Napoli, confermati e di nuovo concessi per la maestà Cesarea e per la serenissima maestà del re Filippo nostro signore. — Napoli, in fol.

Cotignola.

Statuta Cotignolae. — Ravennae, tipys de Paulis, 1622, in fol.

Crema.

Statuta Civitatis Cremae. Impress. Brixiae per Miniatum Delsera Florentinum, ad petitionem nobilium virorum suprascriptae terrae Cremae et districtus. An. MCCCCLXXXIII, Kal. Aprilis, in fol. — Sta nella Biblioteca Ambrosiana.

Statuta municipalia civitatis Cremae. — Venetiis, 1536: ripetuta a Crema nel 1723.

Cremella.

Statuti di Gerardo II dal Pozzobonello, arciprete di

Monza, per i sudditi della chiesa Monzese in Cremella e sua Corte, del 1262. Pubblicati dal Frisi nelle *Memorie di Monza.* — Milano, 1794, tom. II, pag. 129.

Cremona.

Statuta Cremonae. — Brixiae, per Boninum de Boninis de Ragusia, 1485, die XV novembris, in fol.

Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excussa et cum archetypo collata, additis quam plurimis; quae omnia sequenti pagella indicantur, cum indice rerum memorabilium copiosissimo et altero titulorum sive rubricarum statutorum. Cremonae, apud Cristophorum Draconium et Petrum Bozolam socios. Anno humanae salutis 1578, in fol.

Statuta civilia civitatis Cremonae. — Ivi, per il Draconio, 1588.

Privilegium magnificae Comunitatis Cremonae, anno MCCCCLXXXXIX. Nell' *Archivio Storico*, Tomo VII, parte prima (*Annali Veneti di Domenico Malipiero*, Dispensa I.). — Firenze, 1843, pag. 570.

Crespino.

Ordini e provvisioni della riviera di Crespino intorno al lavoriere degli argini. — Ferrara, Baldini, 1612, in. 4.°

Crevacuore.

Constitutiones civiles et criminales, decreta, edicta et statuta nova, et antiqua reformata, et condita ab illustrissimo D.D. Besso Ferrerio de Flisco, Masserani Marchione, Crepacorii, Lavaniae etc. Comite. — Augustae Taurinorum, apud Cristophorum Bellonum, ducalem typographum, 1583.

Cuccagna (nel Friuli).

Statuto di Cuccagna. Fu compilato nel 25 maggio 1326. Esiste nella biblioteca dei conti Maniago in Maniago.

Cuneo.

Statuta civitatis Cunei. — Taurini, 1590, in fol., ex typ. Johannis Michaelis et Johannis Francisci de Cavalleriis.

Privilegii, prerogative, immunità, concessioni, transazioni, et patti di diversa sorte, concessi dalli serenissimi duchi di Savoja alla città di Cuneo et suo mandamento, et insieme altre convenzioni tra detta città et terre circonvicine. — In Torino, presso l'erede del Bevilacqua, 1590, in fol.

Curzola (nella Dalmazia).

Liber Legumet statutorum civitatis et insulae Curzulae, jussu illustrissimi excellentissimique D. Jo. Baptistae Grimani Prov. Generalis Dalmat. et Alban. typis editus, ducante Serenissimo D. Francisco Ericcio Venetiarum Principe, atque vigili instante comitatu illustrissimi D. Federici Molino. — Venetiis, MDCXLIII, ex typographia Pinelliana in 4.° Alcuni esemplari hanno falsificata la data, ch'è ridotta a 1693.

Gli statuti latini hanno la versione italiana a fronte. Dall' ordine stampato del Provveditore Grimani rilevasi che nel febbrajo del 1642 egli imponeva agli uomini di Curzola di mandare fra tre mesi alle stampe il loro statuto rimasto *fino allora* manoscritto. Di esso è fatto particolare discorso nell'*Archiv für osterreichiker Geschichtquellen*, vol. I, fasc. III e IV pag. 518-530. Possono essere pure consultate utilmente le pag. 509-581 del suddetto Archivio, vol. I, fasc. III e IV, e le pag. 361-422, vol. VII, fasc. III e IV, dovute al Dott. Gustavo Wenzel, sui rapporti politici di Curzola, nonchè la scrittura che ha per titolo *Regime e statuto municipale di Curzola* inserita nell' *Osservatore Dalmato*, 1851, n.i 17, 26, 39, 58.

Uno statuto manoscritto di Curzola del 1428 viene indicato dal Valentinelli a pag. 30-31 del suo *Specimen Bibliographicum de Dalmatia* etc. Venetiis, Cecchini, 1842.

Leggesi nel Bonaini, *Appunti allo statuto di Valdambra*, Pisa, tip. Nistri, 1848, pag. 196 quanto segue :

« Statuta insulae Curzulae, latin. ital. Venetiis, 1614.

« Lo statuto principale è del 1214. La edizione venne fatta
» per ordine del Provveditore veneziano in Dalmazia ed Alba-
» nia Gio. Battista Grimani con una riforma del 1394 e varie
» addizioni e spiegazioni fatte in epoche posteriori. Il Pardessus
» ne ha pubblicati i capitoli 82 e 127 (*Lois Maritimes*, tom. V,
» pag. 96). Sta scritto poi esser certo che invaleva in questa
» terra da lunga età un diritto comune marittimo consistente
» nei Basilici, e probabilmente nella compilazione conosciuta
» nel medio evo sotto il nome di Legge Rodia. »

Vi dev'essere abbaglio; l'edizione comandata dal Grimani, cioè la prima fattasene, è posteriore al 1614, come fu detto già, e come ricavasi dalla descrizione che della stampa 1643 fa il Valentinelli nella sua *Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro* a pag. 231. Sennonchè una sessantina di pagine dopo, cioè a pag. 297 della stessa opera, il medesimo sig. Valentinelli cita codesta pretesa edizione del 1614 e le parole del Bonaini.

D

Dalmazia.

Meritano di essere consultati i due seguenti scritti: 1.° *Stato politico e giudiziario delle città marittime e delle isole dalmate nel medio evo, desunto dai loro Statuti*: sta nel giornale *Dalmazia*, anno 1845, n.i 25 e 28; 2.° *Leggi ed usi notabili dei Comuni Dalmati nel medio evo*: sta nell' *Osservatore Dalmato*, anno 1851, n.i 79 e 81.

Dervio e Corenno.

Statuta communitatis Dervii et Coreni. — Ms. presso il prof. Valsecchi di Padova.

Deruta.

Statuto ms. compilato al tempo di Eugenio IV. Conservasi nell' archivio comunale di Perugia. V. *Archivio Storico*, edito dal Vieusseux, vol. XVI, parte I, pag. 321, n.° 2.

Diano.

Statuto di Diano. — Conservasi ms., senza data, in Torino nell' Archivio generale del regno.

Conventiones Dianensium contractae cum Genuensibus, immunitates, privilegia etc. — Genuae, 1584, in 4.°

Anche dopo scadute le antiche franchigie continuô Diano, detto pure Diano-Castello, a godere fino al 1801 gli effetti di un privilegio mercè cui poteva eleggersi il podestà ed aveva il diritto di farsi regolamenti per l' interna polizia.

Dinazzano (vedi *Arceto*).

Dolceácqua.

Il ch. sig. Girolamo Rossi, autore di una pregevole *Storia di Ventimiglia.* — Torino, 1857, ci fa sapere esistere gli statuti di Dolceacqua dell' anno 1426 scritti su carta bambaggia presso il marchese Giovanni Battista Doria genovese.

Domodossola.

Statuta Curiae Matarellae Vallisque Vigletii. — Mediolani, 1700, in 4.°

Statuta Curiae Matarellae Domi Ossulae. — Mediolani, in fol. (senza data). Vedi *Matarella.*

E

Emilia.

Constitutiones, edicta et bannimenta legationis Emiliae. — Forolivii, 1702, in 4.°

Elpidio.

Statuta terrae Elpidii. — Maceratae, 1571, in fol.

Este.

Decreta et privilegia magnificae comunitatis Este impressa sub anno Domini 1629. — Patavii, apud Pasquatum, in 4.°; ripetuta a Venezia per Michele Pleonich nel 1726.

F

Faenza.

Statutum Faventinum circa officiales custodiae, anni 1492. — Vedi Muratori, *Rer. Ital. Script.*

Lo statuto di Faenza fu edito con quello della Marca d'Ancona nel 1524 e poi a parte nel 1527.

Fano.

Statuta civitatis Fani. — Phani, per Hieronymum Soncinum, 1508, in fol.

Secondo l' Amiani, *Memorie istoriche della città di Fano.* — Fano, 1751, gli statuti vennero riformati successivamente negli anni 1434, 1448, 1463, 1473, 1475 e 1478.

Feltre.

Nella *Storia degli Scrittori Viniziani* dell'Agostini, tom. I, pag. 49, leggesi: « Lodovico Foscarini a benefizio di quel popolo (di Feltre), compilò le leggi municipali (verso la metà del secolo XV) essendo versatissimo in tali materie; per la quale fatica si acquistò merito assai distinto, ciò risultando da una ducale del doge Foscari posta in fine del codice n.° CCXXXVIII, in 4.° della Biblioteca Soranzo. »

Statuta civitatis Feltriae ejusque districtus. — Venetiis, apud Gryphium, 1551, in fol.

Statuta Civitatis Feltriae. — Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1749, in 4.° Edizione con due diversi frontespizii.

Fermo.

Statuta Firmanorum. — Firmi, 1589, in fol.

Il chiariss. Avv. De Minicis nella sua opera *Cenni storici e numismatici di Fermo.* — Roma, 1839, accenna a un' edizione dello statuto di Fermo fatta a Venezia per cura di Marco Martello nel 1507.

Ferrara.

Per gli antichi statuti di Ferrara del 1208 veggasi Sclopis, *Storia della Legis. Ital.* Tom. II, pag. 112, Muratori, *Antichità Estensi,* Part. I, c. 39 e *Antiq. Ital. Maed. Aevi,* Tom. II, IV e V.

Statuta Civitatis Ferrariae per Severinum Ferrariensem, 1476, in fol. Edizione rarissima. Vedi Antonelli *Ricerche bibliografiche sulle edizioni Ferraresi del secolo XV.* — Ferrara, 1830, p. 33-35.

Statuta Ferrariae nuper reformata. — Ferrariae, apud Franciscum de Rubeis, 1534, in fol.

Capitoli et ordini del Serenissimo sig. Don Alfonso II duca di Ferrara sopra la milizia et ordinanza dello Stato ecc. — Ferrara, per Valente Panizza, 1560; ed ivi presso Baldini, 1596, in 4.°

Statuta Urbis Ferrariae 1561. Sono citati dall' Argelati.

Eadem. — Ferrariae, typis de Rubeis, 1566, in fol. Molti esemplari portano in fine la data del 1567.

Statuta Urbis Ferrariae. — Mediolani, 1567, in fol.

Statuta Ferrariae. — Jo. Bapt. Pigna collectore, Ferrariae, 1567.

Eadem. — Ferrariae, 1590, in fol.

Statuta Urbis Ferrariae reformata anno domini 1567, *novissime excussa, quibus accessere quae sequens pagina indicabit, anno Domini* 1624. — Ferrariae, apud Franciscum Succium, in fol.

Statuta, provisiones et ordinamenta magnificae Civitatis Ferrariae nuper reformata cum novissimis provisionibus etc., anno Domini 1634.

Statuta Urbis Ferrariae reformata A. D. 1567 *novissime excussa* 1690 *ex Typ. Cam.* (Ferrariae), in fol.

Eadem, cum lucubrationibus Herculis Pignantii. — Ferrariae, typis Pomatelli 1694 in fol., vol. 2.

Bandi generali ed ordini del Card. Aldobrandini emanati nel tempo della sua legazione in Ferrara il 15 aprile 1558.

Costituzioni Aldobrandine sopra la riforma delle sportule e salarii dei giudici, notai ec. — In Ferrara, 1598.

Erectio et constitutiones almae Rotae Ferrariae ejusque ducatus a P. P. Clemente VIII promulgata Ferrariae. — Baldinus, 1599.

Statuta et Provisiones et Decreta Gabellarum Ferrariae. — Ferrariae, apud Baldinum, 1602.

Eadem. — Ferrariae, apud Franciscum Succium, 1624, in fol.

Collectio omnium constitutionum, bullarum, decretorum, edictorum, gratiarum et provisionum a die devolutionis Ferrariae ad Sanctam Sedem usque ad annum 1616. — Ferrariae, apud Baldinum, 1616, in fol.

Index statutorum Ferrariae a Caesare Foliano concinnatus. — Ferrariae, apud Franciscum Succium, 1625, in fol.

Constitutiones Francisci Cardinalis Cennini civiles et criminales super reformatione tribunalium legationis Ferrariae. — Ferrariae, apud Succium, 1626, in 4.°

Privilegia summorum Pontificum, constitutiones, indulta et decreta Urbi Ferrariae concessa ubique ad annum 1632. — Ferrariae, S. A. Apud Franciscum Succium.

Privilegia summorum Pontificum, constitutiones, indulta et decreta Urbi Ferrariae concessa ab anno 1598 usque ad 1659. — Ferrariae, Succius, 1659, in fol., vol. 3.

De re judiciaria costitutiones et decreta ab. Em.° Card. Legato Carafa promulgata. — Ferrariae, typis Camer., 1785, in 4.°, vol. 2.

Nuovi ordini del Giudice de' Savi Alberto Bonacossi, e provvisioni intorno al buon governo del comune di Ferrara, con la tabella de' salariati. — Ferrara, Suzzi, 1622, in 4.°

Capitoli (del Card. Legato Cennini) *sopra il ghetto degli*

Ebrei. — Ferrara, Succi, 1627, in 4.° Fu più volte ristampato.

Constitutio Card. T. Renati Imperialis super reformatione Fori. — Ferrariae, ex typographia Camerali, 1695, in 4.°

Capitoli attinenti all'obbligo degli Ebrei forestieri, estratti dalla regola generale dell' Università di Ferrara. — Ferrara, S. al n. tip., in fol.

Regola per ricavarsi gli annui aggravii per le spese che occorrono alla nazione ebrea. — Ferrara, stamp. Camerale, 1704, in fol. Più volte ristampato.

Zuffi Giovanni. Riforme municipali dimandate nel 1847 dalle Autorità Ferraresi. — Ferrara, 1848, in 8.°

Buon numero di Regolamenti, Capitoli ed Ordinanze antiche e moderne relative al comune di Ferrara trovasi indicato nel *Saggio di una Bibliografia storica Ferrarese*, compilato dal canonico Giuseppe Antonelli, bibliotecario di Ferrara. — Ferrara, Abramo Servadio, editore, 1851, da pag. 38 a pag. 45.

Ficarolo.

Capitoli e regole per il buon governo della comunità di Ficarolo. — Ivi, Filoni, 1692, in 4.°

Finale.

Statuta decreta et ordines Marchionatus Finarii. — Mediolani, 1626, typis Malatesti.

Edizione ripetuta nel 1636, e poi nel 1667, in fol.

Vi si aggiunge in fine il giuramento di fedeltà, patenti, ordini e privilegii per lo Stato di Finale dopo che l'Impero ne ha preso il possesso. Vi sono pure alcune patenti del re Filippo II di Spagna.

Firenze.

Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV. — Friburgi, (Florentiae) apud Michaelem Gluck. Tom I, sine anno, Tom. II, 1778, Tom. III, 1783, in 4.° « Questa è una compila-

zione di molte leggi e deliberazioni della repubblica fiorentina fino da' tempi antichissimi fatta senz' annotare l'anno delle medesime, di che a ragione si lagna il D. Laminella Lezione XVI delle *Antichità Toscane*, pag. 522. Questa, ch'è la più moderna, ed a cui ora si ricorre, fu fatta per opera di Matteo Corbinetti, di Gio. Caccini, di Bernardo Berardi, di Lodovico della Badessa, e d'Antonio degli Abbizzi, accompagnati da Bartolommeo de' Volpi da Soncino e da Pietro di Castro, i quali leggevano nello Studio Fiorentino, ed approvata nel dì 13 dicembre 1415. (Ammirato, *Storia Fior.*, Lib. XVIII, pag. 876). Questa collezione di Statuti, il cui originale trovasi nell' Archivio delle Riformazioni, contiene il Diritto Pubblico della nostra nazione, le antiche usanze, e i costumi della medesima. Quanta erudizione patria vi si contenga, lo ha dimostrato con cinque dotte dissertazioni in corrispondenza ai cinque Libri del suddetto Statuto il sig. And. Nicolò Salvetti nella sua opera intitolata: *Antiquitates Florentinae*, e si sarebbe veduto ancora più nelle note ed osservazioni che su questo medesimo soggetto sono state fatte in diversi tempi da molti chiarissimi soggetti, e specialmente dal suddetto Paolo de Castro, Gerispina, Salvi, Fantoni, Lenzoni e Suartz, le quali tutte furono promesse dall' editore in un quarto volume da servir d' appendice ai tre suddetti. I più antichi statuti della Repubblica Fiorentina, che compilati furono nel 1292, sono stati, come si è accennato in altro luogo (*a pag.* 373 *del volume primo*) per la prima volta pubblicati ed inseriti dal pad. Vincenzo Fineschi nel tomo I, pag. 186-253 delle sue *Memorie degli Uomini illustri di S. Maria Novella di Firenze,* ove conservasi questo prezioso codice. Un' altra collezione si trova ms. nella Magliabecchiana alla Classe XXV, Cod. 44, eseguita da Tommaso d' Agubbio nel 1350, di cui fa menzione ancora il suddetto De Castro nel *Cons.* 283. *In figuratione casus* in fin. L. 1., e l' Aud. Conti *De Clav. judicib. Civit. Flor.* in *Verb. Castrense* § *Compilavit.*» (*Bibliografia storico-ragionata della Toscana*, del canonico Moreni, Tom. II, Firenze, 1805, p. 359).

Provvisione ottenuta dal Senato dei Quarant' otto in cor-

rezione dello Statuto De incendiis et vastis etc., *del dì 8 Marzo* 1586. — Firenze, per il Marescotti.

Reformatio rub. 130, *Lib. II. Statuti Florentini, De mulierum successione ab intestato, die* 18 *Septembris* 1620. — Pubblicato dal Cantini, *Legislaz. Toscana,* Tom. XV, pag. 155-163.

Statutum Florentinum anno MCCLXXXV. È nell'Ozanam, *Documents inedits pour servir à l'Histoire Litteraire de l' Italie depuis le VIII Siècle jusqu' au XIII etc.* — Paris, 1850. Non è che una provvisione sopra i Consigli Generali.

Ordinamenta Justitiae. — Secoli XIII e XIV. Pubblicati in latino dal Fineschi nelle *Memorie degli Uomini Illustri di Santa Maria Novella,* Tom. I, pag. 186-253, e in modo completo dal Bonaini nell'*Arch. Stor. Ital.* Nuova serie, Tom. I, Disp. I.

Ordinamenti di Giustizia del popolo e comune di Firenze dal 1292 *al* 1324. Si leggono nell'*Appendice,* vol. II, della *Storia dei Municipii italiani* di Paolo Emiliani-Giudici. Firenze, Poliografia italiana, 1855, da pag. 303 a 449. È un' esatta traduzione del testo latino, e può considerarsi come uno dei più pregevoli monumenti dell' idioma toscano. Fu ricopiata fedelmente dal codice autentico dell' archivio fiorentino delle Riformagioni. A raffrontarla parola per parola col testo latino l'Emiliani-Giudici s' è giovato del codice membranaceo che un tempo era nella biblioteca dei Frati di Santa Maria Novella di Firenze ed ora conservasi nella Magliabecchiana (Palchetto I, n. 11) finito di copiare nel dì 6 luglio 1295. Non è improbabile che fosse appartenuto a frate Remigio Girolami, ch' eccitò i cittadini alla compilazione di nuovi statuti. Fra i compilatori scorgesi il nome di Monpucio di Salvi di Chiaro Girolami, nipote di fra Remigio. Il codice latino di Santa Maria Novella, come si disse più sopra, era stato pubblicato dal p. Vincenzo Fineschi nelle *Memorie istoriche degli uomini illustri* di quel convento, tom. I, pag. 186. Il testo delle Riformagioni fu in parte stampato dal padre Idelfonso nel tom. IX delle *Delizie degli Eruditi Toscani.* Gli *Ordinamenti di Giustizia* furono il fondamento massimo di quella civile costituzione che cadde colla caduta del comune

fiorentino nel 1530. Nel medesimo volume dell'Emiliani-Giudici sono pure compresi: 1.° *Statuto dell'arte di Calimala*; 2.° *Ordinamenti intorno alla condotta delle milizie straniere* (a. 1337).

Provvisione della Repubblica Fiorentina per la formazione dell'ordine dei Sessanta (a. 1480). Nell'*Archivio Storico Italiano*, tomo I, pag. 321—341.

Provvisione della Milizia e Ordinanza del popolo fiorentino del dì 6 novembre 1528. Ivi, pag. 397.

Ordinamenti contro alli soperchi ornamenti delle donne e soperchie spese de' mogliazzi e de' morti del MCCCLVI. Il Fanfani traevali da un codice dell' Archivio fiorentino delle Riformagioni e pubblicavali con prefazione e note filologiche nel- l'*Etruria, Studi di Filosofia, di Letteratura, di Pubblica Istruzione e di Belle Arti.* — Firenze, 1851, pag. 366-382-426-443. Questa legge suntuaria fu volgarizzata nel 1356 da Andrea Lancia, e come testo di lingua è citata dalla Crusca sotto il titolo di *Provvisioni del comune di Firenze* nella tavola della quarta impressione del Vocabolario. Il Fanfani ne fece pure una tiratura a parte col titolo di *Legge Suntuaria fatta dal Comune di Firenze nel* 1355.

Riforma degli Statuti degli Offiziali dei Pupilli del 31 *gennaio* 1565. — Firenze, per Zanobi Pignoni. Trovasi pure nel tomo quinto della *Legisl. Toscana* del Cantini, pag. 288—355.

Riforma degli Statuti degli Officiali dei Pupilli ed adulti. — Firenze, 1694, in 4.°

Capitoli pel viaggio di Barberia, di Ponente et di Cicilia del 1457, circa. Stanno nella *Collection des Lois Maritimes* del Pardessus, tomo IV, pag. 594—598, con traduzione francese. Nella stessa opera, pag. 568—609 stanno pure altri ordini del Comune di Firenze dal 1523 e del 1526, nonchè alcune formole del contratto di sicurtà.

Codice degli Stipendiarii della Repubblica di Firenze MCCCLXIX. È pubblicato dal Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura in Italia.* — Torino, 1844-45, t. II, p. 315—328.

Statuti delli Uffiziali sopra la condotta delle milizie fore-

stiere del MCCCXXXVII. — Pubblicati dal Canestrini nei documenti per servire alla storia della Milizia Italiana nell' *Arch. Stor. Ital.,* Tom. XV, pag. 495-549.

Statuto della Parte Guelfa di Firenze compilato nel MCCCXXIV. — Codice dell' Archivio Centrale di Stato di Firenze, membranaceo, in foglio piccolo, di 31 carte, pubblicato dal prof. Francesco Bonaini nel *Giornale Storico degli Archivii Toscani.* (Firenze, 1857, in 8.°) che fa parte dell'*Archivio Storico Italiano* edito dal Vieusseux. È in volgare. Nel predetto archivio di Stato conservasi pure il medesimo statuto in latino. Lo statuto componesi di 39 capitoli. I compilatori di esso profittarono dell' opera e dell' aiuto di Leonardo Aretino.

Statuta civitatis Florentiae anni 1416. Volumen tertium. M. I. *Codex chartac. in fol.,* n. XIX, Volumen II. *Codex Chartac. in fol.,* n. XX, Volumen IV. M. II. *Codex Chartac. in fol.,* n. I. È citato dal Lami nel suo Catalogo dei mss. della biblioteca Riccardiana di Firenze. — Livorno, 1756, pag. 35; da lui è pure citato anche il seguente :

Statuti de' Fiorentini nel regno di Napoli del MCDXXX. *Codex membranac. in fol.,* n. XL.

Per i molti statuti, ordini e provvisioni relative ai collegi ed alle arti, vedi Bonaini op. citata, il quale ne fa una copiosa enumerazione.

Foligno.

Nel trattato di Lega di Perugia con Foligno dell'annn 1201 — che leggesi nel Bartoli, tomo I, pag. 286-288 — hannovi queste parole : « Et Consules qui in utraque civitate pro tempore fuerint, *in Constituto Civitatis* jurabunt hanc societatem servare inlesam. » Veggasi l'*Archivio Storico,* tom. XVI, parte I, pag. XXXIII.

Forlì.

Leggi della Comunità di Forlì. — Bologna, per Alessandro Benacci, 1577, in fol.

Statuta Civitatis Forolivii. — Forolivii, 1615, in fol.

Ordini, leggi, concessioni e privilegii del Magistrato dei Novanta Pacifici della città di Forlì. — In Venezia, presso Nicolò Bevilacqua 1559. Ripetuta nel 1612, e quindi in Cesena nel 1719, in fol.

Fossano.

Fossani subalpinorum urbis jura mnnicipalia, una cum privilegiis concessis ab illustrissimis Achajae principibus et serenissimis Sabaudiae ducibus ac conventionibus, contractibusque desumpta, suo quaeque ordine digesta et elenchis illustrata. — Augustae Taurinorum, apud Antonium Blanchum, 1599, in fol.

Friuli.

Constitutiones Patriae Fori Julii, cum additionibus. — Manoscritto nell' archivio arcivescovile di Udine. Vi sono aggiunte alcune note marginali.

Statuta Fori Julii. Sta cogli statuti di Padova, edizione del 1482.

Constitution de la Patria de Friuoli. — In fine: in Udine per maistro Gerardo de Lisa de Fiandra, sotto il regimento del magnifico messer Luca Moro degnissimo Luogotenente della Patria. Finida adì ultimo de luglio 1484 in 4.° In carattere gotico.

Statuta Fori Julii. — Venetiis de Penso, 1497.

Fori Julii Constitutiones. — Venetiis, de Vitalibus, 1524.

Fori Julii Constitutiones, cum additionibus. — Venetiis, Guerrei, 1565.

Leggi per la patria e contadinanza del Friuli. — Udine, Schiratti, 1686.

Statuti della patria del Friuli rinnovati. — Udine, 1673, appresso gli Schiratti, e 1717 appresso Murero, e posteriori edizioni del 1745 e 1773 in 4.°

I suddetti rinnovati. — Udine, Gallici, 1785.

G

Gaeta.

Statuta, privilegia et consuetudines civitatis Gaetae. In fol. (senza data). — Il Pardessus, Tomo V, pag. 250, dimostra che questa edizione è posteriore al 1556.

Gallese.

Statuta civitatis Gallesii. — Gallesii, 1576, in fol.

Gardesana.

Provisiones et leges ad lacus Preafecturam pertinentes. — Verona, Merlo, 1762.

Gazzuolo.

Afferma il chiarissimo avv. Zucchetti che il principato di Gazzuolo nel Mantovano ebbe uno speciale statuto che reggeva anche il limitrofo paese di S. Martino. Asserisce pure che tale statuto dovrebbe trovarsi a Guastalla. Vedi G. Zucchetti. *Gli Statuti di Mantova*, opuscoletto di 15 pagine. — Mantova, tipografia di Giovanni Agazzi, 1857.

Gemona.

Statuti della spettabile comunità di Gemona del 1433. — Esistono nella Biblioteca di S. Marco in Venezia. Classe V, Cod. 98.

Nell' archivio della suprema corte di Cassazione in Vienna vi è una copia di questo statuto con alcune note dichiarative le voci barbare in esso usate.

Genova.

I più antichi statuti di Genova del 1143 dice Hegel (*Geschichte der Stadteverfassung von Italien.* — Lipsia, 1342, V. 2. 227) sono la raccolta degli articoli da giurarsi ai nuovi con-

soli, de' quali sì a Genova che altrove si distinguevano i primi formanti l'autorità esecutiva, da quelli per la giustizia, per l' edilizia, e tutti variavano di numero per tempo e per luoghi. (Gabr. Rosa, *Le Leggi di Bergamo nel medio evo,* pag. 32).

Consuetudini antiche di Genova del MLVI. Sono stampato dal Cibrario nella *Storia della Monarchia di Savoia* — Torino, 1840, Tom. I, pag. 310-314.

Leggi del Consolato di Genova del MCXLIII. Stampate nei *Monumenta Historiae Patriae*, 1838.

Capituli della Compagnia di Genova del MCLXI. Sono stampati dal Cibrario nella storia della Monarchia di Savoia, Tomo I, pag, 315-326.

Quindici capitoli del Breve dei Consoli dei Placiti del MCCCXXVI e rubriche di altri statuti del MCCLIII e del XCCXC. Editi dal chiariss. avv. Michele Canale nella *Storia civile, commerciale e letteraria dei Genovesi.* — Genova, 1844 e seg. Tom. 11, p. 315-339.

Statuta et decreta communis Genuae. In fine. *Finis Capitulorum, ordinamentarum* etc. Senza luogo. 1494, Die XXVII Augusti.

Statuta et decreta communis Genuae. In fine: *Explicit Statutorum Capitulorum etc.* Impressum *Bononiae, opera studio, et impensa non modica Antonii Mariae Visdomini de Arcula ab Caligula Bazalerio Cive Bononiensi . . . . currente anno nativitatis Domini* M.CCCC.LXXXXVIII. *Pridie Kalendas Quintiles*, in fol.

Statuta et decreta comunis Genuae. — Venetiis, 1567, in fol.

Leges novae Reipublicae Genuensis a legatis summi Pontificis, Caesaris et Regis Catholici, in quos per Rempublicam collata fuerat auctoritas, conditae et Genuae die XVII Martii 1576 *publicatae.* — Mediolani, apud Antonium de Antoniis, 1576. Stampato anche nel *Thesaurus antiquitatum et Historiarum Italiae, Neapolis, Siciliae etc. cura Graevii et Burmanni.* Tom. I, parte II, pag. 1467.

Leggi nuove della Repubblica di Genova con le dichiarazioni e giunte riposte a suoi luoghi, ultimamente ristampate assieme col testo latino, dedicate da Gabriele Pelo ad Agostino Doria. — Genova, 1584.

Statuta Genuensia. Genuae, 1588, in fol.

Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis libri sex. — Genuae, 1589 apud Hieronymum Bartolum, in fol.

Delli Statuti Criminali di Genova libri due, de l' anno 1576, *et nel fine il bando e proibitione delle armi, con la tavovola delli Capitoli.* — Genova, 1590.

Statutorum Civilium Reipubblicae Genuensis nuper reformatorum libri sex. — Genuae, 1597, in fol.

Criminalium jurium civitatis Genuae libri tres, cum additione plurium decretorum. — Genuae, apud Pavonium, 1603, in fol. picc.

Leggi delle compere di S. Giorgio dell' eccellentissima Repubblica di Genova. Riformati l' anno 1568. — Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1602 ; in 4.º

Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis libri sex, nonnullis in hac postrema editione declarationibus additis. — Genuae, apud Josephum Pavonium, 1609.

Statuti della Serenissima Repubblica di Genova tradotti in volgare da Orazio Carone. — Genova, 1613, in fol.

Statutorum Criminalium Jurium Civitatis Genuae Libri IV, quibus addita sunt armorum proclamata decreta etc. — Genuae, 1616, in fol.

Capitoli del porto franco. — Genova, 1623.

Statutorum Criminalium Jurium Reipublicae Genuensis Libri duo, quibus addita sunt omnes leges et decreta ad materiam criminalem pertinentia. — Genuae, 1653, in fol.

Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis libri sex. — Genuae, apud Calezanum, 1663, in fol.

Statuta Criminalia Reipublicae Genuuensis. — Genuae, 1669, in fol.

Statutorum Civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis

libri sex. — Genuae, typis Antonii Georgii Franchelli, 1673, in 12.°

Leges comperarum Sancti Georgii, jam typis mandatae aliquanto plenius anno MDCXXXIX et praelo noviter subiectae, additis legibus ac decretis inde conditis ad praesentem annum MDCLXXII, iterumque jussu illustrissimorum D. D. protectorum eorumdem rescriptae, aliis plurimis insertis legibus et decretis a dicto anno 1672 per totum MDCLXXXVIII. — Genuae, 1688, apud Ant. Scionicum.

Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis nuper reformatorum libri sex. — Genuae, 1689, in fol.

Statuta Civilia Reipubblicae Genuensis. — Genuae, 1690, in 12.°

Statuti in lingua italiana, anno 1576. — Genova, 1690, (?), in fol.

Statutorum Civilium Serenissimae Reipublicae Genuensis Libri sex, quibus in hac ultima editione accesserunt multae leges et decreta et alia quae frequentissime in curia praticantur, ordine alphabetico etiam in indice rubricarum positae, ut facilius reperiri possint. Cum additione variationum seriariarum prorogationum temporum, et decretorum usque ad annum 1707. — Genuae, 1707, Sumptibus Joannis Baptistae Scionici, in 12.°

Leggi delle compere di S. Giorgio, già stampate l' anno MDCXCVIII ed ora nuovamente compilate per ordine dell' illustrissimi protettori di esse compere, ommesso tutto ciò ch' è stato sinora riformato, abolito e corretto, e aggiunte le leggi e decreti fino a quest' anno MDCCXX. — In Genova, nella stamperia di Antonio Scionico, MDCCXX, in fol.

Regolamenti per l' amministrazione della Colonia Genovese di Galata del MCCCXVII. Pubblicati dal cav. Lodovico Sauli, *Della Colonia dei Genovesi in Galata Lib. VI.* — Torino, 1831. Tom. II, pag. 222-230.

Imposicio Officii Gazariae MCCCXII, MCCCXLIV. Pubblicato dal Sauli nei *Monumenta Historiae Patriae, Leg.* Tom.II, col. 297-430.

Statuta dell' Officio di Gazaria MCCCCXLI. Sono 104 Capitoli pubblicati dal Pardessus, *Collection des Lois maritimes* etc. Tom. IV, pagine 458-524.

Gerbagi (nella Dalmazia).

Veggasi lo scritto: *Vercevic Vukoustanova Gerbaljska u Boki Kotorskoj* (Statuti di Gerbagi, nelle bocche di Cattaro). Sta nel giornale giuridico *Pravdonos'a*, 1851, n.[i] 25, 29, 32, 36.

Ghemme.

Statuti di Ghemme. Si leggono nel volume II delle *Storie dei Municipii italiani, illustrate con documenti inediti, notizie bibliografiche e di belle arti*, da Carlo Morbio. — Milano, coi tipi di Omobono Manini, 1837, in 8.°

Girgenti.

Consuetudini di Girgenti. Si trovano in un volume manoscritto della libreria comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Giustinopoli o **Capodistria.**

Statuta Justinopolis Metropolis Istriae, Augustino Barbadico Praet. atque praef. Raimundo Fino I. V. D. Carolo Vergerio Duumviris typis data, in 4.°, vol. 1, 1688. — Venetiis, per Franciscum Salerni et Joannem Cagnolini.

Per questa e le altre città e terre dell'Istria abbiamo avuto sottocchi l' opera del chiariss. dott. Kandler che ha per titolo *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del littorale.* — Trieste, tipogr. del Lloyd, 1855.

Gorizia.

Benchè non abbiasi precisa notizia delle consuetudini municipali antiche, le riforme fattesi in seguito accertano che non molto diverse fossero da quelle che oggidì compongono lo statuto di Gorizia. Siccome le leggi pubblicate nell' anno 1366 da Marquardo, patriarca d' Aquileja, hanno dato norma a quelle che

si leggono negli Statuti della patria del Friuli, così vedesi palesemente che questi, attesa la loro uniformità, hanno servito di fondamento alle più antiche costituzioni Goriziane. Esiste un decreto del conte Alberto che concede ai nobili la prerogativa di giudicare i loro servi ed i conduttori dei loro poteri, e conferisce al gastaldo del paese, il quale prima esercitava la giurisdizione civile sopra il popolo della terra inferiore di Gorizia e de' luoghi della contea, ne' quali non risiedeva particolare capitano o gastaldo, la giurisdizione criminale in tutta la contea, riservando al solo capitano di Gorizia la giurisdizione criminale e civile sopra i nobili. — Apparteneva al corpo della cittadinanza di Gorizia dall' anno 1307 in poi la giurisdizione civile, concedutale da Arrigo II, nella sola cittadella superiore, che il co. Giovanni in nome anche de'suoi fratelli Lodovico e Leonardo con decreto speciale del 1455 estese a tutta quella parte inferiore della città che si trovava cinta da un fosso, di cui rimase ancora qualche vestigio; disimpegnandola così dall' autorità del gastaldo del paese, e disponendo espressamente che gli abitanti fossero giudicati secondo lo statuto osservato nella terra superiore. Questa sola disposizione basterebbe per credere che l' osservanza dello statuto di Gorizia non si estendesse oltre il suo fosso, quando un' altra memoria non avvalorasse questa circostanza. I Cormonesi si adunarono nel 1436 per rettificare le loro leggi. La prima legge del loro statuto riguardava le bestemmie, e decretava pena minore per quelle contro Dio che per quelle contro la Beata Vergine. — Questo statuto fu confermato ed accresciuto di nuove leggi nel 1460 dal medesimo conte Giovanni per la gastaldia di Cormons. — Siccome il nuovo governo della Casa d' Austria cangiò in parte l' interna costituzione della contea di Gorizia; così fu necessario non solo di riformarne le leggi municipali ma anche di aggiungerne di nuove. Questa parte di governo occupò pel corso quasi di tutto il secolo XVI le pubbliche cure. Francesco della Torre, capitano di Gorizia, non contento delle riforme fatte di tempo in tempo nelle consuetudini delle contee, animò gli Stati ad applicarsi ad

una totale riforma; i quali, dopo aver fatte alla Corte reiterate istanze, implorarono nella dieta dell'anno 1556 per un' opera sì necessaria la sovrana protezione di Ferdinando I. Dispose il principe che si tenesse un congresso in Gorizia; ed avendo delegati li 26 aprile 1559 per suoi commissarii il dottore Martino Bodonario, preposto del capitolo di Vienna, e Girolamo d'Attems, ordinò che gli Stati deputassero altri due individui del loro corpo, e ne assumessero un altro per parte della comunità de' contadini. Morti i commissarii prima che si ponesse mano all' opera, altri furono sostituiti dal principe; gli Stati pure nominarono due deputati, escludendo dal congresso il deputato della comunità dei contadini. Il congresso cangiando alcune consuetudini e conciliandole colle costituzioni dei principi austriaci, compilò lo statuto che comprendeva cento ottantasei rubriche. — Non si ha precisa notizia di tutte le leggi penali che furono in uso nella contea prima dello statuto municipale. Si può congetturare che non fossero dissimili da quelle che si vedono scritte nel medesimo. Il codice criminale pubblicato nel 1532 da Carlo V nell' impero fu trasmesso nel 1544 dai ministri di Ferdinando, come nelle provincie austriache, anche in Gorizia, ma non si sa di certo se esso fosse mai stato osservato. — Le leggi del predetto statuto municipale si mantennero in vigore sino al principio del susseguente secolo nella contea di Gradisca; perchè nel territorio gradiscano la fortezza di Marano colle sue adiacenze aveva le sue particolari consuetudini, le quali confermate da Massimiliano I li 30 settembre 1524 e dall' Arciduca Ferdinando li 8 gennaio 1854 non furono cangiate sotto il dominio austriaco. Aveva ancora statuti suoi particolari la fortezza di Gradisca, e quel capitano Giacomo Attems nel 1560 fece raccogliere in un separato codice quelle consuetudini dal suo vicario civile Girolamo Garzonio. (V. *Gradisca*). Benchè questa raccolta non fosse stata mai dalla potestà sovrana ratificata, si è osservata fino ai giorni nostri non solo in quella fortezza ma in tutta la contoa di Gradisca. Quindi si può vedere che furono compilati due distinti statuti in due territorii che

non erano distinti nè di dominio, nè d' interesse, nè d' interna costituzione (*Istoria della Contea di Gorizia, di Carlo Morelli di Schönfeld.*— Gorizia, tipogr. Paternolli, 1855, vol. I, pag. 9, 10, 121, 122, 128, 131). Il Morelli a pag. 122 dello stesso volume assicura essergli riuscito di trovare dello statuto municipale di Gorizia una copia manoscritta, mancante però del titolo ; ma dagli scritti dei giureconsulti a cui nel secolo XVII fu affidata la riformazione delle leggi, scorgersi chiaramente esser quello un autentico esemplare delle leggi municipali, imperciocchè il numero delle rubriche di quella copia e le materie che vi si trattano corrispondono appuntino al numero delle rubriche ed alle materie, alle quali si rapportano quei giureconsulti nelle loro scritture.

A compimento di quanto scrisse il Morelli nella sua *Storia di Gorizia,* leggesi nel quarto volume di Giunte e Note all'opera stessa relativamente agli statuti Goriziani, che il governo veneto, occupato nel 1420 lo Stato patriarcale, aveva già nel 1429 trovato opportuno di ammettere alcune riforme al codice di Marquardo, come ciò si vede dalle diverse edizioni che di tal codice riformato si trovano pubblicate nel XV e XVI secolo.

Gradisca.

Consuetudines Gradiscanae antiquitus et per novos ordines introductae, observatae et descriptae a Hieronimo Garzonio Auximate. — Codice cartaceo presso il sig. Professore Valsecchi di Padova. V. *Gorizia.*

Gravedona.

Statuta Gravedonae, Larii Lacus et totius plebis, nunc primum impressa ex diligentia Hieronymi Stampae, anno 1657, *cum privilegiis et conventionibur firmatis inter Franciscum Sfortiam primum et homines ejusdem plebis.* — Mediolani, typis Ludovici Montiae, in 4.°

Gromo.

Gromo e Grumello raccolsero statuti proprii nel 1296, che poi per moltiplicità e durezza di casi andarono quasi aboliti, onde se ne dovette fare una nuova compilazione nel 1512 (*Rosa*, l. c. pag. 34).

Grumello. V. *Gromo.*

Guastalla.

Statuto ms. nella biblioteca del marchese Araldi Erizzo in villa Picenardi nel Cremonese.

Statuta Illustrissimae comunitatis Guastallae ex mss. codicibus diligentissime collatis, nunc primum in lucem edita. — Vastallae, Cossa, 1787. Sono nel tomo IV dell' *Istoria della città e ducato di Guastalla* dell' ab. Affò.

Gubbio.

Statuta civitatis Eugubii, cum adnotationibus Antonii Concioli. — Maceratae, 1678, in fol.

Statuta civitatis Eugubii illustrata ab Antonio Conciolo. Gerundae, 1685, in fol.

Negli archivii comunali di Gubbio esistono gli statuti del 1371, de' quali vengono citate alcune rubriche dal Garampi, *Memorie Ecclesiastiche della B. Chiara di Rimini.* — Roma, 1755, pag. 53, 58, 59.

I

Intra, Pallanza, Vallintrasca.

Statuta burgi Intri, Pallantiae, et Vallis Intraschae. — Novariae, 1719. Il Morbio, l. c., Tomo V, dice esservene un'edizione più antica, della quale però non indica nè il luogo, nè l' anno. Furono approvati dal duca di Milano con lettere 28 gennaio 1393.

Statuta Communitatis Pallantiae, Intri et Vallintraschae. — Mediolani, 1605, in fol.

Isola (nell' Istria).

Statuto del comune d'Isola. Manoscritto. È citato dal Kandler. V. *Giustinopoli.*

Istria.

Leggi statutarie pel buon governo della provincia d'Istria. — Anno 1757, in 4.° (senza il luogo della stampa).

Ivrea.

Statuti stabiliti pel comune d' Ivrea dietro accordo col vescovo Oberto nel 1237. Pubblicati dallo Sclopis nella *Storia della Legislazione Italiana*, Tom. II, pag. 275-284.

Statuta civitatis Eporediae. Vi sono prima: *Pacta inter Amedeum et Philippum de Sabaudia et civitatem Eporediae an.* 1313. Trovansi nell' opera *Monumenta Historiae patriae.* — Augustae Taurinorum, 1838, Tom. II, col 1084-1344.

J

Jesi.

Degli statuti municipali di questa città, nominati fin nell' anno 1239, è fatto parola nel Baldassini, *Memorie istoriche dell' antichissima città di Jesi.* — Jesi, 1765, pag. 109-110.

L

La Manta.

Nel 1479 il marchese Lodovico di Saluzzo approvava gli statuti di questo luogo.

La Morra.

Statuti mss. degli anni 1402, 1436, 1544, e 1600. Esistono in Torino presso l'Archivio generale del regno.

Jus municipale loci Murrae. — Carmagnoliae, 1680, ex typographia Antonii Canci, ad instantiam Joannis Antonii, et Joannis de Rubeis sindici communitatis Murrae.

Lanzo.

Privilegii concessi alli huomini e terre di Lanzo e suo marchesato, incluso Lemie, Forno, et Uscelli distretto d'esse, dalle Altezze Reali di Savoja, et approvati dalla Regia Camera, per l' esentione de' pedaggi, consegne e dacii, nelli Stati di dette A. R. — Torino, 1679, tip. Sinibaldo, in 8.°

Latisana.

Statuto della giurisdizione della Tisana. — Venezia, Pasinelli, 1760.

Lavizzara (Valle).

Statuti della Valle Lavizzara.—Milano, tip. Agnelli, 1626.

Lazio.

Il prof. Pietro Capei nell' *Archivio storico italiano*, Nuova serie, tomo I, dispensa II, dà notizia di due tavole in bronzo contenenti parte delle leggi municipali date da Domiziano imperatore a Salpensa e Malaga città latine della Spagna nella Retica. V' hanno pure i brani delle suddette leggi, dai quali si ponno attingere preziose notizie sul gius del Lazio di Salpensa e di Malaga, ed eziandio di quello che regnando gl' imperatori fioriva nelle provincie, e di quello infine che custodivasi tra i Colonarii e persino nel Lazio antico.

Lecco.

Statuta civilia et criminalia comunitatis Leuci. — Mediolani, apud Jacobum Mariam Meddam, 1592, in fol.

Statuta civilia communitatis Leuci. — Mediolani, 1669, in fol.

Ledro (Valle di).

Statuti della valle di Ledro. — Trento, Gelmini, 1590, in 4.°
» — Venezia, Poletti, 1675, in 4.°
» — Venezia, 1677.
» — Trento, Battisti, 1737, in 4.°
V' hanno aggiunte del 1739, 1762, 1765.

Ordini della valle di Ledro. — Trento, Battisti, 1777, in 4.°

Legnago.

Jus civile Leniacensium. — Venetiis, apud Nicolaum Tridentinum, 1555.

Privilegia et munera pietate Ill. D. Veneti Leniacensibus concessa. Senza anno, ma stampato nel 1694.

Lendinara.

Statuta Veneta tradita potestati Lendenariae. — Mss. Codex membranac. in 4.°, n. XII. È citato dal Lami, nel *Catalogus Codicum Manuscriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur.* — Liburni, 1756, typ. Sanctinii, a p. 356. Vedi *Rovigo.*

Lesina (nella Dalmazia.)

Statuta communitatis Lesinae. — Venetiis, 1643, typis Marci Ginammi, in 4.°, p. 248. Questi statuti vennero concessi nel 1331 sotto il dogado di Francesco Dandolo, e riconfermati nel 1524 nel dogado di Andrea Gritti. Ai tempi di Francesco Foscari vennero raccolti, ripurgati ed illustrati da Antonio Manolesso conte di Lesina. Seguono agli Statuti parecchie aggiunte di Leggi, Ordini e Terminazioni del Senato e di altri diversi pubblici rappresentanti dal 1432 al 1646. Ciò mostra che l'edizione non fu compiuta nell' anno indicato nel frontispizio. Veg-

gasi il Valentinelli, *Bibliografia della Dalmazia* ecc., pag. 176 e 177.

Levanto.

Statuta communitatis Levanti. — Taurini, (Genuae) 1569, in 4.°

Gli stessi rinnovati, con molte aggiunte. — Lucca, 1773, pel Berchielleri, in fol.

Il Casalis, nel *Dizionario corografico degli Stati Sardi,* ricorda, fra i monumenti di Levanto, la pubblica loggia fabbricata nel 1265, dove ragunavasi anticamente il parlamento genenerale, il quale dapprima teneva le sue sedute sotto un grande albero.

Leventina.

Il Franscini, nel vol. I, p. XXI della sua *Svizzera italiana,* scrive di aver veduto mss. gli statuti e i privilegi di Bellinzona, Locarno, Lugano e lo statuto 1755 di Leventina. — Dove?

Lido.

Il Foscarini, nella *Letteratura Veneziana,* cita uno statuto di Lido. V. *Manin,* Giurisprudenza Veneta, pag. 16.

Limonta. V. *Civenna.*

Lipari.

Consuetudini dell'isola Lipari approvate da quel vescovo. Serbansi manoscritte nell' archivio del luogo. Trovansi pure in un volume ms. della biblioteca comunale di Palermo. V. *Alcamo.*

Livorno.

Collezione degli ordini municipali di Livorno, corredata degli statuti delle Sicurtà e delle più importanti rubriche degli statuti di Mercanzia di Firenze. — Livorno, 1798.

Ordinanze di Sua Maestà Cattolica, concernenti la navi-

gazione dei bastimenti neutri in tempi della presente guerra, 1780, in 4.° Un' Ordinanza è del 1 luglio 1779; l' altra è del 13 marzo 1780.

Locarno. V. *Leventina*.

Lodi.

Statuta communitatis Laudae. Impressum Mediolani in officina libraria Gotardi Pontici, apud templum divi Satiri. Anno Domini 1537, die XVII novembris (Per cura ed a spese di Cristoforo Sacco e di Giovanni Tiraboschi). Sono dei tempi di Galeazzo Visconti.

Il Morbio ne dà alcuni saggi nella sua *Storia dei Municipii Italiani*, vol. IV, pag. 220-227.

Ordines novi civitatis Laudae super victualiis et damnis agrorum — Mediolani, 1562, in fol.

Statuta et juria municipalia Laudensium. Laude Pompeja, 1586, in 4.°

Lonato.

Statuta civilia et criminalia communitatis Leonati, cum privilegiis, pactis daciorum, aliisque additamentis ex antiquissimo gotico manuscripto codice. — Brixiae, 1722, apud Johannem Mariam Ricciardum, in fol.

Statuto della Comunità di Lonato. — Venezia, Pepoli, 1794, in 4.°

Loreo.

Privilegium Laureti. Ms. nell' archivio dei co. Manin, in Venezia, Cod. 1362.

Lucca.

Secondo il Tommasi, *Sommario ecc.*, nell'*Archiv. Stor. Ital.*, tom. X, pag. 152—163, dallo Statuto ms. del Comune del 1308 si rileva esservi stati in quel tempo fino a cinque Statuti o Co-

stituti, cioè quelli del Popolo, delle Curie urbane, della Curia mercantile, del Giudice d' appello, dei Militi o Cavalieri.

Statuti della città di Lucca. — Lucca, 1529, in fol.

Documenti spettanti alla condizione politica della repubblica di Lucca, alle forme ed agli ordini di governo, al commercio, alle arti ecc., dal 1081 al 1711. Sono nell' opera *Sommario della Storia di Lucca*, di Giovanni Tommasi. — Firenze, 1847. (*Archivio storico italiano,* tomo X. — Firenze, Vieusseux, 1847).

Rubrica X del Libro I del Constitutum Lucensis Communis Anno MCCLXI. Pubblicata dal Barsocchini, *Memorie e documenti per servire all' istoria del ducato di Lucca*, tomo V, p. 11-14. Venne pure data in parte dal Minutoli nei documenti aggiunti al Tommasi, *Sommario della Storia di Lucca dall' anno MIV all' anno MDCC etc.*, in *Arch. Stor. Ital.*, tomo X, pag. 15 e 16. Lelio Altogradi, nella sua libreria, aveva uno statuto di questa città che risaliva al 1227, secondo ch' è asserito nelle predette *Memorie e Documenti per servire all' istoria di Lucca*, tom. III, part. II, pag. 27 e tom. V, part. I, pag. 15.

Rubrica CXXVII del Constitutum Populi Lucensis. Pubblicati dal Barsocchini nell' op. cit., pag. 11.

Constitutum Lucensis communis. An. MCCCVII. Non è tutto a stampa ; il Minutoli ne riporta 38 rubriche.

Statuta Lucensia. (*In fine*) Explicit volumen statutorum cum addictionibus Magnificae Lucensis Civitatis, impressum in inclita Civitate Lucae per me Magistrum Enrichum De Colonia Anno Nativitatis MCCCCLXXX. Indictione VIII, die XVIII mensis Augusti ; in fol.

Lucensis Civitatis statuta nuperrime castigata et quam accuratissime impressa. (*In fine*) Leges has Municipales, seu Lucensis Civitatis statuta, Joannes Baptista Phaellus Bononiensis Lucensi aere publico Lucae impressit. MDXXXIX ; in fol.

Statuto del MCCCLXX circa gli officii del Gonfaloniere, degli Anziani, del Precettore, dei Gonfalonieri delle Contrade e circa il Consiglio Generale. Pubblicato dal Minutoli fra i do-

cumenti aggiunti al Tommasi, Arch. Stor. Ital., tom. X, pagine 31-36.

Frammento di statuto suntuario del MCCCLXII. Lo pubblicava il Minutoli nei documenti aggiunti al Tommasi, *Sommario* ecc., pag. 83—118. Mancano le tredici prime rubriche.

Legge suntuaria del 27 *marzo MCCCCLXXIII specialmente sopra il vestire e gli ornamenti delle donne, estratta dal libro degli Statuti del* 1473. In volgare. Pubblicata dal Minutoli, l. c., p. 118—123.

Riforme ed aggiunte del 28 *giugno MCCCCLXXXIV alle leggi suntuarie del* 1473. In volgare. Nel Minutoli, op. cit., p. 124 e 125.

Riforme ed aggiunte del 28 *aprile MCCCCLXXXIX alle già promulgate leggi suntuarie.* In volgare. Nella suddetta opera, pag. 126—129.

Riforme e correzioni del 9 *marzo MCCCCIIC alle precedenti leggi suntuarie.* In volgare. Loc. cit., pag. 129 e 130.

Statuto, leggi e decreti del Consiglio Generale sopra i maleficii. — Lucca, 1579, in fol.

Leggi e decreti del magnifico Consiglio Generale della città di Lucca, sopra i malefitii et importar dell' armi, i quali non sono nelli statuti stampati.—Lucca, Busdraghi, 1579, in fol.

Leggi e decreti dell' Eccellentissimo Consiglio Generale, aggiunti agli statuti del quarto libro. — Lucca, 1589, in fol.

Capitula magnifici domini Praetoris et dominorum judicum Rotae Lucensis civitatis reformata.—Lucae, apud Busdracum, 1577.

Capitula magnifici domini Praetoris et dominorum judicum Rotae Lucensis civitatis reformata.—Lucae, apud Busdracum, 1590, in 4.°

Decreti penali fatti in diversi tempi dal Consiglio della Eccellentissima Repubblica di Lucca. — Lucca, Del Giudice, 1680, in 4.°

Statuti della nazione Lucchese (in Roma). — Roma, S. D., in 4.°

Il Bonaini, a cui rimandiamo i lettori per gli statuti proprii delle Arti, rammenta ancora gli statuti inediti seguenti, posti quali negli Archivii Lucchesi e quali nella Biblioteca Palatina del duca Carlo Lodovico ora trasferita a Parma : 1.º quello del 1331, al tempo della signoria di Giovanni re di Boemia ; 2.º quello del 1342, al tempo del dominio Pisano ; 3.º quello del 1372, dopo che Carlo VI ebbe ridonato ai Lucchesi la loro libertà. La Biblioteca Palatina di Lucca possede pure uno statuto ms., ch' è giudicato compilazione intermedia tra il 1372 e il 1446.

Lugano.

Statuti di Lugano e di Mendrisio. — Lugano, 1832-33, presso Veladini e Comp. V. *Leventina.*

Lugo.

Statuto ms. Nell' archivio municipale di Ferrara.

Statuta Lugi. — Ferrariae, apud Rubeum, 1532, in fol.

Statuta aucta. — Forolivii, typis Saporetti, 1652, in fol.

Breve Clementis P. P. VIII universitati et hominibus terrae Lugi. — Ferrariae, apud Baldinum, 1598, in fol.

M

Macerata.

Statuta Maceratensia. — Maceratae, 1553, in fol.

Magnale.

Statuta et Banna Fidelium Vallisumbrosae, composita et ordinata per Dominos Thesaurum et Plebanum Abbates Vallisumbrosae anno MCCLIII et MCCLXIII.

Pubblicati dal prof. Bonaini negli *Annali delle Università Toscane*, Tom. II. pag. 135-137. — Pisa, Nistri, 1851. L'illustrazione è alle pag. 106-118.

Lo statuto proprio di Magnale è del 1253, fermato dall' a-

bate di Vallombrosa di concordia con i procuratori degli uomini, corte e distretto di Magnale, i quali riconoscevano, oltre l' autorità del monastero, quella eziandio dei magistrati e del comune di Firenze.

Malamocco.

Statuta Metamauci. — Trovansi mss. nella collezione di statuti del Tribunale d'Appello in Venezia, segnati col n. 6.

Malcesine.

Capitoli et ordini stabiliti dall' ill. sig. Girolamo Lion ed Ubertin Carlo Pappafava, pel buon governo della Comunità di Malcesine, confermati dal Senato nel 23 *aprile* 1698. — Verona (senza anno), pei Fratelli Merli, in 4.°

Malta.

Leggi e costitituzioni prammaticali dell'Isola di Malta, per ordine del gran maestro F. Ugo Loubeux Verdela Cardinale, compilate nel 1593.

Legum seu statutorum Municipalum Insulae Melitae, nota editio jussu Em. Joh. Paoli Lascaris de Castellar Magni Magistri, 1640. Veggasi il Pardessus, *Collection de Lois Maritimes etc.* Tomo V, pag. 236.

Maniago.

Statuto. — Esiste ms. nella Bibl. Comunale di Udine. Con capitoli di date antecedenti, trovasi pure nella Biblioteca dei conti Maniago, in Maniago.

Mantova.

Afferma il chiar. sig. avv. Zucchetti, nel suo breve ma pregiato lavoro intorno agli statuti di Mantova, che la prima compilazione di essi deve risalire ai primordii del secolo XII (1116) tempo in cui Mantova cominciò a reggersi da sè. Successive riforme ebbero luogo nel 1217 e nel 1233, questa ultima

per opera del rinomato Fra Giovanni da Vicenza. Allorchè i Bonacossi divennero signori di Mantova, fecero compilare nel 1302 particolari statuti, e, successi a loro i Gonzaga, ne ordinarono anch' essi una nuova compilazione nel 1504, o secondo altri negli ultimi anni del secolo antecedente. (Vedi le opere del ch. sig. conte Carlo d' Arco: *Della Economia Politica del municipio di Mantova, dal tempo in cui si reggeva a repubblica fino all' estinzione del governo dei Gonzaga.* — Mantova, Negretti, 1842, e *Nuovi studii intorno all' Economia Politica del Municipio di Mantova.* — Mantova, 1847, pag. 24-33). Il sopralodato conte d' Arco ci fu gentile di molte indicazioni intorno agli statuti di Mantova. Ci scrive egli esistere presentemente nel r. Archivio di Mantova il solo statuto attribuito a Francesco Gonzaga IV, capitano di Mantova, ma che in realtà non dev' essere che copia di più antichi statuti, ed infatti si trova in esso accennato uno statuto del 19 di Maggio 1286. Gli statuti del 1397, attribuiti al Gonzaga, sono di un formato grande ed in fogli 260, in 520 facciate in pergamena, delle quali moltissime sono palinsesti, ravvisandovisi sotto altra scrittura abrasa e quasi smarrita. Altra copia dei suddetti statuti si conserva nella r. Biblioteca di Mantova col titolo: *Statuta Mantuae Francisci de Gonzaga Capitanei ac domini generalis Mantuani populi etc. factum et compilatum die quinto augusti* 1404; in pergamena. Trovasi pure nella biblioteca stessa: *Statuta Dominorum Raynaldi ac* (*Botijnonis?*) *fratrum de Bonacossis* (1303). È la più antica collezione di leggi Mantovane.

Il co. d' Arco possede: 1.° *Statuta Consontii* (Istituto di beneficenza) *Mantuae de anno* 1407 *ad* 1479, sanciti da Gio. Francesco Gonzaga. Sono capitoli 23. L' originale in pergamena si conserva dall' amministrazione del civico Ospedale di Mantova.

2.° *Statuta collegii D. D. Jurisconsultorum et Judicum Mantuae.* Sono 22 capitoli sanciti da Lodovico marchese di Mantova, con aggiunte di altri ordini posteriori emessi da altri principi. Sono scritti in caratteri antichi sopra pergamena.

3.º *Ordini sopra il giudice delle Appellazioni et altri giudici e ministri della Ragione di Mantova.* Furono promulgati dal duca Vincenzo Gonzaga nel 1588. Codice cartaceo scritto in latino.

4.º *Statutum Mantuae ex antiquo codice transcriptum.* Senza data, in caratteri antichi. Sembra copia degli statuti di Francesco Gonzaga.

5.º *Statuta Francisci de Gonzaga marchionis Mantuae IV Sanctae Romane Ecclesiae Confalonerii.* Senza data ed in copia. I titoli compresi in questo libro sono indicati coi seguenti versi:

Crimina prima, secunda forum, dat trina tribunum,
Donat quinta Deo, componit quarta cohortes,
Sexta ministeria, sed septima providet agro:
Ordinat octava pontes, ast nona forenses:
Dena dat armatos; haereses undena expellit;
Ultima dat ferias, Consiliumque vocat.

6.º *Statuti de l'arte della seta*, sanciti da Ercole cardinale Gonzaga nel 19 di dicembre del 1553 (in pergamena).

7.º *Statuti della Mercantia della città di Mantova che si devono osservare per li mercanti.* È detto in essi che *furono copiati e scritti per Luchino di Botti nel* 1406, *e dipoi trascritti per me Gio. Batta. Bagaini nell'anno* 1608 *de mese de marzo.* Si compongono di 54 capitoli. Codice cartaceo.

Il prof. Valsecchi tiene nella sua raccolta un manoscritto intitolato: *Statuta civilia et criminalia Mantuae ad usum Jurisconsulti Collegiati.* — Mantuae, Vol. due in fol.

Marano (nel Veneto).

Statuta Marani. Conservansi mss. in un codice in pergamena presso l'archivio di quel comune.

Marano (nel Governo di Trieste). V. *Gorizia.*

Marca d'Ancona. V. *Ancona.*

Marcalone.

Carta di regole di Marcalone, Pieve di Livo, nel Trentino, 1504, colle conferme ed aggiunte fino al 1740. Conservasi ms. nell' Archivio dei conti di Thurn, nel castello di questo nome. Vedi Gar. *L' Archivio nel castello di Thurn.* — Trento, Monauni, 1857.

Martinengo.

Statuta comunitatis Martinengi. — Bergomi, 1775, typis Francisci Locatelli, in 4.°

Dal 1383 al 1395, sotto il dominio di Giovanni Galeazzo conte di Virtù, vennero ridotti in un solo corpo gli statuti di Martinengo, fondendo in essi i più antichi ed i privilegi concessi ad esso luogo da papa Giovanni 22.° da Avignone, da re Giovanni di Boemia nel 1331, dall'arcivescovo Giovanni Visconti, da Luchino Visconti nel 1351, da Bernabò nel 1354. — Il comune di Martinengo nel 1567 deliberò far stampare tanto i suoi statuti antichissimi (*vetustissima*), quanto quelli logori per vecchiaia (*vetustate caduca*) ; e quindi avviene trovarsi in alcuni di loro vocaboli di conio antico e che forse non erano più usati, come *maroso* per compenso, *banfredi* parte di mura, *sulsa* viscere, *salegi* e *gromel* luoghi comuni di pascoli. Stimiamo poi che pei *vecchi* intendessero quelli approvati da Galeazzo Visconti conte di Virtù nel 1393, confermati poscia dalla repubblica Veneta, pare del 1450, quando mandò a riparare le rovine di quel borgo. (G. Rosa, *Delle leggi di Bergamo* ecc., pagine 34, 35, 72).

Massa Fiscaglia.

Privilegia seu confirmationes privilegiorum, immunitatum et exemptionum terrae et hominum Massae Phiscalae. — Ibid., typis Bulzonii, 1685, in fol.

Regole per gli uomini di Massa Fiscaglia, terra dello Stato Ferrarese. — Ivi, 1748, in 4.°

Massa Lombarda.

Statuta Massae Lombardorum. — Faventiae, typis Archii, 1772, in 4.º

Massa di sopra.

Capitoli e regole per il buon governo della Comunità di Massa di sopra. — Ferrara, stamp. Camerale, 1748, in fol.

Massa di Carrara o **di Lunigiana.**

Statuta Massae. — Lucae, 1592, in fol.

Statuta Massae. — Massae, 1593, in fol.

Masserano.

Constitutiones civiles et criminales, decreta, edicta, et statuta nova et antiqua reformata et condita ab ill. et excell. D. D. Besso Ferrerio Flisco Masserani Marchione, Crepacorii, Lavaniae etc. Comite. — Augustae Taurinorum, apud Christophorum Bellonum, ducalem typographum, 1583, in fol.

Mazzorbo. Vedi *Burano.*

Medica. Vedi *Alcamo.*

Matarella.

Statuta Curiae Matarellae Vallisque Vigletii. — Mediolani, 1700, in 4.º

Statuta Curiae Matarellae Domi Ossulae. — Mediolani, in fol., S. A.

Quest' ultima edizione è citata da Lichtenthal, nel suo *Manuale* ecc., ediz. 2.ª, pag. 67.

Medicina (nel Bolognese).

Privilegia, exemptiones et alia ad favorem magnificae communitatis Medicinae. — Bononiae, 1668, ex typ. Jacob. Monti, in fol.

Mel.

Statuta castri et communitatis Zumellarum. — Venezia, Pinelli, 1661, in 4.°

Meleda (in Dalmazia).

Liber de ordinamenti et de le usance della universitade del comun de Meleda fate e ordinate per tuti li homeni de quela isola in pubblico reggumento de lo populo in lo tempo de fra Mathia abate de Melida in anno domini MCCCquadragesimo quinto de lo mese de setembrio. Trovasi nell'*Archiv für Kunde oesterreichischer Geschichts-Quellen.* — Wien, 1849, vol. II, fasc. I, pag. 10—35.

Furono tratti questi ordinamenti dal prof. Gustavo dott. Wenzel da un codice ms. dell' archivio di Casa, Corte e Stato di Vienna, il quale è copia di altro membranaceo del secolo XV in 4.° già appartenente ai conti di Meleda. V' ha una giunta che arriva fino al 1500. — Degli statuti di Meleda s' è fatta un'edizione in lingua illirica nei *Fiori di letteratura nazionale.*— Dubrountk (Zagabria, 1852), tomo III, p. 194—218, ma senza indicare sopra qual codice l' edizione medesima fosse condotta.

Mendrisio.

Statuti di Lugano e di Mendrisio. — Lugano, Veladini e Comp., 1832-33.

Mentone.

Il Rendu (*Histoire de Menton, Roquebrune, et Monaco, avec una carte.* — Paris, De Beau, 1848, in 12.°) lasciò memoria degli statuti di questa città, formati sotto il signore Guglielmo Venti nel 1270. Il ch. sig. Girolamo Rossi, autore di una *Storia di Ventimiglia*, ne ha veduti altri, concessi da Luciano Grimaldi li 17 maggio 1515, ed esistenti presso l' egregio cavaliere Enrico di Cessole in Nizza.

Messina.

Consuetudines civitatis Messanae, suique districtus, nunc postremo diligentissime repurgatae, una cum statutis alias additis. — Messanae, apud Petrum Bream., Anno Dom. 1618, in 4.º

Istruzioni e nuovo Regolamento dello scalo e Porto Franco della città di Messina.

Consuetudines nobilis civitatis Messanae. — Ibidem et Panormi, 1550, in 4.º, Editore Alf. Cariddi, giudice stradico di Messina.

Le stesse. Venezia, a cura di Lorenzo Pegoli, 1575, in 4.º

Istruzioni della Corte e Consolato di mare di Messina. Istruzioni per il governo della deputazione di Sanità del Lazzaretto di Messina. — Messina, 1788, in fol.

Mestre.

Ordini stabiliti per la terra e territorio di Mestre. — Padova, senz' anno, in 4.º

Migliaro.

Capitoli e regole per il buon governo della comunità di Migliaro. — Ferrara, Stamp. Camerale, 1750, in fol.

Milano.

Milano ridusse a corpo unico i suoi statuti nel 1216.

Statuta Mediolani. (In fine) — ***Explicit liber Statutorum inclitae Civitatis Mediolani, ibidem annuente Deo diligenter impressus opera et impensa egregii Magistri Pauli de Suardis, anno Domini MCCCCLXXX, die XX Decembris. Impressa tabula statutorum Mediolani MCCCCLXXXXII, die ultimo Novembris*** ; in fol.

Statuta datiorum Mediolani. — Mediolani, 1480, in fol., Vedi il *Panzer*, Vol. II, pag. 39. Sono stampati separatamente.

Statutorum Mediolani Tabula edita anno MCCCCLXXXXII.

die ultimo Novembris. — Mediolani, per Leonh. Pachel et Ulr. Scinzenzeler, in fol.

Statuta criminalia, civilia, victualium, datiorum, mercatorum artis lanae comunis Mediolani. — Mediolani, 1482, in fol.

Statuta civilia Mediolani, reformata a Ludovico M. Sfortia Duce. Rubrica generalis. Diploma Ducis. (In fine). — *Impressum Mediolani, die decimo mensis* Nov. MCCCCLXXXXVIII, in fol.

In calce di un esemplare già posseduto dalla biblioteca di S. Michele in Venezia leggesi: *Lecta et publicata fuerunt praedicta omnia ad scalas palatii Mediolani per Jacobinum de Rolandis praeconem Communis Mediolani coram magna gentium multitudine MCCCXXI. die Jovis XXX januarii.*

Statuta Mediolani. — Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, 1502, in fol.

Statuta Mediolani. — Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, impensis Petri Martyris et Baptistae Fratrum de Bugatis, 1512, in fol.

Statuta et constitutiones Dominii Mediolanensis. — Mediolani, Meda, 1541, in fol.

Statuta Mediolani, cum apostillis Catelliani Cottae. — Mediolani, 1552, in fol. Sono citati nell' *Index completissimus Bibliotechae illustr. collegii D. D. Jurisperitorum, Judicum, Comitum et Equitum Mediolani.* — Mediolani, 1762.

Constitutiones novae Mediolani. — Mediolani, anno 1574, in 4.° V' ha pure un' edizione precedente del 1542. — Milano, in 4.°

Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita. — Bergomi, Ventura, 1594, in 4.°

Constitutiones Dominii Mediolanensis, cum ordinibus excell. Senatus. — Novariae, 1597. Due edizioni antecedanti furono fatte l' una nel 1567, e l'altra nel 1571 (Novariae, Sessalus), in 4.°

Statuta civilia et criminalia Mediolani, um novis consti-

tutionibus et ordinibus Senatus excellentissimi, et scholiis atque adnotationibus Catelliani Cottae, et Antonii Puthei. — Mediolani, 1605, in 4.°

Commentarii Horatii Carpani in Mediolani novas constitutiones, cum adnotat. Raginelli. — Mediolani, 1608, in fol.

Statuta mercatorum auri, argenti et serici Mediolani. — Mediolani, 1610, in 4.°

Statuta ducatus Mediolanensis ex legibus atque constitutionibus imperatorum, regum et S. Rom. imperii in Longobardia vicariorum; itemque ex decretis ducum, vice-comitum et magistratus municipalis, collecta ac in certos titulos digesta. In quibus pleraeque consuetudines et jura gentilia veterum Germanorum ab imperatoribus ac regibus Gothis, Longobardis, Francis, et Theutonis in Italiam introducta, et in communium legum valorem proposita continentur et observantur. Commentariis luculentissimis illustrata et cum jure communi civili atque canonico collata ab Horatio Carpano I C. Collegii Mediolanensis nobilissimo. Ex quibus quicquid ad obscuriorum, difficilium et controversarum, circa statuta municipalia, in Imperio Romano et regnis Europaeis, quaestionum explicationem requiritur depromi decidique potest. Cum indicibus locupletissimis et accuratissimis. — Francfordiae, sumptibus Petri Kopffii, excudit Joannes Saurius, 1611, in fol.

Leges et statuta ducatus Mediolanensis, cum commentariis Horatii Carpani. — Mediolani, 1616, in fol.

Constitutiones Provinciae Mediolanensis, cum Decretis, Ordinibus et Declarationibus Senatus. — Mediolani, 1617, in 4.°

Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita, variis in locis statutorum civilium desiderata, et iis qui in foro circa causas criminales versantur apprime necessaria. Postrema hac editione indice singulorum capitum illustrata. — Mediolani, apud Jo. Bapt. Bidellium, 1619, in fol.

Statuta victualium civitatis et ducatus Mediolani. — Mediolani, Malatesta, 1621, in fol.

Delle leggi, contratti e governo del banco di Sant'Ambrogio della città di Milano. — Milano, Malatesta, 1630.

Decreta Collegii Phisicorum Mediolanensium et de ejusdem Collegii antiquitate ex plurimis documentis in compendium redactis comprobata. — Mediolani, Malatesta, 1645, in 4.º

Antiqua ducum Mediolani decreta. — Mediolani, in regio palatio, apud Jo. Baptistam et Julium Caesarem Malatestas, regios camerales typographos. Superiorum consensu, 1654, in 4.º (Collectore Petro Paulo Bonetto).

Ordini pertinenti al Tribunale di provisione della città e ducato di Milano dal 1580 al 1657. — Milano, in 4.º

Ordini reali. — Milano, 1670. Tre tomi in uno.

Decreta Collegii Jurisconsultorum Mediolanensium. — Mediolani, apud Gagliandum, 1697, in 4.º

Statuta seu compendium ordinum stilatuum et aliarum scripturarum Collegii Causidicorum et Notariorum Mediolani decorem et splendorem extendentium. — Mediolani, 1701.

Statuti dell' università dei Librai e Stampatori della città e ducato di Milano. — Milano, 1734.

Statuta seu ordinamenta et memorabilia venerabilis Collegii Notariorum Mediolani exercentium etc. — Mediolani, 1742, in fol.

Ordines Ex. Senatus Mediolani ab anno MCDXI usque ad annum MDCCLXIII collecti. — Mediolani, Richini, 1743.

Institutiones Dominii Mediolanensis, decretis et senatusconsultis nunc primum illustratae: curante (cum notis) Gabriele Comite Verro (Senatore ac regente etc). — Mediolani, apud Malatestam, 1747, in fol.

Statuta seu Constitutiones Mediolanensis Dominii, curante Gabriele Verro. — Mediolani, 1764, in fol.

Statuti ed ordini del Collegio degl' Ingegneri ed Architetti di Milano. — Milano, 1767, in fol.

Statuti di Milano volgarizzati, con note e spiegazioni (da D. Antonio Odescalchi). — Milano, Galeazzi, 1773, in 4.º

Codice Visconteo Sforzesco. È il sesto volume delle storie

dei *Municipii Italiani, illustrati con documenti inediti da Carlo Morbio.* — Milano, società tip., ediz. de'Classici Ital., 1846.

Ordini di Lodovico il Moro intorno al Governo dello stato di Milano dopo la sua morte, nel caso della minorità del figlio. Documento indicato dal Marsand e pubblicato dal Molini nei *Documenti di Storia Ital.*, Tom. I, pag. 291—330.

Per notizie intorno agli statuti di Milano, vedi il Rezzonico, *Lettera delle Origini e delle vicende del Diritto Municipale in Milano*, il Bonaini, op. cit., nonchè il Predari, *Bibliografia Enciclopedica Milanese.* — Milano, 1857, per gli statuti relativi alle arti.

Modena.

Modena ridusse a corpo unico i suoi statuti nel 1213.

Juramentum Praetoris Mutinensis de aestimatoribus eligendis, aliaque statuta ad ipsorum officium spectantia. Anno MCCXXV. Editi dal Muratori, *Antiq. Ital. Medii Aevi, ed. Aret.* 4.º, Tom. IV, 619—631. Vi sono addizioni del 1228.

Provisiones et modi originales redditum et gabellarum civitatis Mutinae.—Mutinae, opera et impensis Antonii Mischorn et Dominici Rochoziol., anno 1487, die XX Aprilis, in fol.

Provvisioni, decreti, istrumenti, grazie, litere, capitoli ed altre cose degne di memoria a beneficio della città di Modena. — Stampati in Modena, per Giovanni de Niccoli nell' anno 1544, in 8.º

Statuta inclytae civitatis Mutinae. — Mutinae, 1547, in fol.

Libri quinque statutorum inclytae civitatis Mutinae, cum reformationibus, additionibus ac tribus completissimis indicibus, denuo in lucem editi. — Mutinae, apud Paulum Gadaldinum, anno ab orbe redempto 1590, in fol.

Rubrica sugli obblighi del podestà e suoi officii. Fu pubblicata dall' Affarosi nelle *Notizie storiche della città di Reggio di Lombardia.* — Padova, 1755, in 4.º, pag. XVIII.

Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza

Serenissima. — Modena, 1771, presso la Società Tipografica, Vol. 2, in fol.

Modica.

Consuetudini di Modica e della sua contea, approvate dal conte Bernardo Cabrera. Si trovano mss. nell' archivio del comune (Sicilia).

Moncalieri.

Statuta civitatis Montiscalerii. — Trovansi nei *Monum. Hist. Patr.*, Tom. II, col 1347—1588. La compilazione primitiva pare del 1272.

Mondovì.

Statuta civitatis Montisregalis. — In Monteregali, 1570 (senza nome di stampatore). V' ha pure un' edizione del 1609. Trovasene un esemplare nell' Archivio generale del regno, in Torino. Furono compilati nel 1415.

Monfalcone (nel circolo di Gorizia).

Statuto di Monfalcone del 1625. Esiste presso l' archivio del Municipio e presso il parroco del luogo.

Monferrato.

Decreta Marchionalia Montis Ferrati. — Venetiis, 1505, in fol.

Decreta antiqua, civilia et criminalia illustrissimorum Marchionum Montisferrati. Accedunt decreta nova Montisferrati. — Trini, de Ferraris, 1571, in fol.

Monguzzo.

Statuti formati ed intimati dal Capitolo di Monza ai suoi sudditi di Monguzzo del MCCXXVII.

Pubblicati dal Frisi, *Memorie di Monza e sua corte.* — Milano, 1794, Tom. II pag. 108-110.

Moniga.

Statuta pro regimine Communis Monigae (ad lacum Benacum). — Ms. membranaceo in folio, presso il prof. Valsecchi di Padova.

Montagnacco.

Statuto del Comune e Villa di Montagnacco. — Esiste in Udine, nella collezione dell' ab. Pirona.

Montagnana.

Statuto di Montagnana. — È del secolo XIV, e conservasi inedito in un codice presso il sig. Augusto Bazzoni di Montagnana. Lo statuto di Cittadella poco differisce da questo. Vedi *Cittadella.*

Il chiarissimo Andrea Gloria, nel suo bel lavoro intorno all' agricoltura del Padovano, ha pubblicato una parte di questo statuto.

Montecalvo.

Statuto dato da Giordano abate del monastero di S. Elena, pel Castello di Montecalvo nel MCLXXXX.

Pubblicato dal Tria, *Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Larino, e metropoli degli antichi Frentani.* — Roma, 1744, in 4.°

È riportato per intero dal prof. Bonaini, nello statuto di Val d'Ambra a pag. 191.

Montecatini.

Statuti e ordinamenti di riforma pel comune e pella università di Montecatini, in Val di Cecina, cominciati a scriversi nell'anno 1529, *proseguiti distesamente in tutto il secolo XVI, e continuati a piccole aggiunte fino all'anno* 1734. Antico libro del Comune, membranaceo, di carte 200, in 4.° grande, legato in coperte di legno foderato di pelle. È citato fra i manoscritti già posseduti dal canonico Moreni Domenico, nel-

l' *Appendice* all' *Archivio Storico* di Firenze, n.° V. dicembre 1843.

Montecchia.

Regolationi dell' ill. sig. Vincenzo Barziza cap. di Verona pel governo della comunità di Montecchia. — Verona, per Bartolomeo e Nipoti Merlo, in 4.°

Montecchio maggiore.

Terminazioni dell'ill. sig. Zaccaria Morosini pot. e V. Capitanio di Verona, pel governo politico di Montecchio maggiore, approvate dal Senato 26 gen. 1786. — Vicenza, 1786, per Giovanni Rossi, in 4.°

Monteleone.

Bisogni de' Gatti Antonio. — *Capitoli del governo stabilito alli* 7 *di agosto* 1594, *col commento al capo* 24, *composto da Cesare mio padre.* — Napoli, Mosca, 1704, in 4.°

Montelparo.

Statuto di Montelparo in sei libri. — In Ancona, presso Astolfo de Grandis veronese, 1570.

Statuti di Montelparo in sei libri, con aggiunta delle Memorie storiche della terra di Montelparo, del Pastori. —Ancona, 1781.

Vedi Pastori *Memorie storiche del Presidato di Montalto,* in Colucci, *Antichità Picene*, Tomo XVII, pag. 24-26.

Montemarciano.

Statuti antichi di Montemarciano nella Marca d'Ancona, fatti in parte dai signori Malatesti e parte per lo illustrissimo signor Jacopo Piccolomini seniore; e Statuti nuovi ordinati e riformati al tempo dell'illustrissimo sig. Jacomo Piccolomini juniore; con infine alcune notizie storiche. Scrittura del secolo XVI, in folio, di carte 98. È citato, fra i manoscritti lasciati

dal canonico Domenico Moreno, nell' Appendice all' *Archivio Storico,* n.° V, dicembre 1843.

Montenegraro.

Salvetti. *Antiquitates Florentinae jurisprudentiam Etruriae illustrantes juxta statuti ordinem digestae.* Florentiae, 1777.

Montenars.

Statuto di Montenars.—Trovasi presso il chiariss. ab. Pirona di Udine, il quale tiene una preziosa raccolta di mss. relativi al Friuli.

Il sig. dott. Vianelli, notaio di Spilimbergo, esimio cultore della storia del Friuli, possede un ms. intitolato: *Elezione di un capitano e leggi stabilite in Montenars.*

Montepulciano.

Statuto ms. Sta nella Biblioleca di S. Marco in Venezia. — È postillato con note di Carlo Campano. Codice cart. in fol. del secolo XVI, già appartenente alla Bibl. Farsetti. È segnato Classe II Cod. 49.

Montesanto.

Codex legum Municipalium ad utilia justitiae et regiminis terrae Montis Sancti. — Maceratae, 1536, in fol.

Montezibio. V. *Arceto.*

Montoggio.

Capitoli concessi per l'Illustrissima ed Eccellentissima Signoria dell'Eccelsa Repubbica di Genova agli uomimi e sudditi loro di Montoggio. Codice ms. della biblioteca della Università di Genova. V. Olivieri, *Carte e Cronache mss. per la storia Genovese esistenti nella R. Università Ligure.* Genova, 1855, pag. 184.

Monza.

Statuti formati da Fra Leone da Perego e da Berardo I dal Pozzobonello, arciprete di Monza, contro varie sette di eretici ed intimati a Monza stessa ed alle terre sottoposte alla Basilica di detto luogo, negli anni MCCXXXIII e MCCXXXIV. Pubblicati dal Frisi, *Memorie di Monza e sue corte.* — Milano, 1794, in 4.°, Tom. II, pag. 100-105.

Statuta Communitatis Modoetiae. — Mediolani, 1579, in fol.

Liber statutorum Communitatis Modoetiae. — Mediolani, 1682, in fol., typ. fratrum de Camagnis prope Rosam.

Morra. V. *La Morra.*

Mozanigo.

Statuta communitatis Mozanicae agri Cremonensis.—Mediolani, Malatesta, 1602, in fol.

Muggia (nell' Istria).

Statuta terrae Muglae. Codex Membranaceus seculi XV. È così citato dal Dottor Pietro Kandler nell' opera *Indicazioni per riconoscere le cose storiche del litorale.* — Trieste, Lloyd, 1855.

Murano.

Statuto. Trovasi ms. nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, Classe II, Codice 122.

N

Nago e **Torbole.**

Statuti ed ordini della spettabile comunità di Nago e Torbole. — Roveredo, 1683, per Antonio Goio, in 4.°

Napoli.

Constitutiones Regni Siciliae. Impressae sub optimo rege Ferdinando. Neapoli, nona Augusti MCCCCLXXV. Sixtus Riessinger, in fol. gr. a 2 col.

Consuetudines Neapolitanae. — Neapoli (Fr. Puppo), 1482, in 4.° (Vedi il Panzer, *Annales typographici*, vol. IV, pag. 373).

Constitutiones et Statuta Illustrissimi Domini Regis Karolis Jerusalem et Siciliae Regis in exequendo subscripto Statuto. In fine: — *Constitutiones et capitula regni Dominus Sixtus Reissinger in karacterum arte ingeniosus et Dominus Franciscus de Tuppo etc. propriis sumptibus emendatae imprimere curarunt. Anno Domini millesimo CCCCLXXV die septima augusti Pontificatus Sixti quarti.* In fol. a 2 col.

Ritus et observantiae Magnae Curiae Vicariae C. Francisci Tuppi nuncupatae ad Ferdinandum regem. Neapoli, MCCCCLXXVIII, fol. gr. a 2 col.

Capitula et constitutiones regni Siciliae collectore Joanne Petro Apulo Messanensi, J. V. Doctore. Messanae, apud Andream de Bruges, 1497, in fol.

Consuetudines Neapolitanae. Impressum Neapoli, sumptibus et expensis dicti magnifici D. Scipionis de Januario. Per magistrum Antonium de Fritiis Corinaldensem, sub anno humanae liberationis millesimo quingentesimo decimo octavo. Die sabati decima julii; in fol. (V. il Panzer, l. c., Vol. VII, p. 429).

Statuti, Gratie et Privilegi concessi alla città di Napoli da' suoi re. — Napoli, 1524, in fol.

Placita principum seu Constitutiones Regni Neapolitani, cum glossis Sebastiani Napodani, additionibus Nicolai Superantii etc. Lugduni, Dionys. de Harsy, 1533, in 4.° V. il Panzer, l. c., vol VII, pag. 356, e vol. IX, pag. 524.

Consuetudines regni Neapolitani.—Lugduni, 1537, in 8.°

Privilegii et Capitoli con altre gratie concesse a-la fidelissima cità de Napoli et Regno per li Serenissimi Ri (sic) *de casa de Aragona confirmati et de novo concessi per la maestà*

Caesarea (sic). — Napoli, per Joanne Sultzbach alemanno ecc., 1543, in fol.

Consuetudines Neapolitanae cum glossis nobilis juris Caesarii professoris ac militis D. Sebastiani, Neapolitani. Sumptibus Io. Pauli de Sugganappis de Neapoli, 1546, fol.

Capitula Regni Siciliae, cum glossis Do. Neapolitani Sebastiani, Neapolitani, Do. Lucae de Penna, et Do. Nicolai de Neapoli, noviter correcta, ac diligenti castigatione emendata. — Neapoli, apud Joannem Paulum Suganappum, 1551, in fol.

Consuetudines Regni Siciliae per excellentissimum J. U. D. Dominum Andream de Ysernia commentatae ac per alios celeberrimos doctores glossatae. Cum Repertorio ejusdem Domini Andreae De Ysernia super ipsis constitutionibus Regni. Accesserunt capitula Regni, Ritus Magnae Curiae, Vicariae, et pragmaticae novae et antiquae ac etiam novissimae per S. C. M. editae. Summa cum diligentia noviter impressae ac emandatae. —Neapoli, apud Joannem Suggenappum, cum privilegio, 1552, fol.

Consüetudines Neapolitanaea a Camillo Salerno collectae. — Neapoli, 1560.

Consuetudines Regni Neapolitani, cum glossis Napodani, cum additionibus variorum a C. Salerno collectis. — Neapoli, apud Joannem de Boy, 1567, fol.

Consuetudines Regni Neapolitani, cum glossa. — Neapoli, 1588.

Consuetudines Neapolitanae, cum novis additionibus Felicis de Rubeis, Vincentii de Franchis, Jacobi Anelli de Botis. — Venetiis, anno 1588, in fol.

Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fideliss. città di Napoli, et regno per li serenissimi Ri (sic) *di casa de Aragona, confirmati et di nuovo concessi per la Maestà Cesarea dell' imperator Carlo Quinto et Re Filippo nostro signore, con tutte le altre gratie concesse per tutto questo presente anno MDLXXXVII, con nuove additioni et la tavola del-*

le cose notabili. Con privilegio.—Venezia, per Pietro Dusinelli, ad instantia di Nicolò de Botis, 1588, in fol.

Privilegi et capitoli et altre gratie concesse alla fedelissima città di Napoli et Regno, per li serenissimi Re di casa Aragona, confirmati e di nuovo concessi per la Maestà Cesarea dell' Imperatore Carlo V, et Re Filippo Nostro Signore, con tutte le altre grazie concesse per tutto presente anno 1587. *Con nuove addizioni, e di nuovo ristampati colle nuove gratie e privilegi di Carlo VI fino al* 1720. — Milano, 1720—1749, vol. 2, in fol.

Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones regni Neapolitani, quae olim collegerunt Prosper Caravita, Zabius de Anna, Alexand. Rovitus, Carolus Calà, Blasius Altimarus, nunc Dominicus Alferius Varius recensuit, omissaque a veteribus collectoribus ex auctoritate veterum codicum restituit. Quae relata essent ab ann. 1718, *ad hunc diem collegit, suisque titulis tribuit etc.* — Neapoli, sumptibus Cervonii, 1772, Tom. 4, in fol.

Copia di statuti, consuetudini e costituzioni della città e del regno di Napoli leggesi nella *Bibliografia Sicula* del Narbone.

Narni.

Statuta civitatis Narniae. — Narniae, 1716, in fol.

Nave (nel Bresciano).

Raccolta di privilegii ducali, giudizii ecc., delle comunità di Nave, Gavardo, Barato, Gussago, Montechiaro, Carpenedolo, Ghedi, Malpaga, Ospedaletto. — Brescia. 1744, in fol.

Nepi.

Il chiariss. prof. Bonaini, op. cit., riporta un decreto relativo a questo paese, che appartiene al 1131, e sta scolpito in marmo nella chiesa di S. Elia. Egli lo tolse dal Muratori, *Antiq. Ital. Medii Aevi,* edit. Aret. 4.°, Tomo IV, 605-606.

Nicola (Dioc. di Luni).

Statuta et ordinamenta magnificae communitatis Nicolae, per me Johannem Alex. extracta et rescripta ex quadam copia Dom. Bartolamei Oliv. D. Antonii notarii de Nicola, die XXI mai 1651. (Furono compilati nel 1406). Ms. della Biblioteca dell' università di Genova. V. Olivieri, l. c., pag. 182.

Nizza di Monferrato.

Con decreto delli 23 aprile 1349 il marchese Giovanni di Monferrato trovandosi in Acqui, nel castello, approvò e confermò gli statuti del comune di Nizza, V' intervenne Ottone di Brunswich (Biorci, *Antichità e prerogative d' Acqui-Staziella*, vol. II, pag. 49, 50).

Statuta Nitiae Paliarum. Il libro degli statuti di Nizza, che esiste originale negli archivii comunali di questa città, è chiamato il libro *della catena di ferro*, perchè porta annessa al fodero una catena che serviva a tenerlo affisso al muro, affinchè non fosse derubato. Una copia del medesimo esiste presso il chiariss. prof. Bartolommeo Bona.

Nizza (marittima).

Scrive il Gioffredi nella sua *Storia delle Alpi marittime*, vol. II, pag. 227, che nel 1205 si cominciarono a descrivere gli statuti di Nizza, e nel 1359 (vol. III, pag. 306) si pubblicò la prammatica contro gli ornamenti delle donne, e vietossi l' inquisizione per semplici parole ingiuriose.

Statuti ed ordini, privilegii e concessioni, nomine dei consoli, podestà, sindaci, vicarii, giudici, luogotenenti, notai, e regolamenti pei medesimi. Ms. che va dall' anno 1162 al 1575, e che si conserva in Torino presso l' Archivio generale del regno. Mancano di data gli statuti della città al tempo dei consoli.

Statuti ed ordini della città di Nizza, concernenti i furti e danni campestri. — Mondovì, per Gio. Vincenzo Cavalleri, 1600.

Statuti dell' illustrissima città di Nizza nuovamente rac-

colti e ristampati nell'anno 1673. *In Nizza,* per Giovanni Romero.

Statuta nova et novissima Collegii Jurisconsultorum civitatis Niciae anni 1640 *et* 1674, *cum forma constituti et cathalogo jurisconsultorum demortuorum et nunc vitam degentium.* — Niciae, typis Joannis Romerii, superiorum permissu, 1674.

Statuta et privilegia civitatis Niciae, saec. XII—XV. Furono pubblicati dallo Sclopis nei *Monumenta Hist. Pat.*, Tomo II, col. 41—230.

Nocera.

Statuta et jura municipalia antiquae urbis et populi civitatis Nucerii, Consilii generalis magnificae civitatis praedictae et auctoritate publica facta, et fidelium ac expertorum notariorum Francisci Troili, Lucae Jacobutij, Francisci Rentii municipium Nucerii electorum et deputatorum diligentia et cura impressa. — Fulginei, per Augustinum Colaldum de Civitate Ducali, apud Vincentium Cantagallum, 1567, in fol.

Noli.

Statutorum Nauli liber.

« Codice ms. cartaceo in 8.º, di fogli 68, numerati nella sola prima pagina, carattere nitido del secolo XVI. Seguitano dello stesso carattere, ma senza numerazione di pagine, alcuni documenti utili alla storia del Comune. Una nota di mano recente dà notizia di altri tre codici, soli superstiti, di statuti ancora inediti. Appartiene all' antica e nobile famiglia Boccalandro di Noli. »

Lo statuto contiene tutto l' ordinamento politico e civile del comune di Noli, che dal principio del secolo XIII finchè Genova stette con proprio governo, visse in protezione, ma indipendente affatto, dalla sua repubblica. È diviso in tre libri ; il primo, capitoli 10, dell' amministrazione politica; il secondo, cap. 44, delle cose civili e commerciali; il terzo, cap. 29, delle cose criminali.

« Il Pardessus, se gli fosse stato noto, certamente vi avrebbe attinto per la sua *Collection de Lois maritimes*. Paris, 1845, vol. sei in 4.º, qualche utile documento, p. e., dal libro II, capitolo 10, *De Saximentis* (sequestri; genovese *sexìa*, dal francese *saisir*) *omnium lignorum navigabilium*; dal cap. 26. *De accomendationibus et societatibus*; dal cap. 27. *De ratione reddenda accomendatariis*; e dal cap. 28. *De quaestionibus super rebus maritimis*.

» L'anno 1193 i consoli di Noli acquistavano dal marchese Enrico, figlio di Enrico il Guercio, dei conti di Vado, poi marchesi di Riviera, *de Riperia*, e di Savona, ed ultimamente del Carretto, facoltà di redigere le loro consuetudini, delle quali è fatto molto prima e frequente memoria negli atti fra quei marchesi e gli uomini di Noli, tre anni dopo che Ottone, fratello di detto Enrico, vendeva al popolo e ai conti Savonesi ogni suo diritto sulla città di Savona (Turri, *Cyrologia*, Parte II, pag. 37, 39). Ma gli statuti di Noli non possono essere stati ridotti nella forma presente se non dopo la instituzione della diocesi, che fu del 1229, perocchè il podestà giura *salvare honorem* (i privilegi, i diritti, e più anticamente l' alto dominio) *Rev. D. Episcopi*. Però si debbono intendere con discrezione lo Chabrol, *Statist. du départ. de Montenotte*, e Bertolotti, *Viaggio nella Liguria Marittima*, e gli altri saccheggiatori dello Chabrol, dove asseriscono che fu compilato lo statuto di Noli verso la fine del secolo XII. Ed errano ancora peggio dicendo, che l'appello a Genova vi era proibito con pena di ammenda. Gli statuti vietano solo *citari facere aliquem de Naulo Januae, vel alibi, nisi secundum formam capitulorum Nauli* (III. 23); i quali capitoli portavano *sane intellecto, quod dicta causa, seu appellatio non mittatur Januae nisi de partium voluntate*.

» Il podestà giura I. 2. *facere regimen civitatis Nauli et districtus secundum leges romanas*. Adunque i Nolesi, come i Liguri tutti, facevano professione di legge romana, e come romani esecravano, cacciavano al paro dei Savonesi, dei Liguri, tutti i loro conti e marchesi salici. » (Dobbiamo questa notizia sugli statuti

di Noli al ch. sig. *Nicc. Garoni* di Savona; il quale per proprio studio trasse fedele copia del precitato codice dei signori Boccalandro).

Norcia.

Statuta Nursiae. — Perusiae, 1526.

Noto.

Consuetudines urbis Netinae.

Le trasse in luce dapprima Vincenzo Littara nella Storia di Noto, sua patria; le ripubblicò poscia il Burmanno colla medesima storia nel vol. XIII delle Antichità Siciliane.

Novara.

Nella ricca collezione di statuti che si conserva dall'illustre sig. Carlo Morbio, si trova un codice degli *Statuti di Novara* compilati intorno al 1450, ed un altro codice dello stesso sec. XV.

Statutum civitatis Novariae. —Impressum Mediolani, per Joannem de Castellonio, ad instantiam D. Francisci de Piscatoribus civis Novariensis, regnante christianissimo D. D. Ludovico Francorum Rege ac Mediolani Duce etc. Anno Dom., curr. 1511, die 23 octobris, in fol. Sono 95 fogli numerati, che non comprendono che cinque libri.

Statuta civitatis Novariae. — Novariae, in aedibus Franc. Seralli, 1583, in fol. Segue: — Privilegium Palatinatus et Auratae militiae a Ferdinando III Rom. Imperatore concessum collegio Medicinae et Philosophiae doctorum.

Constitutiones dominii Mediolanensis, cum ordinibus excell. Senatus. — Novariae, 1597.

Privilegia et capitula facta et concessa per D. D. Franciscum II Sforciam. — Varalli, 1645.

Statuta civitatis Novariae. — Novariae, 1719, typ. Francisci Liborii, in fol.

Statuta D. D. Aromatarium Civitatis Novariae. — Novariae, 1650.

Veggasi il bel lavoro del Giovannetti, *Commentario degli statuti novaresi.* — Torino, 1830.

Novellara.

Statuta magnificae communitatis Novellariae.

Novi.

Statuta terrae inclytae Novarum, extracta ab originali authentico de verbo ad verbum etc., per Jo. Paulum Blanchum anno a nativ. Dom. 1561, die 20 *nov. perfecta.* Codice ms. della biblioteca dell' Università di Genova. Vedi Olivieri, op. cit., pag. 185. A pag. 240 della stessa opera, l' Olivieri medesimo cita un vol. ms. intitolato *Convenzioni con Novi,* tra i libri lasciati da Federico Federici alla repubblica di Genova.

Statutorum civilium insignis Oppidi Novarum Dominii Genuensis nuper impressorum Libri tres: cum indice rubricarum et nonnullis decretis et juribus ad universitatem ejusdem oppidi et illius regimen pertinentibus. — Alexandriae, apud Felicem de Mottis, 1605, in fol.

O

Omegna.

Statuta sive leges municipales totius communitatis, universitatisque Eumeniae et plebis, condita sub felici regimine illustrissimi et excellentissimi D. D. Galeaz. Vicecomitis et comitis Virtutum Mediolani, imperialisque vicarii generalis, sub anno MCCCLXXXIV excerpta a Joan. Bapt. Zanoia notario publico novariensi etc. Eumeniae MDCXXII. Manoscritto esistente presso l'illustrissimo sig. V. Baralis, sotto-archivisia camerale di Torino. Sono fogli 308, in 4.° ; l' indice ha fogli 51.

Orgiano (nel Vicentino).

Statuta terrae Orglani, 1431. Codice ms. della biblioteca di Bassano.

Ortonovo.

Statuta Hortinovi. Ms. della biblioteca dell' Università di Genova. Vedi Olivieri, l. c., pag. 182.

Orvieto.

Statuta civitatis Urbis Veteris. — Romae, 1581, in fol. Vedi Bonaini, op. cit., pag. 128-129.

Osimo.

Specimen statutorum civitatis Auximatis An. MCCCLXXI editorum. Sono varie rubriche di questo statuto pubblicate dal Zacaria, *Anecdota Medii Aevi.* — Augustae Taurinorum, 1759, in fol. pag. 42—65.

Ostiglia.

Il co. d' Arco c' informa conservarsi in Ostiglia un' opera ms. di certo Galvagnino segretario di quel comune, ch' è una specie di cronaca del paese. In essa si contengono trascritti molti statuti senza ordine di epoca o di materia.

Secondo l'avviso del sig. prof. Sissa di Ostiglia, tale raccolta può dividersi in tre corpi distinti:

I. *Statuti di Verona sanciti dagli Scaligeri in diverse epoche.* Sembrano pubblicati dal governo veneto dal 1479 al 1582.

II. *Ordinanze di Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù,* del 1393.

III. *Gride e Ordini dei Gonzaga dal* 1416 *al* 1561; ma questi, piuttosto che formare uno statuto, sono leggi edilizie simili a quelle di Mantova.

Ovada.

Statuti di Ovada. Si conservano manoscritti nella biblioteca Berio di Genova. Vedi Olivieri, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese, esistenti nella Biblioteca della R. Università Ligure.* — Genova, 1855, tip. del R. I. de' Sordo-Muti,

pag. 239. Il ms. è in 4.°, e trovasi al n.° 324 del Catalogo Generale della predetta Biblioteca Civica.

P

Padova.

Statutorum Communis Padue libri duo. (Condita sunt Marco Dandulo Praet. et Laurentio Bragadino Praef. anno 1420. Cancellario Siccone Pollentone). *In fine :* Impresso in Vicenzia per maistro Lonardo de Basilea die XXVI. iulii. M.CCCC.LXXXII. in fol.

Statuta Patavina noviter impressa cum diligenti cura et castigatione: et cum additionibus necessariis: tam provisionum ducalium: quam Excellentissimi Consilij Rogatorum et cum Repertorio rubricarum omnium secundum ordinem ipsarum: et iuxta observationem moderni temporis: revisa et correcta per eximium juris utriusque doctorem dominum Bartholomeum Abborario lecturam ordinariam notariae in florentissimo Patavino gymnasio legentem. — Nel fine — *Finis statutorum communis Padue cum diligenti cura et diligentia excussorum.* Venetiis, per Guilielmum de Fontaneto Montisferrati : sumptibus solertissimi viri Hieronymi Giberti civis Patavini. Anno a Circumcisione salutifera. M.D.XXVIII. octavo Calendas Februarii. — Fol.

Gli Statuti de Padova tradotti de latino in vulgare secondo gli suoi veri sensi, et con somma diligenza corretti e con la tavola de tutte le sue Rubriche et Capitoli. — Stampati in Padova appresso Giacobo Fabriano. Del M.DXLIX. — 4.°

Gli Statuti de Padova tradotti de latino in vulgare secondo gli suoi veri sensi. Et aggiuntovi dentro assai cose che nelli altri non sono. Con somma diligenza corretti. Con la Tavola de tutte le sue Rubriche et Capitoli. — Stampati in Padova, presso Giacobo Fabriano. Del M.D.LI. — 4.°

Index omnium materiarum, quae in Patavino Statuto continentur, alphabetico ordine digestus. Et per Dominum Andream

Trivisanum Juris Doctorem noviter in lucem editus — Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati. M.D.LVII. — 8.°

Statuta Patavina Antiqua et Reformata. Olim edita, nunc vero omnibus ferme exemplaribus temporum injuria absumptis denuo Urbis consensu evulgata. Opus summa cura et elucubratione expolitum atque illustrissimis D. D. XXXII. viris et Decurionibus sacratum. — Patavii. MDCLXXXII. Apud Cadorinum. Superiorum Permissu. — 8.°

Statuta Patavina Antiqua et Reformata. Olim edita, nunc vero omnibus ferme exemplaribus temporum injuria absumptis denuo Urbis consensu evulgata. Opus summa cura et elucubratione expolitum atque illustrissimis D. D. XXXII. viris et Decurionibus sacratum.—Patavii, M.DCCXX. apud Dominicum Rubinum. Superiorum permissu. — 8.°

Degli Statuti della Magnifica Città di Padua libri sei, aggiuntivi gli Decreti, Parti, Sindicali, Terminazioni, e Privilegj per lo innanti giammai impressi. Con indici abbondantissimi. — Edizione italiano-latina. In Venezia, appresso Leonardo Tivani, a spese della Società — MDCCXLVII. — MDCCLXVII. V. 2—4.° Da una seconda copia della Biblioteca Civica emerge la nota tipografica del 1767 anche nel primo volume. Ma è un fatto che in molte altre l'anno 1767 del primo volume fu cassato e sostituito col 1747, oppure col 1748, di che non si sa rendere ragione, se non sia quella dell'interruzione della stampa di questi statuti dal 1748 al 1767.

Delli Statuti della Magnifica Città di Padova libri sei colle rubriche e dichiarazioni italiane. Vi sono aggiunti in questa edizione *i Decreti, Parti, Sindicali, Terminazioni e Privilegj posteriori.* Il tutto riscontrato coll'edizioni approvate ed arricchito di un nuovo indice alfabetico delle materie e di un altro delle voci oscure, ad agevolarne l'uso e l'intelligenza. In Padova, (1802) per li fratelli Conzatti e Compagno. — 4.°

Di questa edizione non esiste che il tomo primo, il quale arriva alla pagina 224 e non è completo.

Frammenti degli Statuti della Fraglia de' Pittori Pado-

vani del MCCCCXLI. Sono pubblicati dal Gaye, *Carteggio inedito d'Artisti dei secoli* XIV, XV, XVI, tomo II, pag. 43-46.

Nella Biblioteca Municipale di Padova si trovano i seguenti statuti manoscritti:

Statuta Communis Padue. — Codice ms. membranaceo, di carte 284 alte centimetri 36, larghe 26. I suoi caratteri sono minuscoli gotici nitidissimi; le iniziali a colori vermiglio e ceruleo; i titoli dei libri e le rubriche a semplice colore vermiglio. Ha l'indice nel principio e varie aggiunte in alcune delle ultime pagine e nel margine delle altre. Queste aggiunte furono scritte dopo l'anno 1276, epoca della sua compilazione, mentre Padova governavasi a Repubblica. La carta 279 porta caratteri di mano assai più recente. È spartito in quattro libri, il primo dei quali si divide in 36 rubriche, il secondo in 32, il terzo in 30, il quarto in 23. Comincia: *In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti amen. Millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo potestate domino Marco Quirino. Statuimus et ordinamus etc.* Finisce: *potestas et Communis padue ipsum malfactorem debeat facere detinui si in civitate tarvisii vel districtu potuit inveniri et ad civitatem Padue sub fida custodia transmitti.* Fu detto finora *Eceliniano,* ma impropriamente, perchè non contiene alcuna legge della dominazione di Ecelino, anzi dichiara nullo ed irrito ogni atto e disposizione di lui. Lo diremo invece *Repubblicano,* poichè unisce tutte le leggi emanate dalla Repubblica Padovana prima e dopo il dominio di quel tiranno, che durò dal 1237 al 1256. Lo stesso codice fu la base degli altri due *Carrarese* e *Riformato* qui sotto descritti, ed è inedito, originale, e, a nostra scienza, unica copia. Meriterebbe la stampa, od almeno larga illustrazione.

Statuta Communis Padue. — Codice ms. membranaceo di carte 341, alte centimetri 40, larghe 27, non comprese altre nove che precedono, segnate col numero romano. I suoi caratteri sono minuscoli gotici nitidi, ma d'inchiostro languido e in qualche luogo sparito. Le iniziali più eleganti, che nel *Repubblicano,* sono condotte parimenti a colori vermiglio e ceru-

leo, e i titoli e le rubriche a solo vermiglio. Le prime sei carte a numeri romani recano cinque lettere del Doge Tomaso Mocenigo del Febbraio 1415, aggiunte posteriormente, imperciocchè il Codice dell'anno 1362, epoca di sua compilazione, che fu sotto la signoria di Francesco il Vecchio da Carrara, ebbe vigore fino al 1420 quando compilossi il *Codiec* detto ***Riformato***. Le carte che seguono VII. ed VIII. comprendono l'indice delle rubriche ordinato per alfabeto, composto da Pietro Saviolo nell'anno 1660; la IX. è in bianco. A questa segue la prima delle carte 341 anzidette segnate coi numeri arabici da mano recentissima. Una facciata di questa prima carta fu raschiata e dovea contenere la prima rubrica, perocchè l'altra facciata principia colla rubrica seconda. Altre raschiature e lavature veggonsi in altri luoghi del codice, comandate certamente dai Rettori Veneti tra l'anno 1405, in cui Padova passò al dominio veneto, e l'anno 1420, perchè non confacenti al mutato governo. La stessa ragione, o meglio quella ombrosa di Stato indusse eziandio a cassare nel Codice il nome di Francesco da Carrara là dove appariva. Lo stesso codice si divide in cinque libri, di cui l'ultimo finisce alla carta 316 con una nota indicante il suo amanuense, che fu Giovanni da Lyebenberch Alemanno. Seguono alcune aggiunte o modificazioni alle rubriche precedenti, ed altre aggiunte di tratto in tratto compaiono eziandio nel corpo del manoscritto. La prima pagina principia: *Thomas Mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Egidio Mauroceno de suo mandato Potestati et Sancto Venerio militi capitaneo padue et eorum successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Visis et mature discussis supplicationibus etc.* L'ultima pagina finisce: *In statuto quod incipit Statuimus quod a sententia, post verbum Statuimus quod etc. addantur Omnia acta prime cause.* Oltre il suindicato non si conosce altro esemplare che quello membranaceo serbato nella Biblioteca Marciana per bellezza di caratteri e per grandezza simile al nostro, ch'è originale. Questo pure meriterebbe la stampa almeno nella parte, in cui differisce dal Codice Repubblicano.

Statuta Communis Padue. — Codice ms. membranaceo, originale, di carte 374, alte centimetri 38, larghe 26, più guasto dei due suddescritti, perchè usato più a lungo, cioè dall'anno 1420, in cui fu compilato, fino al principiare di questo secolo. I suoi caratteri sono minuscoli, gotici, nitidissimi, le sue iniziali vermiglie e cerulee, belle quanto nel Codice Carrarese ; l'indice, i titoli dei libri e delle rubriche a caratteri vermigli. Ha qualche aggiunta posteriore al 1420 nel corso e nel fine, e la carta 310 scritta in tempo molto recente. Si divide in cinque libri, il primo de' quali principia: *Quoniam omnis bene ac beate vivendi institutio necesse est a justicia velut a fonte virtutum omnium etc.* L'ultimo finisce: *Quod statutum fuit die XXVII Januarii, Padue.* Precede ai libri l'elenco dei cittadini padovani incaricati della riforma del Codice sotto la presidenza di Marco Dandolo Podestà e di Lorenzo Bragadino Capitano.

Le edizioni degli statuti su enunciate furono tratte da questo codice, ma se tutte abbondano di leggi posteriori, tutte anche difettano di non poche cose che leggonsi nel manoscritto. Ad esempio la edizione del 1767 manca in molti luoghi dei nomi dei Podestà e degli anni degli statuti, e manca di tutto il primo libro, e di non poche rubriche del terzo e del quarto. Si trovano moltiplici altre copie mss. di statuti padovani in Padova e fuori di Padova, ma anche queste furono tratte dal detto Codice *Riformato.* Non occorre parlare di esse, giacchè lo esemplare su esposto, e posseduto dalla Biblioteca Civica, è l'originale.

Ci comunica tutte queste notizie intorno agli statuti di Padova il chiarissimo professore di paleografia a quell'Università ed archivista Municipale signor Dott. Andrea Gloria, al quale professiamo la più viva riconoscenza.

Palermo.

Nasonis Joannis Carleonensis Consuetudines felicis urbis Panormi. Expliciunt consuetudines felicis urbis Panormi. Im-

pressum Panormi per magistrum Andream de Wormacia Anno Domini MCCCCLXXVIII in fol.

Capitoli et ordinationi fatti et riformati d'ordine dell' illustrissimo sig. Dott. Francesco di Castro, Duca di Taurisano, olim vicerè et capitan generale per S. C. M. in questo regno di Sicilia, sopra il governo che devono osservare l' illus. prefetto et ispet. giurati et officiali della felice e fedelissima città di Palermo, in esecuzione della riforma ultimamente fatta d' ordine di detto illustrissimo signore per pubblico consiglio detento et concluso per l' ill. Senato a' 28 di gennajo della seconda ind. 1619 col raccolto di alcuni capitoli et ordinationi antichi delli vicerè passati, che tutti si racchiudono nelli presenti capitoli etc. In Palermo nella stamperia di Pietro dell' Isola, impress. dell' ill. Senato, 1680. Con licentia de superiori, in fol.

Felicis et fidelissimae urbis Panormitanae selecta aliquot ad civitatis decus et commodum spectantia privilegia per instrumenta varia Siciliae a regibus, sive proregibus collata. S. P. Q. P. auctoritate et sumptis edita, et in unum hoc congesta volumen atque quadruplici novoque indice completata. Opera don Michaelis de Vio ejusdem urbis pluries Senatoris, atque nunc iterum Syndici et Generalis Procuratoris. Panormi, 1706, in palatio senatorio per Dominicum Cortese. Superiorum permissu, in fol.

Capitoli et ordinationi della Città di Palermo. — Palermo, P. Bentivenga, 1760, 2 parti in fol.

I medesimi fino al corrente anno 1777 raccolti da Vincenzo Parisi de' Marchesi dell' Ogliastro. — Palermo, 1777, in fol.

Vedi nel *Gior. lett. di Sicilia* Tom. XLIII, pag. 128-142, una lettera bibliografica di Nicolò Buscemi, sopra i Privilegi di Palermo mss. Veggasi pure il Narbone, *Bibliografia Sicula.*

Pallanza.

Statuta communitatis Pallantiae, Intri et Vallintraschae. — Mediolani, 1605, in fol.

Pallavicino.

Statuta Pallavicini. — Parmae, 1582. Un'altra edizione citata dal Litta è del 1587.

Parenzo.

Statuti municipali della città di Parenzo nell' Istria, editi per cura della Direzione del Museo Tergestino di Antichità. Formano la puntata I Vol. II degli *Atti Istriani.*

Parma.

Statuta hec Magnificae Civitatis Parmae diligenter emendata: multis superfluis abrasis: obscuris declaratis: necessariisque additis: publicata fuerunt Anno Domini M.CCCC.XCIIII. Die XII Junii per Eximios Consiliarios reipublice Parmenses: quorum nomina infrascripta sunt: novem separati a ceteris Ancianni erant dum hec fierent. (In fine) *Finiunt Statuta Magnifice Comunitatis Parme probata et confirmata per Illustrissimum Dominum nostrum Io. Galeaz. Ducem Mediolani Sextum. Gubernante Inclyto Ludovico patruo.* Impressa Angeli Ugoleti Civis Parmensis Hilarii Ugoleti filii diligenti cura et opera solerti: Olimpiade DLXVIII. idest anno a nativitate Christi M.CCCCXCIIII, XVI Kal. Octob. (16 Settembre), in fol.

Il ch. Pezzana, dal quale togliamo questa indicazione bibliografica, avverte conservarsi un esemplare di tale edizione nella Biblioteca di Parma. (*Storia di Parma continuata,* Tom. III, Appendice pag. 66.) È pure citata dal Panzer.

Capitula, indulta concessa per S. R. Pontificem magnificae Communitati Parmae. — Parmae, 1536.

Statuta magnificae Civitatis Parmae cum annotationibus celeberrimorum Consultorum Domini Bartholomei De Prato, Domini Vincentii Blondi, Domini Jacobi Carpegani etc. ed. 2.ª Parmae, 1590, apud Erasmum Viottum.

Constitutiones Parmae et Placentiae de Consilii et aliorum magistratum facultate et de modo et forma procedendi in causis civilibus, atque de magistratu reddituum nostrorum or-

dinariorum et extraordinariorum. Cum privilegio. — Parmae, apud Erasmum Viottum, 1594, in fol.

Constitutiones ducales camerae Parmae et Placentiae. Cum privilegio. — Parmae, apud Erasmum Viottum, 1594, in fol.

Statuta Parmae. — Sono gli statuti inediti dal 1221 al 1259. Trovansi nell' opera *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia.* — Parmae, 1855. Ne è fatta parola nel giornale *Il Crepuscolo*, ultimo numero del mese di ottobre 1856.

Per notizie ed informazioni sugli statuti di Parma, nonchè per frammenti di antichi statuti, vedi l' Affò, *Storia della città di Parma, e Memorie degli scrittori e letterati parmensi*; nonchè il citato Pezzana e l' opera del Bonaini.

Pavia.

Incipiunt Statuta Regiae Urbis Papiae de regimine potestatis et causarum civilium et criminalium, impressa per magistrum Antonium de Carchano civem Mediolanensem in Civitate Papiae. An. Dom. 1.4.8 (sic) die tertio Octobris.

Morbio opina sia un' edizione o del 1478 o del 1480. È divisa in tre parti 1. *Statuta de regimine Potestatis.* 2. *Statuta civilia.* 3. *Statuta maleficiorum.* È composta di 311 capitoli.

Statuta de regimine Praetoris, Civilia et Criminalia Civitatis Papiae cum quibusdam decretis. — Papiae, de Burgo Franco, 1505, in fol. (Vi è premessa la tavola topografica dello stesso contado.)

Statuta civitatis et principatus Papiae tam de regimine praetoris quam civilia et criminalia; una cum quibusdam ducum Mediolani decretis. Quibus novissime additi sunt ordines pro regimine Ticinensis Reipublicae, editi partim anno 1549, *partim vero* 1588. *Omnia iterum impressa et accurate recognita.* — Ticini, ex typographia Hieronymi Bartoli, 1590 in fol.

Ordines pro regimine Ticinensis Reipublicae. — Ticini, 1624, in 4.°

Ordines pro regimine Ticinensis Reipublicae. — Ticini,

1751, in 4.° Il Bonaini registra parecchi statuti relativi alle arti.

Sono pure da consultarsi le opere del Chignoli, *Brevis narratio Statutorum, Ordinum et Decretorum etc. quae respiciunt jurisdictionem Consulum sive Abbatum Collegii Mercatorum Civitatis et Principatus Papiae.* — Mediolani, 1670, in fol.; Andronoli, *Formularium diversorum instrumentorum juxta ritum Collegii Notariorum Papiae.* — Papiae, 1578, in 4.° (altra edizione del 1609); e Torti, *Adnotationes seu lucubrationes ad Statuta Civitatis Papiae.* — Papiae, 1617, in fol.

Pennabilli.

Statuta civitatis Pinnae Billorum, sub auspiciis Jo. Franc. Stuppani legati. — Pisauri, 1756, in fol.

Peretto (in Liguria).

De manifestatione possessionum, jurium et introitum curiae Pereti anno 1223. Sta nel *Liber jurium* vol. I, col. 701. *Monum. Hist. patriae.*

Pesaro.

Illustrazione della rubrica 152 *Lib. III dello statuto di Pesaro.* — Pesaro, 1768, in casa Gavelli, in 4.°

Il Pardessus, *Collection des Lois maritimes,* vol. V, p. 514 cita gli statuti di Pesaro, e nel Calogerà, *Nuova raccolta di opuscoli*, Tomo XXI, p. 1-24, trovasi un'illustrazione erudita della Rubrica 151 del Lib. III di questi Statuti.

Peschiera.

Statuta Peschierae. — Verona, 1754.

Pernumia.

Statuto di Pernumia del secolo XIII. — Codice membranaceo presso la Biblioteca dei canonici di Padova. Una copia trovasi nella Biblioteca Municipale di detta città. È acefalo; comincia:

sacerdotibus et clericis jacentibus etc. Finisce: *Die primo Madii* (1295) *Pernumiae supra Domum Comunis in plena concione et populo congregato ad sonum campanae et voce preconia honore solito supradicta statuta et ordinamenta fuerunt approbata et laudata et affirmata in dicta concione ad bussulas cum ballotis facto partito per magistrum Albertum quondam Gumbertini Sindicum Comunis et hominum Pernumiae sindicario nomine pro dicto Comuni.*

Perosa.

Statuta vallis Perusiae. Pinairolii, 1568. — Cominciano dal 1260 da Amedeo conte di Savoja e terminano nel 1567 sotto Carlo re di Francia, allora padrone di quelle valli; vi è unito un *instrumentum factum super concessione boscheirendi et alia faciendi in montaneis secundum usagia,* colla data delli 29 decembre 1337, forse estratta e desunta dagli statuti di Pinerolo. Vi sta pure annessa una copia del 17 settembre 1326 di concessione d'albergamento del feudo del Grandubbione, terricciuola della stessa valle di Perosa. Fa seguito agli statuti un memoriale per le comunità della valle di Perosa con le risposte di S. A., che comincia dal 1580 e va fino al 1778, aggiuntevi le patenti di Enrico III re di Francia, colle quali libera dal giuramento di fedeltà gli abitanti di Savigliano, Cerola, Pinerolo e Perosa, stante la restituzione fatta di questi luoghi al duca Emmanuele Filiberto addì 7 ottobre 1574. Una copia a stampa di questi statuti trovasi nell'archivio di Villar-Perosa. L'edizione fu procurata dalle comunità d'Inverso-Perosa nel secolo XVIII.

Bandi campestri della valle di Perosa, firmati dal conte Luigi Piccone, conte di essa valle, nella seconda metà del secolo XVIII. — Si conservano manoscritti presso il sig. Giuseppe Passina, notaio e segretario di Pinasca.

Statuti, privilegi e concessioni della comunità di Valle Perosa del 1260. — Torino, 1610.

Perugia.

I Perugini si ressero per istatuti loro proprii anche qualche tempo prima che per loro si compilasse quello del 1279, di cui conservano il codice nel pubblico Archivio. V. Vermiglioli, *Bibliografia*, ecc. pag. 153.

Statutorum Augustae Perusiae, Magistratuum ordines et auctoritatem aliaque egregia Civitatis ordinamenta continens, vol. I. 1526, vol. II. 1523, *continens causarum materiam et ordinem*, vol. III. 1523 *continens universam pene controversarium criminalium molem et materiam*, vol. IIII. 1528 *nonnulla de Lacu et Perusino Clusio complectens.* — Perusiae, in aedibus Hyeronimi Francisci Cartolarii, in fol.

Due statuti Suntuari circa il vestire degli uomini e delle donne ordinati prima dell' anno MCCCXXII dal comune di Perugia, tratti da un testo italiano a penna del secolo XIV. Furono pubblicati dal Vermiglioli, nei suoi *Opuscoli* stampati nel 1821 e nel 1826, tomo III, pag. 13—29. Sono estratti dallo statuto inedito di Perugia, che conservasi nell' archivio del Comune in un Codice membranaceo in foglio. Furono tradotti dal latino verso il 1344.

« In seguito (scrive il Vermiglioli, l. c.) questi statuti si ampliarono, riordinarono e moderarono; laonde assai più copiosi si trovano in altro codice latino di patrii statuti, riformati nel 1366. E perchè l' adempimento di queste leggi suntuarie per lo pubblico bene fu sempre a cuore de' nostri Magistrati, se ne trovano altre ordinate negli anni 1402, 1445, 1474, 1475, 1502. Furono ripetute a stampa negli statuti Perugini l' anno 1526 (*Statut. Perus. vol.* I). Poi separatamente nel 1529, in un libretto assai raro, e finalmente negli anni 1555, 1562, 1596 e 1644. » Veggasi la *Bibliografia Perugina* del medesimo Vermiglioli.

Il ch. sig. Prof. Bonaini dà notizia degli Statuti Perugini nel vol. XVI dell'*Archivio Storico Italiano*, parte I, p. XXXIII e segg., XXXVII n.° 3, LXI n.° 2 e 3, LXV n.° 1, LXXXV. E nella Cronaca del Graziani, che fa parte dello stesso volume, a pag. 566 della parte prima, leggesi: « Adi 21 de marzo (1445)

fo bandito per parte de Monsignore e delli Magnifici signori Priori, con 6 trombe, la correptione delli vestimente delle donne sì per reformatione delli statuti del comune nostro de Perosscia, et sì per conservazione delli cittadini ecc. »

Nella parte seconda dello stesso volume XVI dell'*Archivio Storico Italiano*, pag. 527-531, per cura del prof. Ariodante Fabbretti, vedesi pubblicata la Rubrica XXXVIII del libro primo dello Statuto Perugino (a. 1342) nella quale si stabilisce, che « niuna arte possa fare priore, e quante rectore aggia ciascuna Arte. » Corrisponde alla Rubrica LXXXV degli Statuti a stampa, vol. I, fol. 38.

Matricula Conservatorum Monetae. Anno MCCCLXXXIX. Pubblicata dal Bini nelle *Memorie Istoriche della Perugina Università.* — Perugia, 1816, in 4.°, Tomo I, parte I, pag. 192-194.

Il Crispolti (*Perugia Augusta descritta.* — Perugia, 1648, 4.°, pag. 239-240) riferisce una rubrica dello Statuto del secolo XVI.

Vogliono pure essere consultate le *Lettere Pittoriche Perugine* del Mariotti (pag. 19, 53, 57-59).

Pescia.

Constituta Pisciensia Anni MCCCXL.

Ne parla il Targioni, op. cit., Tom. VI, pag. 421, accennando come contengano disposizioni circa la coltura dei gelsi o mori.

Piacenza.

Statuta Civitatis Placentiae, senza data e nome dello stampatore. Il Pezzana nella *Storia continuata di Parma*, tomo III, Append. pag. 72-74, stima sieno stati impressi dall'Ugoleto, poco dopo quelli di Parma. Meno accettabile è l' opinione del sig. G. Gervasi, che fu bibliotecario della libreria comunitativa di Parma, secondo il quale sarebbero stati stampati a Milano forse tra l' anno 1481 ed il 1490. Il Muratori fece già conoscere alcune disposizioni degli statuti piacentini, che vengono

citate pure dal Garampi a pag. 10, 11, 53 delle sue *Memorie della Beata Chiara di Rimini.*

Statuta Placentiae. — Placentiae, Simoneta, 1543.

Statuto del collegio dei mercanti in Piacenza. Ms. della biblioteca del marchese Araldi-Erizzo, nella villa Picenardi sul Cremonese.

Pinerolo.

Liber statutorum, franchijarum ac immunitatum civitatis Pineroli, nunc denuo impressus, ejusdem civitatis impensis. August. Taur., apud. Aloysium Pizzamilium impressorem ducalem, 1602, in 4.° Sono descritti dal Casalis, *Dizionario geogr. statistico ecc. degli Stati Sardi.* Vol XV, pag. 332.

Transazioni fatte tra li signori predecessori della serenissima casa di Savoja e li reverendissimi abati ed uomini del monastero di Santa Maria di Pinerolo. Torino, Meruli Ubertino, 1622.

Regolamenti ed ordini, stampati nel 1696.

Statuti fatti nel 1394 dal Consiglio maggiore di credenza del comune di Pinerolo sopra le Confraternite. Si conservano mss. negli archivii di quella città, inediti e degni di essere pubblicati per i saggi provvedimenti che racchiudono.

Regolamento formato per parte dell' illustrissima città di Pinerolo, contessa di Riva ecc., riguardo al serramento del vino e pel libro rosso, ossia Vineario, in dipendenza del prescritto da sentenza dell'eccellentissimo reale Senato del 13 settembre 1749. Fu stampato a Pinerolo nel 1752.

Rinnovazione dei bandi politici per la città di Pinerolo, a mente delle regie patenti 11 aprile 1786. — Pinerolo, 1787.

Piombino.

Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini in tres libros divisa, cum capitulorum indice. I statuti civili e criminali della città di Piombino, divisi in tre libri con l' indice dei Capitoli. In Piombino, con approvazione (senz'anno).

Pisa.

Excerpta Constitutorum Legis et Usus Pisanae Civitatis. An. MCLX.

Oltre il Valsechi, che scrisse un' *Epistola de Veteribus Civitatis Constitutis.* — Florentiae, 1727, 4.°, hassi una copiosa ed accurata monografia del *Constitutum Legis et Usus Pisanae Civitatis* nella *Relazione del sig. Raumer sopra un codice inedito di Leggi Municipali Pisane letta alla R. Accademia delle Scienze di Berlino li 15 novembre 1827,* e riportata integralmente dal Bonaini (pag. 218-219) nei suoi *Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani.*

Dal medesimo sig. prof. Bonaini apprendiamo che del *Constitutum*, oltre al *Prologus*, varie rubriche trovansi a stampa. Ecco le indicazioni somministrate da lui :

Il prologo è presso Brencman, *Historia Pandectarum*, pagine 57-78.; Valsechi, *Epistola de Veteribus Pis. Civit. Constit.* — Florentiae, 1727, pag. 11-12.; Borgo dal Borgo, *Dissertazione sopra l' istoria de' Codici Pisani delle Pandette* ecc. — Lucca, 1764, 4.°, pag. 11-12.; Forti, *Istituzioni Civili.* — Firenze, 1841, 8.°, tomo I, pag. 300-301 ; e Pardessus, *Collection de Lois Maritimes etc.*, tomo IV, pag. 546-547.

Rub. 3. *De induciis propter taxedium.* Pardessus, loc. cit., pag. 569-570.

Rub. 5. *De modo cognoscendi et judicandi.* Ib., p. 570.

Rub. 11. *De his quae dantur ad proficuum maris.* Ib., p. 571.

Rub. 12. *De compara mobilium rerum facta ut in alia terra solutio earum vel pretii fiat.* Ib., pag. 571-572.

Rub. 13. *De naulo navium.* Ib., pag. 573-580.

Rub. 14. *De jactu navium.* Ib., pag. 580-582.

Rub. 15. *De rebus quae inveniuntur in mari.* Ib., pagine 582-583.

Rub. 16. *De damno navi dato ab altera navi.* Ib., pagine 583-584.

Rub. 33. *De officiis publicis.* Pubb. in parte dal Dal Borgo *Dissert. sull' Istor. Pis.*, tom. I, parte II, pag. 255-256.

Rub. 59. *De officiis publicis.*

Un' addizione a questa Rubrica del 1259 è pubblicata da Borgo dal Borgo, *Dissert. sopra l'Istoria dei Codici Pisani delle Pandette*, Lucca, 1764, pag. 29.

Statuta et Ordinationes Civitatis Pisanae. Florentiae, 1563, in 4.° Sono ordini di circostanza; ne parla il Lipenio, *Bibliotheca Juridica*, tom. I, pag. 647.

Statuti e ordinazioni (del 1562) *sopra il vestire della città di Pisa e suo contado.* Firenze, stamperia Giunti, in 4.° Sono citati nel *Catalogo delle Storie particolari civili ed ecclesiastiche delle città e luoghi d'Italia, le quali si trovano nella domestica Libreria dei fratelli Coleti in Venezia nella stamperia degli stessi l'anno* 1779.

Excerpta Brevis Pisani Comuni An. MCCCLXXXVI.

Questo Statuto, diviso in quattro libri, è conosciuto sotto il nome di *Codice della Sapienza* od altrimenti *del conte Ugolino.* Ne danno contezza il Targioni, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana,* ediz. 2.ª Tom. I, pagine 100-101 ; Dal Borgo, *Dissertazioni sopra l'Istoria Pisana*, tom. I, parte II, pag. 367.; Maccioni, *Difesa del Dominio dei Conti della Gherardesca*, tom. I, pag. 41.; e *Memorie d'Illustri Pisani*, Tom. II, pag. 225. Parecchie rubriche di questo statuto vennero quali compendiate e quali date a stampa dal Borgo e dal Targioni, come si può vedere particolarmente indicato dal Bonaini, loc. cit., pag. 220-222. Lo statuto è diviso in 190 rubriche.

Excerpta Brevis Populi et Compagniarum Pisani Communis An. MCCLXXXVI. Componesi questo statuto di 103 rubriche. Ne parla il Targioni, op. cit., tom. II, pag. 108, tom. IV, pag. 421 e il Dal Borgo, *Dissert. sopra l'Istoria Pisana*, tom. I, par. II, pag. 365, 366 e 368, e parte I, pag. 200, dandone pure ambedue qualche paragrafo o rubrica, come si può vedere nel precitato sig. prof. Bonaini.

Excerpta Brevis Pisani Communis An. MCCCIII.

Questo statuto è riforma d'antecedente. Si conserva ms.

nell'archivio del Comune. Anche per i brani di questo statuto ricordati, illustrati o pubblicati da Dal Borgo (opere citate), dallo Scaramucci (*Compilazione delle scritture fatte a difesa del preteso Dominio dei Conti della Gherardesca sopra Castagneto, Bolgheri e Donoradico*. Firenze, 1773, in 4.°) e dal Bonaini, *Arch. stor. Ital.* tom. VI, par. I, veggansi gli *Appunti* sopraindicati del medesimo sig. prof. Bonaini.

Frammenti del Breve del Popolo del MCCCXXX.

Questo statuto serbasi manoscritto nell'Archivio della Cancelleria del Comune di Pisa. Non ne furono stampati che il principio e qualche rubrica da Borgo dal Borgo, *Dissert. sopra la istoria dei Codici Pisani delle Pandette*, p. 27-28-29-81; da F. Dal Borgo, *Dissertazioni sopra l'Istoria Pisana*, Tom. I, parte II, pag. 354-355; dal Ricotti, *Storie delle compagnie di ventura in Italia*, Torino, 1844-45, in 8.° tom. I, pag. 125, 156, 158, 159, e dal Canestrini, *Arch. Stor. Ital.* tomo XV, pagine 3-12.

Excerpta Brevis Curie Maris.

Componesi di 126 capitoli; ne dà notiza Dal Borgo, *Disser. sull' origine della Università di Pisa*. pag. 42-18-49 e *Dissert. sopra l'istor. Pis.* Tom. I, par. II, pag. 371-372, e il Pardessus che ne riporta per intero alcuni capitoli, oltre al principio ed al fine (*Collection des Lois maritimes*, tom. IV, pag. 561-565 e pag. 585-594).

Veggasi pure il Roncioni, *Istorie Pisane*, lib. XV, in *Arch. stor. Ital.* tom. VI, par. I, pag. 843-844.

Dal *Breve Consulum Curie Mercatorum* del 1306 il Pardessus oltre al principio che riporta, op. cit., tom. IV, pag, 558-559, pose a stampa i capitoli 6, 11 e 83, ib., pagg. 559-560.

Codice militare per le masnade del Comune di Pisa dal MCCCXXVII al MCCCXXXI. Ha 42 rubriche.

Venne pubblicato dal Ricotti nella *Storia delle compagnie di ventura in Italia*, Torino, 1844-18-45, edit. I, Tom, II, pag. 201-308, e nella stessa città ed. 2.ª Tom. II, pag. 291-308.

Pistoja.

Statuta Civitatis Pistoriensis Ann. MCCXX circiter condita, cum notis Huberti Benvoglienti.

Sono pubblicati dal Muratori, *Antiq. Ital. etc.* Tom. IV, col. 525 e seq., edit. Aretina, tomo X, col. 645-792, e più correttamente dal Zaccaria nella collezione *Anecdoctorum Medii Aevi.* Augustae Taurinorum, 1754, in fol. pag. 1-28.

Statuta Civitatis Pistorii. — Florentiae, apud Junctas, 1546, in fol.

Provvisioni, Statuti et Ordini della magnifica città di Pistoja sopra il vestire delle donne, pubblicati il 17 settembre 1558 ab incarnatione. — Firenze, appresso i Giunti. Furono ripubblicati dal Cantini, *Legis. Tosc.*, III, 249-256.

Statuta seu Leges Municipales Pistoriensium.—Florentiae, apud Junctas, 1579, in fol.

Statuta Civitatis Pistorii. — Florentiae, 1613, in fol.

Leges municipales Pistoriensium nuper mandante Sereniss. Ferdinando II reformatae et approbatae Anno 1647. — Florentiae, 1647.

Leges municipales Pistoriensium, quae vulgo Statuta nuncupantur, septem Libris comprehensae. — Florentiae, 1682, in fol.

Leges Municipales Pistoriensium nuper mandante Regia Celsitudine Cosmi III etc. reformatae et approbatae Anno 1711. — Pistorii, 1714, in fol.

Statuti dell' opera di S. Jacopo di Pistoia volgarizzati l' anno MCCCXIII da Mazzeo di Ser Giovanni Bellebuoni con due inventari del 1310 *e del* 1401 ; *documenti utilissimi per la cognizione della lingua, dei costumi, della statistica e d' alcune arti d'Italia nei secoli XIII e XIV, pubblicati da Sebastiano Ciampi.* — Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1814, in 4.°

Statuti suntuarii ricordati da Giovanni Villani circa il vestiario delle donne, i regali e banchetti delle nozze e circa le pompe funebri etc. Pubblicati dallo stesso Ciampi. Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1815, in 4.°

Piumazzo.

Capitoli della Comunità del castello di Piumazzo del 1653 in 4.° Sono indicati dall'Orlandini, *Notizie degli scrittori Bolognesi.* — Bologna, 1714, in 4.°, a pag. 331.

Poggio.

Statuto di Poggio di Lastra nella Valle di Bogno, provincia Fiorentina. Ms. del 1535, che si conserva nella Bibl. di Padova.

Pola.

Statuti municipali della città di Pola nell'Istria, editi per cura della Direzione del Museo Tergestino di Antichità. — Tergeste, 1843, in 8.° Compilazione del 1640.

Formano il primo volume degli Atti Istriani, editi a cura della Direzione del Museo di antichità Tergestine.

Polcenigo.

Statuta Pulcinici. Codice ms. n. 95, classe V, della Biblioteca di S. Marco in Venezia.

Una copia in lingua latina esiste nella biblioteca Florio, ed altra nella raccolta Fabrizio, in Udine.

Fu compilato nel 1356, e confermato dal Luogotenente del Friuli nel 21 settembre 1475.

Polesine (nel Veneto). V. *Rovigo.*

Polonghera.

Statuti mss. del secolo XV. Si conservano negli archivii della comunità.

Ponte-Pattoli.

Statuti della Comunità del Ponte-Pattoli. — Perugia, 1594, in 4.°

Il Vermiglioli (*Bibliografia* ecc., p. 156), afferma che si compongono di soli dieci capitoli.

Pontremoli.

Pontremuli Statutorum decretorum volumen. — Parmae, 1571, in fol.

Constitutiones et decreta Matriculae D. D. Notariorum Pontremuli. — Mediolani, 1589.

Miscellanea quorundam Capitulorum, Reformationum, Responsorum, Privilegiorum et Ordinum, ex Archivio Publico Pontremulensi, et aliunde ad Comunitatem magnificam Pontremulensem spectantia. — Parmae, typis Seth. Vioti, 1578, in fol.

Porcia.

Statuta Purliliarum. Mss. del 1378, presso i Conti di Porcia nel loro castello di questo nome, nel Friuli.

Pordenone.

Statuta civitatis Portusnaonis.—Venetiis, 1609. Sono composti di 4 libri. Un' altra edizione se ne fece nel 1670, ed una terza dallo Zatta in Venezia, nel 1755. Il libro V fu stampato in Udine dai fratelli Gallici, nel 1775 in 4.° di p. 34, ed è rarissimo. Tratta della nobiltà di Pordenone, di alcune cariche, e dell' aggregazione a quel Consiglio.

Portogruaro.

Statutorum civilium et criminalium civitatis Portusgruari Libri duo. — Venetiis, Zamboni, 1676, in fol.

Ordini e regolazioni fatte da Domenico Ruzzini Luogotenente del Friuli per l' amministrazione della città di Portogruaro. Esistono mss. nella Bibl. di S. Marco di Venezia, Classe II, Codice CXXX.

Statuti di Portogruaro del secolo XIV, Codice LII, Classe IV della Biblioteca di S. Marco in Venezia. Furono editi dal chiarissimo prof. Cesare Foucard nel *Codice diplomatico della città di Portogruaro.* Portogruaro, Castion, 1856.

Prato (di Toscana).

Non trovansi stampati gli statuti di Prato. Ne parlarono però l'Avv. Germano Fossi, Nicc. Tommaseo e Cesare Guasti; il primo di questi assai diffusamente nelle sue *Memorie e studii di cose patrie pel Calendario pratese del* 1846. — Prato, 1845. Il ch. prof. Bonaini, nella sua opera più volte citata sullo statuto di Valdambra, riporta le parti più essenziali di questo statuto.

Uno statuto ms. di Prato (?) conservasi nella Biblioteca di San Marco in Venezia.

Un *Breve dell'arte dei calzolai di Prato* (a. MCCCXLVII) fu pubblicato dal ch. sig. Cesare Guasti nei *Ricordi Filologici e Letterarii.* Pistoia, 1847.

Priola.

Statuti mss. del 1397. Sono copia fatta nel 1554; si conservano in Torino, presso l' Archivio Generale del Regno.

R

Racconigi.

Il Muletti nelle *Memorie Storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo.* Saluzzo, 1829-1833, in 8.° Tom. V, pag. 220, scrive: « nell'Archivio Comunale di Racconigi si conserva tuttora il libro degli Statuti di quel cospicuo luogo, approvati da un principe d' Acaia, al qual libro è ancora attaccata la catena, che già serviva per legarlo al banco del giudice. »

Ravarano.

Statuto compilato da Guido Antonio Gajafasi. — Vedi Affò, *Scrittori Parm.* Vol. II, pag. 175; citato dal Pezzana, *Storia di Parma*, ivi, 1842. Vol. II, pag. 491.

Ravenna.

Statutorum seu Juris Civilis Civitatis Ravennae cum reformationibus Hieronimi Ruginii, Libri V (edente Fabio Ruginio). — Ravennae, Petrus et Camillus Joannellii fratres, industria Sigismonde Bordogne, excudebant. 1590-1591; in fol.

Antico statuto della città di Ravenna o piuttosto compilazione di più Leggi Statuarie fatte in diversi tempi. Pubblicato dal Fantuzzi nei *Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo, per la maggior parte inediti.* — Venezia, 1801-1804, in 4.º, Tomo IV, pag. 1-154.

È diviso in 368 rubriche, e venne tratto da un codice membranaceo dell' Archivio Comunale di Ravenna, scritto in caratteri del principio del secolo XIV.

Statuti concessi alla città di Ravenna a modo di grazie da Giulio II nel 1508. Sono divisi in 50 capitoli, e furono pubblicati dal Fantuzzi, che li trasse da quell' Archivio Comunale. V. Fantuzzi op. cit., Tom. V, pag. 432-457.

Recanati.

Statuta Civitatis Recenati. — Recenati, 1608, in 4.º

Reggio.

Statuta magnificae Communitatis Regii. — Ferrariae, 1480 in fol.

Statuta et nonnullae constitutiones civitatis Regii. 1501. Edizione ripetuta con alcune aggiunte nel 1569.

Statuta magnificae Communitatis Regii. Apud Hercolianum Bartholum, 1582. *De mandato Dominorum Superiorum.*

Statuta magnificae Communitatis Regii. — Ferrariae, 1598.

Constitutiones, Privilegia et Reformationes, additionesque Statutorum Civitatis Regii ad omnium utilitatem pertinentes. — Regii, 1611.

Grazie del Serenissimo Signor il Signor Don Cesare da

Este duca VI di Reggio etc., concesse alla fedelisssima città. In Reggio, per gli eredi di Ercoliano Bartoli.

Vi erano poi speciali statuti e privilegii per i collegi dei legali e dei medici.

Rigoso. Vedi *Corniglio.*

Rimini.

Il Pardessus cita uno Statuto di Rimini del 1303 (*Collection des lois Maritimes etc.* Tom. V, pag. 113-114). Egli lo chiama statuto di Malatesta, e lo dice adottato nel Consiglio generale della città li 26 novembre 1303, e ne riporta alcune rubriche.

V. Garampi, *Memorie della B. Chiara da Rimini.* — Roma, 1755, in 4.°, che cita uno statuto di Rimini riformato nel 1334.

Riva.

Costituzione o Statuto della città di Riva. — Trento, Monauni, 1790, in 8.°

Riviera Bresciana o **di Salò.**

Statuta Communitatis Riperiae Lacus Benaci. — Venetiis, De Sabio, 1536, in fol.

Statuta Civilia et Comunalia Riperiae. — Salodii, 1620-1621, in fol.

Statuti della Comunità della Riviera. — Salò, Lantoni, 1626, in 4.°

Statuti della Comunità della Riviera. — Salò, 1674, in fol. V. l' art. *Salò*

Roccabruna o **de Pectore** (nel Bellunese).

Statuta communitatis Rochae de Pectore. Conservansi in un codice della Biblioteca di San Marco in Venezia; sono dell' anno 1417.

Vedi il giornale *la Cronaca*, che si pubblica a Milano, dispensa 16 e 17 dell'anno 1857, dove leggesi un lavoro dell'egre-

gio dott. Mugna intorno a questo Statuto ed a quello di Caprile.

Roccatagliata.

Statuti di Roccatagliata. Si conservano mss. nella Biblioteca Berio di Genova. Vedi Olivieri, op. cit. pag. 237. Il manoscritto è del sec. XVI.

Roccaverano.

Statuta Rochae Overani oppidi imperialis, Deo favente semper inviolabiliter observata, et in futurum observanda a quibuscumque justitiam reddentibus in dicto loco. — Mediolani, ex typographia regia, ducalique palatio, apud Marcum Tullium Malatestam. Fuerunt emendata, facta et correcta in pubblico et generali concilio more solito congregato anno 1399, indictione septima, die decima quinta mensis februarii.

Roma.

Antiqua Urbis Statuta iussu Pauli II reformata, novorumque accessione locupletata. Libri IV s. d. l. a. — (Roma, con caratteri di Udalrico Gallo, 1470, ovvero 1471) in fol. (Vedi il Panzer, *Annales typographici*, vol. II, pag. 422).

Statuta et novae Reformationes Urbis Romae ejusdemque varia Privilegia e diversis Romanis Pontificibus emanata in sex libros divisa, novissime compilata. — Romae, 1519, in fol.

Capitula Annibaldi Senatoris et Populi Romani edita contra Patarenos omnes. Anno MCCXXXI. Pubblicati dal Raynaldo, *Annales Ecclesiastici*, Anno 1231, n.º 16, tomo II, pag. 30.

Statuta Bobacteriorum Urbis. Sono citati nel Catalogo della Biblioteca Barberina, tomo II, pag. 409.

Statuta almae Urbis, cum privilegiis diversorum Pontificium populo romano concessis. — Roma, 1647, in fol.

Statuta almae Urbis Romae. — Romae, 1580, in fol.

Statuta almae Urbis Romae, auctoritate Gregorii Papae XIII. — Romae, 1590, in 4.°

Eadem, cum glossis D. Leandri Galganetti. — Romae, 1591, ex typographia reverendae Camerae Apostolicae; in fol.

Statutorum almae Urbis Romae sive Juris Civilis, quo hodie Romanus Populus utitur, Libri quinque. — Romae, 1597, in fol.

Statuta Urbis Romae et immunitates per varios Pontifices ei concessae. — Romae, 1611.

Statuta Urbis Romanae auspiciis Gregorii Papae XIII reformata, cum glossis L. Galganetti. — Romae, 1611, in fol.

Diffuse notizie intorno ai più antichi statuti di Roma leggonsi nel Vitale, *Storia diplomatica dei Senatori di Roma, dalla decadenza dell' impero Romano sino ai nostri tempi.* — Roma, 1791. Un codice, egli dice, di statuti mss. in carta pecora si conserva nell' archivio segreto Vaticano. Veggasi pure l' opera *In Statuta sive jus Municipalis Romanae Urbis Annotationes.* — Romae, 1636, in fol.

Per gli statuti di alcune arti, vedi il citato Vitale ed il Bonaini.

Roveredo.

Statuta Roboretana civilia et criminalia nuper ei reformata et a Rev.mo et Ser. Maximiliano Arciducae Austriae comiteque Tirolis etc. confirmata. — Tridenti, Gelmini, 1617, in 4.°

Statuta Roboretana etc. — Roboreti, Berni, 1737, in 4.°

Ronciglione. Vedi *Castro.*

Rovigno.

Lo statuto municipale di Rovigno conservasi nella Biblioteca di San Marco in Venezia, Classe II, Codice CXVIII.

Statuti municipali di Rovigno. — Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco, 1851.

Rovigo.

Statuta peninsulae Rhodigii etc. — Patavii, apud Zannutium Pasqualem, 1591.

Statuta Rhodigii, Lendinariae et Abbatiae ex decreto publico totius Policinij nuper reformata. — Venetiis, Pinelli, 1648.

S

Sabbionetta.

Avverte il ch. dott. G. Zucchetti, opusc. citato, che il principato di Sabbionetta ebbe uno statuto proprio, emanato da Vespasiano Gonzaga Colonna conte di Rodigo, il quale si estendeva al regime dei territorii di Rivarolo, Commessaggio, e forse, almeno nei più antichi tempi, a quello di Ostiano, Rodigo, Rivalta, allorchè il duca Vespasiano Gonzaga fu da Massimiliano imperatore creato marchese di Ostiano, conte di Rodigo e Rivalta. Vedi Cesare Campana, *Arbori delle Famiglie che signoreggiarono in Mantova.* Ivi, ediz. del 1590, in 4.°, pag. 59.

Salò (Riviera di).

Statuta Communitatis Ripperiae, Salodii et Brixiensis. In fine: Actum Portesii opera Bartholamei Zanni impressoris et impensa Angeli Cozalii dictae Communitatis Ripperiae Sindici etc. Caeptum vero fuit anno a natali christiano millesimo quadrigentesimo octuagesimo nono, idibus octobris et perfectum anno proximae sequenti, XII Kalendas septembris; in fol.

Statuta Comunitatis Ripariae Lacus Benaci. — Venetiis, Nicolinus de Sabio, 1536; in fol.

Statuta Civilia et Criminalia Ripariae. — Salodii, 1620, 1621, in fol.

Statuti della Comunità della Riviera. — Salò, Lantoni, 1626, in fol.

Statuti della Comunità della Riviera. — Salò, 1674, in fol.

Salvaterra. — Vedi *Arceto.*

Saluzzo.

Avverte il chiariss. Bonaini, op. cit., che, comunque non si abbiano a stampa nella loro totalità gli antichi statuti di Saluzzo, pure il Muletti (*Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla Città ed ai Marchesi di Saluzzo.* — Saluzzo, 1829-1833, in 8.° Tomi cinque) ne pubblicò assai rubriche, e con esse alcune notizie molto opportune intorno alle varie compilazioni.

Articoli presentati alla Serenissima Infanta dalli eletti deputati del Marchesato di Saluzzo nell'atto della fedeltà prestata a S. A. Serenissima li 27 settembre 1589, con le concessioni, privilegii etc. concessi agli abitanti di detto Marchesato.

Capitula et ordinamenta Vallis Mairanae a Ripo Breixino supra, una cum nonnullis immunitatibus eidem concessis. — Taurini, 1610.

Granetti Pietro. *Stylus regius Galliarum juridicus olim Salucianis praescriptus.* — Burgi Sebusianorum, 1630, in 4.°

Sant'Angelo del Papa o Cagli.

Statuta Civitatis Sancti Angeli Papalis alias Calli. — Pisauri, 1589, in fol.

San Donnino.

Statuta Communis Burgi S. Donnini; ms. della Biblioteca Parmense.

San Daniele (nel Friuli).

Statuta et ordinamenta communitatis Sancti Danielis. Codice nel museo Correr in Venezia. Sono degli anni 1355-1368.

Statuti di San Daniele. Si conservano in latino ed in italiano, in un bellissimo codice in pergamena nell'archivio della Comunità; compilazione posteriore alla sopraccitata.

San Vito.

Statuti e regole della magnifica Comunità di San Vito. — Udine, Gallici, 1775.

San Felice di Modena.

Statuta terrae sancti Felicis. — Mutinae, 1642, typis Jo. Mariae de Verdis, in fol.

S. Colombano.

Statuta Communitatis Sancti Colombani. — Laude, 1586, in fol.

San Donà.

Statuta Sancti Donati de Anasso. — Ms. della Biblioteca di San Marco in Venezia, Classe V, Codice 100.

S. Elpidio.

Statuta Terrae Sancti Elpidii. — Maceratae, 1571, in fol.

S. Gemini.

Statuta Terrae Sancti Gemini. — Romae, 1568, in fol.

S. Giovanni in Val d'Arno superiore.

Statuti del Vicariato di S. Giovanni nel Val d'Arno superiore del MDXXXV. Pubblicato dal Gherardi Dragomanni, nelle *Memorie della Terra di San Giovanni nel Val d'Arno superiore.* — Firenze, Formigli, 1834, in 8.°, pag. 73-95.

S. Marino.

Statuta et ordinamenta Reipublicae Terrae Sancti Marini. — Arimini, 1600, in fol.

Statuto agrario della Repubblica di San Marino. — Rimini, 1813, in 4.°

Leges statutae Reipublicae Sancti Marini. — Forolivii, 1834, in fol.

Vedi diffuse notizie intorno agli statuti di San Marino nel Delfico, *Memorie Storiche della Repubblica di San Marino.* — Firenze, 1843-44, in 8.º I più antichi risalirebbero al 1253.

San Polo (nel Veneto).

Leges municipales comitatus Sancti Pauli virorum nobilium Gabriel. Era giurisdizione della famiglia nobile Veneta Gabriel. Esiste ms. nel Tribunale d'Appello in Venezia.

San Remo.

Statuta Sancti Romuli. — Ms. della Biblioteca dell' Università di Genova. Vedi Olivieri, op. cit., p. 182.

Trovasene un brano nell'opera *Memorie riguardanti la superiorità imperiale sopra le città di Genova e di San Remo.* Ratisbona, 1769, Vol. 2.º p. 72.

Additiones statutorum Sancti Romuli (5 maggio 1576). V. Olivieri l. c. p. 183. Si trovano queste giunte nel predetto codice della Biblioteca universitaria di Genova.

Sardegna.

Statuta et Leges Regni Sardiniae Hispanicae. — Calari, 1714, volumi due, in fol.

Vedi le opere del Manno, Martini ed altri intorno alla Sardegna, e gli artic. *Cagliari* e *Sassari.*

Sarnonico.

Carta di regola della Comunità di Sarnonico nella Naunia del 1586, colla conferma ed aggiunte fatte da varii Principi di Trento, fino al 1731. — Esiste ms. nell'archivio del castello di Thunn. Vedi Tomm. Gar., l'*Archivio del Castello di Thunn.* — Trento, Monauni, 1857.

Sassari.

Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari edito ed illustrato dal Cav. Don Pasquale Tola. Cagliari, Timon, 1850, in 4.º

Furono promulgati questi statuti nell'anno 1316. Il Bonaini, op. cit., ne riferisce i diversi capitoli dei tre libri nei quali sono divisi.

Due tavole litografiche del volume del cav. Tola presentano lo scudo d'arme della città di Sassari, e il fac-simile delle lettere iniziali adoperate nel testo del codice ms. degli statuti Sassaresi, volume membranaceo di fogli 91.

Gli statuti Sassaresi furono scritti ed esemplati in due codici (*Brevia*), uno in lingua latina, e l'altro in italiana sarda volgare. Dovea il primo essere affidato alla custodia di onorevole persona scelta dal Podestà, e serbarsi il secondo negli archivii della Curia del Comune. Quest'ultimo pervenne sino a noi, ma mutilato in alcune sue parti, e tutto insieme disordinato e confuso. Del latino si hanno solamente alcuni frammenti.

Sarzana.

Statuta Civitatis Sarzanae, reformata tempore Magnificorum ac Potentum Dominorum D. Protectorum Comperarum Sancti Georgii Excelsae Reipublicae Januae ac Magnifici et Generosi Domini Italiani Patricii Genuensis ac dictae Civitatis refor. Capitanei et Commissarii ejusque Assessoris et Vicarii clarissimi J. V. Doct. Dni Francisci Bonaventurae Pontremolens. Et revisa, correcta et emendata per magnificum Dominum Benedictum ex Comitibus de Celsis, auratae militiae Doct. et Equitem ac Magnificum Dominum Benedictum de Benetis Doct. et Equitem, ac Eximium et Nobilem Doct. Dominum Nicolaum Mascardum Sarzanenses refor. Pro majori comodo et utilitate habitantium, et sic in forma dilucidata, et per communitatem electos et spetialiter deputatos etc. Impressum Parmae per Antonium Viotum, anno Domini MDXXIX. Die primo mensis decembris. Sono carte 69 numerate, oltre due carte contenenti l'indice.

Savigliano.

In un indice fatto nel sec. XV delle carte del civico Archi-

vio saviglianese sta registrato un libro membranaceo coperto di pelle nera, col titolo *Codex statutorum Saviliani anno MCC, Die II intr. Augusti.* Due erano i codici sui quali dovea il giudice decidere, cioè sullo statuto del comune e su quello della Società popolare. Non ci resta memoria delle leggi comprese nello statuto comunale del 1200, nè di quello del 1278, nè di quello della Società del popolo del 1284, dei quali appena se ne conosce l'esistenza. Un codice membranaceo originale degli statuti saviglianesi conservasi tuttora negli archivii della città. Esso è composto di 217 fogli, e gli serve di frontispizio una miniatura rappresentante il crocifisso frammezzo ai Ss. Pietro e Paolo, sotto cui sta scritto il santo Vangelo. Questo statuto fu compilato nel 1305 sulle basi di quello del 1278; approvato nel 1336, e copiato il codice tra il 1367 e il 1404. È da notare che nella prima metà del sec. XIV, Savigliano mutò ben quattro volte di signoria, ciascuna delle quali prima di approvarlo lo mutava in quei capitoli che non erano conformi ai principii del suo reggimento. — Dello statuto saviglianese del 1278 esistono ancora alcuni fogli nei civici archivii di Savigliano. A compilarlo concorsero tutti i capi di casa. — Quanto allo statuto del 1284, leggiamo nel Novellis, da cui caviamo queste notizie, che, cacciati i sostenitori della fazione guelfa, rinvigorì in Savigliano la Società popolare, la quale incominciò nel 1284 a riunire le sue leggi, che intitolò *Statuta Societatis Popularis.* Questo libro membranaceo stava in potere di monsign. Agostino della Chiesa. In forza del diploma di Federico II fu stabilito in questo statuto avere la Società forma pubblica, colla forza di legge. (Carlo Novellis, *Storia di Savigliano e dell'Abbazia di S. Pietro.* Torino, Favale, 1844, in 8.° pag. 29, 55, 91).

Statuti concernenti le acque e le tagliate. Sono del 1305, 1409 e 1459. Copia autentica posseduta dall'Arch. Gen. del Regno.

Savona.

Statuta criminalia Saonae, Genuae, apud Josephum Pavonem, 1610, in fol.

Statuti politici della città di Savona, con le sue riforme ed addizioni rimesse a suo luogo, tradotti in lingua volgare. In Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1610.

Concessioni, decreti et ordini della città di Savona, concessi dalla serenissima Repu' blica di Genova. In Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1610, in fol.

Statutorum civilium fidelissimae civitatis Saonae etc. — Genuae, 1695, in 24.°

Bandi politici della città di Savona, approvati con manifesto dell' eccellentissimo reale Senato di Genova, del 9 *febbraio* 1829. Savona, dai tipi di Felice Rossi.

Scalenghe.

Statuta et ordinamenta oppidi Scalengiarum. Mss. in 4.°, del secolo decimoquinto, posseduto dal chiariss: sig. prof. Camillo Alliaudi di Pinerolo.

Scandiano.

Statutorum Scandiani impressio secunda; quibus accessere pro commodiori usu et intelligentia nonnullae Ordinationes, Reformationes ac alia ad pubblicam utilitatem spectantia. — Regii, 1669, in 4.° — V. *Arceto.*

Schio.

Il chiariss. sig. Lodovico Pasini ci comunicava quanto segue intorno agli statuti della sua patria. La città di Schio aveva uno statuto proprio, che serbasi in originale nell' archivio del Municipio. Fu compilato dai notabili del paese nel 1393, essendo vicario per conto dei Duchi di Milano, Pietro de Budis. Passata Schio con Vicenza sotto il dominio dei Veneziani, lo statuto venne confermato in Vicenza il 28 di novembre 1407. Ottenne una nuova conferma dal doge Nicolò Tron, con atto del 7 di agosto 1472, la quale è trascritta infine al suddetto codice.

Sebenico.

Volumen Statutorum, Legum et Reformationum civitatis Sibenici. — Venetiis, apud Nicolaum Morettum, 1608, in 4.° Sono preceduti dalla formula con cui Michele Steno, Doge di Venezia, li 30 ottobre 1412, giura per sè e successori di mantenere l' osservanza di quegli statuti.

Segonzano.

Statuto di Segonzano. ossia regole, ordini, transazioni e convenzioni della giurisdizione e comunità di Segonzano. — Salò, Comincioli, 1609, in 4.°

Serravalle (nel Genovesato).

Statuta, decreta et ordinationes communis Serravallis. — Genuae, apud Antoninm Bellonum, 1544, in fol.

Serravalle (nel Veneto).

Statuta Serravallensia. Excudebat Marcus Claserius, Tip. Serravall nsis, 1603. Un' edizione di questo raro statuto, fattaci vedere dal marchese Ferdinando Casoni, aveva in fine un appendice di Ordini sindacali stampati a Treviso per Angelo Righettini nel 1622, e le tariffe dei Cancellieri, notai ecc. nonchè alcune ordinanze di ordine pubblico manoscritte.

Sette Comuni.

Privilegia et confirmationes a Ser. Venetiarum Duce Septem Comunium agri Vicentini fidelissimis hominibus confirmatae. — Vicentiae, Grassi, (senza anno, ma è del 1618).

Stampa pei Sette Comuni. — Padova, Penada, in fol. senza anno. Una copia sta nella Biblioteca di San Marco, in Venezia, al n. 17228.

Terminazioni del Capitano di Vicenza per il buon governo del comune di Foza uno dei sette Comuni. — Vicenza, Paroni, 1797, in 4.°

Sicilia.

Statuta seu Constitutiones Regni utriusque Siciliae. — Lugduni, 1560, in fol.

Statuta seu Constitutiones Prammaticae Regni Siciliae, Italicae. — Panormi, 1583.

Siena.

Fragmentum Constituti Novi Communis Senensis, An. MCCLXXXVIII. Sono solo otto rubriche, nelle quali trattasi dell'Uffizio del Podestà, pubblicate dal Muratori, *Ant. Ital. Medii Aevi,* ed. Aret. 4.° Tom. IX, 761-775.

Gli statuti del Comune di Siena inediti si conservano pressochè tutti nell' Archivio delle Riformazioni. Degli statuti delle Arti è ricca in ispecial modo la Biblioteca Comunale. Intorno a quest' ultimi parlò assai distesamente il De Angelis nel *Catalogo dei Testi a penna dei Secoli XIII, XIV, XV, che si conservano nella pubblica Biblioteca di Siena,* e l' Ilari nel catalogo della stessa libreria. Gli statuti Sanesi, secondo il Gigli (*Diario Sanese,* Lucca, 1723, pag. 238 e *Vocabolario Cateriniano,* pag. XL) furono voltati in italiano nel 1336 da Ser Mino di Feo, e si conservavano nella libreria Chigi e presso il Benvoglienti. Il Rumhor, nell' opera *Italienische Forschungen,* Berlin und Stettin, 1827-31, 8.° II. 141, riporta una particola dello statuto di Siena (III. IV).

Bandi, Ordini e Provvisioni appartenenti al governo della città e stato di Siena, pubblicati dal giorno 19 luglio 1557 sino all'anno 1584, con gran parte delle provvisioni dei signori conservatori dello stato attinenti alle comunità, e gli ordini, provvisioni e tariffe di tutti i magistrati di detta città e la riforma dello stato fatta l'anno 1560, con la tavola facilissima per trovare i bandi. In Siena, appresso Luca Bonetti, 1584, in 8.°

Riformazione del Governo della città e Stato di Siena, fermata per S. E. Illustrissima del dì 1.° febbraio 1560. — Firenze, presso i Giunti. Edita nuovamente dal Cantini, *Legisl. Tosc.* Tom. IV, p. 116-132.

Provvisioni ed ordini particolari delli Capitani e Podestà dello Stato della città di Siena con li loro compartimenti, così nella cognizione delle cause civili come criminali con la descrizione de' Salari e Bullettini del dì 1 giugno 1571. — Siena, per il Bonetti. Edita nuovamente dal Cantini, op. cit. Tom. VII, p. 314, 362.

Statuti delle Compagnie del Popolo di Siena del principio del secolo XIV. In italiano. Pubblicati dal Canestrini, *Archivio Storico Italiano*, tomo XV, p. 13-25.

Lo statuto dell' Università dei Mercanti e della corte dei Signori Uffitiali della Mercantia della Magnifica Città di Siena nuovamente riveduti et con molta diligentia correti et riformati dalli Magnifici infrascritti gentilhuomini acciò deputati. Et perchè ciascuno possi haverne benefitio e commodo per ordine et commissione dell' Ill. S. Governatore si sono fatti stampare dal molto magnifico et ecc. sig. Anditore M. Nicolò Beltramini e e dalli Magnifici M. Anton Maria Petrucci Segretario delle Leggi et M. Orlando Malevolti.

Statuti dell' Università de' Mercanti e della Corte degli Offiziali della Mercantia della città di Siena del dì 2 *aprile* 1644. Firenze, per il Bonetti. Furono ripubblicati e illustrati dal Cantini nell' op. cit., tomo XVII, pag. 7-770.

Statuti dell' arte dei Pittori Sanesi dell' anno MCCCLX. Pubblicati in parte dal Della Valle, *Lettere Sanesi*, tomo I, e interamente dal Gaye, *Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV e XVI*, tom. II, pag. 1-31. Intorno il manoscritto da cui furono tratti veggasi il De Angelis, l. c., p. 209 210.

Statuti degli Orafi Sanesi dell'anno MCCCLVI. Pubblicati dal Gaye, l. c., tomo I, p. 1-44.

Per li statuti inediti delle arti, compagnie etc. vedi l'opera del ch: Bonaini, il De Angelis e l' Ilari.

Sinigaglia.

Il Pardessus, *Collection etc.* Tom. V, pag. 99, ricorda una edizione degli *Statuti di Sinigaglia* del 1584.

Solferino.

Statutum civile et criminale Solferini, editum ab Alexandro de Gonzaga, (copia fatta nel 1726 da D. Jacopo Cenino di Solferino). Esiste nel R. Archivio di Mantova.

Soncino.

Statuto di Soncino. Conservasi ms. nella biblioteca del marchese Araldi-Erizzo, nella Villa Picenardi, nel Cremonese.

Solighetto (con Valmarino).

Volumen statutorum, legum ac iurium comitatus Vallis Mareni ac Gastaldiae Solighetti, nuperrime a Francisco Guerra, J. U. D. a latino sermone ad vernaculum ad claram omnium intelligentiam traductorum. Venetiis, apud Georgium Angelerium, 1600.

Sordevolo.

Statuti mss. del 1574. Esistono in Torino presso gli Archivii Generali del Regno.

Sospello.

Statuta sive capitula municipalia ac jura civitatis Suspitelli. Furono compilati nel 1555 addì 5 maggio; constano di 305 capi, a' quali tengono dietro altri capitoli fatti nel 1649 li 2 maggio. Si conservano presso quel municipio.

Spezia.

Immunitates loci Spediae. Sono mss. nella Biblioteca dell' Università di Genova. V. Olivieri, op. c. p. 186.

Spilimbergo.

Lo Statuto di Spilimbergo con aggiunte posteriori, esiste mss. presso il sig. dott. Vianello di Udine, notaio in Treviso, indefesso raccoglitore delle memorie della sua patria, il quale ci fu cortese di alcune notizie intorno agli statuti del Friuli.

Una particola dello statuto di Spilimbergo in data 10 agosto 1326 fu edita dall' Abate Giuseppe Bianchi nei *Documenti per la storia del Friuli.* — Udine, Turchetto, 1845, pag. 27.

Spoleto.

Statuta Civitatis Spoleti. Spoleti, 1543, in fol.

Spigno.

Statuti a stampa. Esistono in Torino presso l' Archivio Generale del regno.

Stellanello.

Statuti di Stellanello (colla data del 1305). Si conservano negli archivii del Comune. Ne dà un estratto il dott. Giuseppe Mela, nell'opera *Cenno topografico, statistico e storico della magnifica Comunità della valle di Stellanello, etc.* pubblicata nel 1831. Vedi anche il Casalis, *Diz. corogr. degli Stati Sardi*, art. *Stellanello.*

Susa.

Statuta et Privilegia Civitatis Secusiae ab anno 1197 *ad annum* 1449. Pubbllicati dal Cibrario nell'opera: *Monum. Historiae Patriae. Leges municipales. Augustae Taurinorum.* Torino, tip. Reale, 1838, col. 1-27.

T

Taleggio (nel Bergamasco)

Statuto di Taleggio. Esiste ms. nella biblioteca di S. Marco in Venezia, Classe II, Codice CXVIII.

Tarcento.

Statuta Tarcenti. Trovasi ms., in copia, del secolo XV, nel civico museo Correr di Venezia, lib. A, Sc. 6, n. 27.

Tarzo (nel Veneto).

Statuta Tartii. Coneglani, 1620, in fol. — *Cum recentioribus adiectis.* Venetiis, Pinelli, 1775 (in lat. ed italiano.)

Telvana (con Ivano e Castellalto).

Statuto, con il testo latino, delle tre giurisdizioni di Telvana, Ivano e Castellalto nella Valsugana. — Bassano, Remondini, 1721, in 4.°

Tenda.

Statuti municipali della Magnifica Comunità di Tenda. — Torino, 1621, in 4.° Si trovano anche manoscritti in Torino negli Archivii Generali del Regno.

Statuti mss. del 1546, 1552 *e* 1553. Trovansi nei suddetti Archivii.

Terni.

Riporta il prof. Bonaini, op. cit., togliendola dall' Angeloni (*Historia di Terni.* — Roma, 1646, in 4.°, pag. 86-88) un' iscrizione del 1187 ch' esiste sotto il portico della cattedrale di Terni, dalla quale si rileva che avendo Corrado concesso al Magistrato e Consoli di essa città le entrate dei danni dati e del maleficio, essi vi concambiarono con dei donativi.

Ticino (Repubblica del).

Ordines pro regimine celeberrimae reipublicae, ab anno 1549 *ad* 1643. — Ticini, 1624, per Augustinum Bordonum.

Tiene.

Ristampa dei capitoli e terminazioni del signor Nicolò Dolfin, e Sebastiano Foscarini, furono capitani di Vicenza per il buon governo di Tiene. — Vicenza, Rossi, 1781; edizione ripetuta nel 1788 e nel 1794.

Todi.

Statuti del MCCCXXXVII. Ce ne dà alcuni cenni il Garampi, senza dire se gli statuti sieno inediti o stampati, nell'opera *Memorie eccl. della b. Chiara di Rimini.* Roma, 1755 in 4.° p. 500-501, 506.

Tolmezzo.

Statuta Tulmetii. È antica compilazione, confermata nel 1.° di aprile del 1403 dal patriarca di Aquileia, Antonio Gaietano. L' originale esiste nella biblioteca dei co. Frangipani in Udine; una copia è posseduta dal Tribunale d' Appello in Venezia, al n. 46.

Torcello. Vedi *Burano.*

Torino.

Statuta et privilegia civitatis Taurinensis. Si trovano nell' opera *Monumenta Historiae patriae. Augustae Taurinorum,* 1838, Tom. II, p. 433-750. I privilegi vanno dal 1341, al 1468. Gli statuti datano dal 1360, sotto il conte Amedeo VI. Una nota fa menzione di antichi statuti che più non esistono. L' illustre conte Federico Sslopis, che ne fu l'editore, fece pure di essi una tiratura a parte, Aug. Taurin. ex Typ. regia 1835, in 8.° Egli ne tratta nella sua *Storia della Legislazione Italiana,* e nel *Saggio storico degli stati generali e di altre istituzioni politiche del Piemonte.* — Torino, 1851, in 8.°

Tortona.

Statuta Civitatis Derthonae. Mediolani, apud Valerium et Hieronimum fratres Metios, anno salutis 1573, in fol.

Trani.

Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani. Stanno in fine agli Statuti di Fermo stampati nel 1507, e 1509. Intorno all' epoca precisa della loro data opina-

rono diversamente il Pardessus, che li tradusse in francese e sapientemente gli annotò, (*Collection* etc. Tom. V, p. 237-251,) e lo Sclopis. (*Storia Legis. Ital.* Tom. I, p. 168-170). Il Libri assegna loro la data del 1363. (*Notice des Collections Historiques qui se publient à Turin.* Paris, 1839, p. 55.) Possedeva il Libri nella sua biblioteca, che fu venduta nel due di luglio 1857 a Parigi, una ricca serie di statuti municipali di Francia e d'Italia.

Traù.

Statuta civitatis Tragurii. — Venetiis, 1708, in 4.°

Trecate.

Statuti e ragioni diverse della magnifica Comunità di Trecate. — Milano, 1741.

Tregnago.

Capitoli per la Comunità di Tregnago. — Verona, Carattoni, 1780.

Trento.

Il chiarissimo Tommaso Gar, egregio cultore degli studii storici, ci offre un elenco degli statuti di Trento e del Trentino, del quale abbiamo potuto arricchire la nostra bibliografia. Ci fa egli conoscere com'esista nell'archivio del castello di Thunn, (vedi T. Gar, *L'archivio del Castello di Thunn,* Trento, Monauni, 1857), *uno statuto latino di Trento ricompilato per ordine del principe vescovo Udalrico sulla fine del secolo XV*, mss. in foglio ; di più un *Frammento più antico dello statuto medesimo, mss.; ed infine uno Statuto di Trento in lingua tedesca, mss. del secolo XV.*

Gli stampati sono i seguenti:

Statutum Tridentinum. — Tridenti, 1504, in 4.°

Statutum Tridentinum sub episcopo Bernardo Clesio. Tridenti, Mapheus Fracassinus, 1528, in 4.°

Statutum Tridentinum, noviter impressum. — Tridenti, J. B. Gelmini, 1616, in 4.º

Statutum Tridentinum, hac nova impressione locupletissimum. — Tridenti, Paroni, 1707, in 4.º

Statuto di Trento, con li suoi indici, sì nel civile che nel criminale, aggiuntovi altre costituzioni e provvigioni dei vescovi principi Bernardo Clesio, Cristoforo, Lodovico, Carlo e Carlo Emanuele Mandruzzo, Sigismondo Alfonso conte del Tirolo, Giuseppe Vittorio Alberti e Gio. Maria di Thunn. Il tutto ridotto in volgare per maggiore intelligenza di ciascuno.— Trento, Brunati, 1714, in 4.º

Statuto di Trento etc, Con aggiunte all' antecedente edizione. Trento, Battisti, 1765, in 4.º

Codice giudiziario delle cause civili pel principato di Trento. Trento, Monauni, 1788, in 8.º Un' altra edizione con aggiunte fu fatta dallo stesso tipografo nel 1789, in 8.º

Treschietto.

Statuta et ordinamenta Communis et Terrae Treschietti, facta et ordinata tempore, et sub felici regimine Multum illust. D. Joannis Gasparis, olim multum illust. D. Jo. Laurentii Malaspinae Marchionis, et Domini totius Marchionatus Treschietti, etc. Parmae, Typis Erasmi Viothi. Superiorum concessu. M. D. LXXXVI, in 4.º Vedi Gerini, *Memorie storiche d' illustri scrittori e di uomini insigni dell' antica e moderna Lunigiana.* Massa, 1829, Tom. II, pag. 344-345. Il ch. Bonaini riporta il principio di questo statuto. Vedi Bonaini, op. cit.

Treviso.

Treviso ridusse a corpo unico i suoi statuti nel 1207. Ved. G. Rosa, *delle Leggi di Bergamo nel medio evo*, p. 31.

Statuta provisionesque Ducales civitatis Tarvisii. — Venetiis, 1574; un altra edizione ne fu fatta dal Bettinelli, nel 1768, in 4.º (Catal. Libri (1857) n. 322).

È imminente la pubblicazione dell' opera del chiarissimo

avvocato Francesco dott. Ferro *Bibliografia degli statuti della provincia di Treviso*, la quale mostrerà quanta cura e diligenza abbia posto l' autore nello illustrare le memorie della sua patria.

Trieste.

Statuta civitatis Tergesti. Utini, 1727, in 4.º — Venezia, Bartoli, 1787, e Trieste, Lloyd, 1849.

Trivio.

Statuti dei Consoli di Trivio con consenso dei monaci di quel monastero detto altrimenti di Santa Maria di Montecornario circa le doti del MCCLXXXXVI.

È pubblicato dal Mittarelli e Costadoni, *Annales Camaldulenses*, Tom. V, Append. col. 317, 318.

Statuto sopra varie materie penali e di Polizia del MCCCIX. Pubblicato nell' op. cit. loc. cit. col. 405, 407.

V

Valcamonica.

Statuta Vallis Camonicae. — Brixie, 1750, in fol.

Valdambra e Vallombrosa.

Constitutum Vicecomitatus Vallis Ambrae. An. M.CC.VIII. pubblicato dall' illustre prof. cav. Bonaini, cogli Ordinamenti dei fedeli di Vallombrosa negli anni MCCLIII, e MCCLXIII. È premesso agli *Appunti per servire ad una bibliografia degli Statuti italiani.* — Pisa, Tipografia Nistri, 1851.

Valle d'Antigolo.

Statuta et privilegia Vallis Antigoli. Genevae, 1685.

Valli (otto Valli Bergamasche).

Statuto ms. esistente nella Biblioteca di S. Marco in Venezia, Classe II, Cod. 119.

Valmarino e Solighetto.

Volumen statutorum, Legum ac jurium Comitatus Vallis-Mareni ac Gastaldiae Solighetti, nuperrime a Francisco Guerra I. U. D. a latino sermone ad vernaculum ad claram omnium intelligentiam traductorum. Venetiis, apud Georgium Angelerium, 1600, in fol.

Val Policella.

Ordini e consuetudini di Val Policella. Verona, 1731

Valsassina.

Statuta civilia et criminalia Communitatis Vallis Saxinae. Mediolani, 1674, in 4.°

Valsesia.

Statuta curiae superioris Vallis Siccidae, in hac secunda editione a nonnullis mendis expurgata. Libri quatuor. Varalli, 1726. Ex officina typografica Josephi Draghetti, in fol.

Valtrompia.

Statuti di Valtrompia. Brescia, 1576, in fol.

Valvasone (nel Friuli).

Statuto di Valvasone, del 1369. Esiste ms. presso quella Comunità.

Velletri.

Statuta civitatis Velitrarum. Romae, 1544, in fol.

Statuta civitatis Velitrarum. Velletris, 1752, in fol.

Statuta civitatis Verularum. Velletris, 1557, in fol.

Vedi Borgia, *Istoria della chiesa e città di Velletri.* Nocera, 1723, in 4.°, pagg. 421-22.

Venezia.

Statuta Venetiarum, quae proposita, reformata et disgre-

gata, in unum reducta et de novo fuerunt edita tempore D. Jacobi Teupoli incliti ducis Venetorum currente anno domini MCCLII. Si conservano manoscritti nell'i. r. Biblioteca di Vienna; il codice porta la segnatura CCXXXIX, n. 3293.

Uno statuto veneto ms. trovasi nella Biblioteca Vaticana Classe VIII, Cod. 564, ms. 537.

Statuti de Venesia facti per li incliti et serenissimi duxi de la dicta cita etc. stampati per maistro Philipo de Piero adi XXIV de aprile MCCCCXLXXVII in fol. (In italiano). Vi si comprende anche lo statuto nautico del 1229, in 52 capitoli, del doge Jacopo Tiepolo. Prima e rara edizione. Nella Biblioteca di San Marco avverte il chiarissimo cav. Cicogna esservi un esemplare di questa edizione con importanti giunte a penna. Nella stessa Biblioteca alla classe VII, num. 369, havvi un codice di questi statuti in latino.

Nell'anno 1255 il doge Renieri Zeno rifuse ed ampliò l'antecedente statuto nautico portandolo a 129 capitoli. Fu esso stampato dal Canciani nel volume V. *Leges Barbarorum antiquae.*

Nell'archivio generale dei Frari vi è lo *Statutum terretarum* (barche onerarie) diviso in 57 capitoli, il quale illustrato con diligenza dal dott. Luigi Cicogna vedrà fra non molto la luce.

Statuta Venetorum. Seconda edizione, latina e italiana, stampata da Dionisio Bertocco, 1492, in fol.

Statuta Venetorum emendatissima, additis correctionibus in creatione serenissimorum Principum ultimi Barbadici, Lauretani, Grimani, et inclyti Andreae Gritti, cum practica judiciali necessaria. — Venetiis, Benalius, 1528; latino e italiano; ristampati nel 1537.

Statuta Veneta. Venetiis, Com. de Tridino, 1548, in 8.° coll'indice delle materie compilato da Andrea Trevisano. È in italiano e in latino.

Volumen legum ac jurium D. Venetorum cum amplissimo indice etc., additis correctionibus in creatione serenissimorum Principum etc., summo studio, labore ac diligentia D. Iac. No-

vello I. D. Venetiis, de Tridino, 1563-1564, in 4.° (italiano e latino.

Le stesse. Venezia, 1586, in 4.° senza nome di stampatore; giuntavi la correzione del doge Pasquale Cicogna.

Le stesse. Venezia, 1587, per Giovanni Zennaro, in 4.°; colla correzione del Doge Pasquale Cicogna.

Le stesse. Coi *Decreta, leges ac juria illustrissimorum Dominorum Venetorum in modum digesti accomodata ab excellente Domino Nicolao Eugenico.* Venetiis, Zenarius, 1598.

Volumen Statutorum, Legum, ac jurium DD. Venetorum cum sua practica necessaria et correctionibus in creatione sereniss. Principum — Barbadici — Lauredani — Grimani — Gritti — Trivisani — Venerii — Prioli et demum sereniss. Ciconiae, additis novissime recentioribus legibus Civilibus et Criminalibus etc. Summa diligentia studio et labore D. Rizzardi Griphio Causidici in foro Veneto nuper in lucem edita. Venetiis, Zenarius, 1606, in 4.° (Lat.-Ital.)

Gli stessi. Venetiis, Pinelli, 1628 e 1638, in.° — ibid. Pinelli, 1678, 4.°; ibid. Pinelli, 1691, 4.°; ibidem, Pinelli, 1709, 4.°

Griffio Rizzardo, Causidico e Lettore nel Palazzo di Venezia. *Pratica Sommaria civile e criminale di tutte le leggi, decreti, consigli, ordini che si contengono nello Statuto Veneto.* Venezia, Gennaro, 1605, in 4.°

Durante il secolo XVI uscirono in Venezia altre edizioni dello Statuto Veneto, fra le quali una pel Moretto, 1608; una pel Deuchino, 1619; un'altra pel Pinelli, 1652; tutte in 4.°

Novissimorum statutorum ac Venetarum legum volumen duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo Venetiarum principi dicatum. Venetiis, Pinelli, 1729, in 8.° (Latino-italiano).

Questo volume comprende i primi cinque libri del doge Giacomo Tiepolo e il sesto del doge Andrea Dandolo; gli statuti de' Giudici di Petizione del 1244, le leggi antiche sotto il nome di *Consulta*, la Legge Pisana del 1492; la Pratica del Palazzo di Venezia; le Correzioni dei dogi Agostino Barbarigo, Leonar-

do Loredan, Marino Grimani, Andrea Gritti, Marcantonio Trevisan, Pasquale Cicogna, Marcantonio Memmo, Giovanni Bembo, Antonio Priuli, Francesco Contarini, Francesco Erizzo, Carlo Contarini, Domenico Contarini, Alvise Contarini, con alcuni Decreti fatti anteriormente nella vacanza del dogato di Francesco Venier e di Lorenzo Priuli; v' hanno inoltre leggi, ordini, decreti di diversi Consigli di Venezia nelle materie civili, posti per ordine di tempi.

V' hanno edizioni posteriori, ma colla stessa data; da esse vennero estratte le leggi criminali, e stampate a parte nel 1751.

Promissio Serenissimi Venetiarum ducis, serenissimo Francisco Contareno duce edita. Venetiis, 1623, in 4.°

Promissio Serenissimi Venetiarum ducis serenissimo Nicolao Sagredo duce edita. Venetiis, 1765, in 4.°

Promissio ser. Ven. ducis, Silvestro Valerio duce edita. 1697, in 4.°

Promissio etc. Aloysio Mocenigo duce edita. 1700 in 4.°

Di queste promissioni contenenti le discipline e le leggi che giurava osservare il nuovo doge eletto, hannosi edizioni anteriori e posteriori; cioè del 1471 (*Archivio Stor. Ital.* vol. VII, parte II, pag. 660), del 1606, del 1615, del 1618, 1709, 1732, 1734, 1741, 1752, 1763, 1778 e 1789.

El criminal overo libro de Malificii. Fa parte della precitata stampa del 1477 degli *Statuti de Venesia*, e dell' edizione degli *Statuta Venetorum* pubblicati dal Bertocco nel 1492. Furono promulgati sotto il doge Jacopo Tiepolo nel 1232. Si ristamparono più volte.

Decreta criminalia. Stanno nelle edizioni dello statuto civile del 1586, 1598 e 1606.

Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate. Venezia, Pinelli, 1751, in 4.° (latino-italiano). Sono nel secondo volume degli Statuti Veneti, a. 1729. Compilazione di Angelo Sabini.

Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia. Ivi, Pinelli, 1779-1780, in fol.

Lo stesso. Venezia, Bonvecchiato, 1842; con giunte, *ossia Appendice dei Decreti italici ed austriaci in materia di feudi.* Per ordine cronologico e di materia le leggi feudali venete si leggono pure nel *Manuale di Giurisprudenza feudale di Francesco Foramiti.* Venezia, Gondoliere, 1841.

Parti prese dall'Eccellentissimo Senato in diversi tempi in materia de' feudi. Venetia, Pinelli, in 4.° (dal 1547 al 1667).

L'Alta Corte. Le Assise et Bone Usanze del Reame de Hierusalem. (In fine): *Le Assise dell'Alta Corte* del Regno di Hierusalem, et Cypro tradute de Francese in lingua italiana d'ordine de la Sereniss. ducal Signoria di Venetia per me Florido Bustron così comandato da li clariss. signori Rettori di questo Regno di Cypro. (Segue):

La Bassa Corte. Le Assise et Bone Usanze del Reame de Hierusalem. (*In fine*): stampato in Venetia, regnante l'inclito Messer Andrea Gritti doge di Venetia nell'anno della Natività del Signor Nostro 1533 del mese di marzo, in la stamperia di Aurelio Pincio Venetiano. In fol.

Furono ripubblicate *l'Alta e la Bassa Corte*, con prefazione, dal Canciani, nel tomo V *Barbarorum leges antiquae,* pagg. 107-309.

Liber Consuetudinum Imperii Romaniae in Venetorum et Francorum ditionem redacti, concinnatus in usum Principatus Achaiae a serenissima repub. Veneta, Senatus consulto approbatus ex authentico vetere manuscripto cum correctionibus variantibus lectionibus, et nonnullis superadditis capitulis, ex codice Bibliothecae Ducalis Divi Marci. È nella medesima collezione del Canciani, tom. III, pagg. 492-534.

Correttioni, Leggi et Ordini instituiti in tempo del ser. principe DD. Marcantonio Memo duce di Venetia, essendo correttori Nicolò Donato ecc. Venezia, Pinelli, 1613, in 4.°

Correttioni, Leggi et ordini instituiti in tempo del sereniss. principe DD. Zuane Bembo duce di Venetia, essendo correttori Nicolò Donato ecc. Venezia, Pinelli, 1617, in 4.°

Correttioni ecc. in tempo di Antonio Prioli, essendo correttore Geronimo Giustinian ecc. Venezia, Pinelli, 1619, in 4.°

Correttioni ecc. in tempo del sereniss. principe Francesco Contarini ecc. essendo correttori delle Leggi Nicolò Contarini ecc. Venezia, Pinelli, 1624, in 4.°

Correttioni ecc. in tempo del principe Francesco Erizzo duce di Venetia, essendo correttori Sebastiano Veniero ecc. Venezia, 1640, in 4.°

Statuti de li Naviganti. In fine: Finisse el modo et ordine de Venetia sopra el Navigar. — Sono compresi nella stampa dello Statuto Civile del 1447, e con aggiunte e correzioni in quella del 1528. Vennero compilati nel 1229.

Capitulare Nauticum pro emporio Veneto anni MCCLV duce Raynerio Zeno, ex antiquo codice Quirino. Sta nel quarto tomo delle *Leges Barbarorum antiquae* edite dal Canciani, Venetiis, Coleti, 1792, in fol. Del codice da cui venne tratto questo capitolare, fece parola il Procuratore Marco Foscarini a pag. 16 della Letteratura Veneziana. Il capitolare latino è in 129 capitoli.

Lo stesso. Tradotto in italiano. Sta nei Codici della Marciana (classe II, cod. XCIII), ed alla fine di un codice membranaceo del sec. XV contenente lo Statuto Veneto. Questa versione è in soli 44 capitoli, dante il sunto dell' originale latino.

Alcuni dei capitoli della *Promissione del Maleficio* compresa nel *Libro de Malificii* sopraccitato riguardano anch' essi i naviganti e i loro traffichi.

Il Pardessus nella sua *Collection des Lois Maritimes*, tom. V, pagg. 1-95 pubblica ed illustra le seguenti ordinanze veneziane relative alle cose marittime: — *Estratto dello Statuto Criminale del* 1232 (i capitoli 1, 22, 23 e 26). — *Statuto marittimo del* 1255 (è il *Capitulare Nauticum* sopra citato). — *Le rubriche* 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 *del libro sesto*

degli Statuti Civili. — *Legge del 9 giugno* 1428. — *Ordinanza del 2 luglio* 1468. — *Ordinanza delli* 12 *luglio* 1527. — *Due leggi dell'8 giugno* 1569. — *Legge del 4 agosto* 1585. — *Legge del 28 giugno* 1586. — *Legge del 26 settembre* 1586. — *Legge del 4 novembre* 1586. — *Legge del 4 novembre* 1589. — *Legge del 18 giugno* 1598. — *Legge del 31 agosto* 1602. — *Legge del 16 aprile* 1605. — *Legge del 3 ottobre* 1608. — *Legge del 13 settembre* 1621. — *Legge del 12 marzo* 1629. — *Legge del 30 aprile* 1632. — *Legge del 1.º maggio* 1632.

Libro di Consolato nuovamente stampato e ricorretto, nel quale sono scritti Capitoli e Statuti e buone ordinanze che li antichi ordinarono per li casi de mercantie et di mare et mercanti et marinari et patroni di naviglio. Vinegia, Giovanni Padoanno, 1539. Ne parlarono il Valsecchi, *Epist. de Veter. Pis. Civ. Constit.* pag. 32, e il Pardessus, *Collection etc.* tom. V, pagg. 11-12.

Il Consolato del mare ecc. con il Portolano del Mare, con ogni più esatta diligenza corretto et ampliato delle Leggi della Ser. repubblica di Venetia a tal materia appartenenti. Venetia, Brogiollo, 1668, in 4.º

Il Consolato del Mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi auditore della Rota Fiorentina ecc. in questa prima veneta impressione oltre tutto ciò che s'attrova nell'edizione di Firenze e di Lucca aggiuntovi molte leggi della Serenissima Repubblica di Venezia attinenti alla marina, con il Portolano del Mare d'Alvise da Mosto nobile Veneto. Venezia, Piacentini, 1757, in 8.º

Ordini et Capitoli bellissimi sopra l'armare et disarmare et Navigar delle Galere et Armate. Sono del 1420, e vennero dati da Piero Mocenigo, Capitano Generale del mare. Pubblicati dal Jal, *Archéologie Navale.* Paris, 1840, 8.º pagg. 107-133.

Codice per la Veneta mercantile Marina approvato dal decreto dell'Eccellentissimo Senato 21 *settembre* 1786, in 4.º

Capitulare Notariorum, non tabellionibus solum, verum

etiam et iudicibus, advocatis, causarum procuratoribus etc. in Veneto foro versantibus admodum utile et necessarium etc. Venetiis, Rampazettus, 1591, in 4.° (Compilatore G. B. Padavin).

Lo stesso, con giunte. Ivi, Pinelli, 1632, in 4.°

Capitulare Legum Notariis publicis Venetiarum et ex parte aliarum civitatum serenissimi Veneti Dominii impositarum, a Marco Antonio Bigalea collegiato publico Veneto Notario accurate integreque collectarum. etc. Venetiis, Poleti, 1689, in 4.°

Capitolare dell' ill. et ecc.mo Maggior Conseglio. Venezia, Rampazetto, 1577, in 4.°

Capitolare dell'Ecc. M. C. ad intelligentia di cadaun Nobile della Repubblica (s. a. ma è circa 1588) in 4.°

Capitolare dell' ill. et Ecc.mo Maggior Conseglio per deliberazione di esso Conseglio nel fine di questo contenuto ecc. Pinelli, in 4.° senza data, ma è del secolo XVII. Vi sono altre ristampe, 1691-1708 circa, 1740-1770.

Capitolare delle elezioni del serenissimo Maggior Consiglio. Venezia, Pinelli, 1776, in 4.°

Capitolare delli ill. et ecc.mi signori Consiglieri di Venezia. Ivi, Pinelli, 1749, in 4.° V' hanno edizioni anteriori.

Nuove Leggi et ordini di diversi Consigli di Venetia, dall' autentico estratti et all' uso del Palazzo necessarii (dal 1401 al 1565). in 4.°, senza data. Stanno per lo più uniti all'edizione dello Statuto Veneto 1586.

Parte presa nell'ecc.mo Conseglio di Pregadi adi 20 giugno in materia di Reggimenti. — Altra, 22 giugno 1609 ec. Venezia, Rampazetto, in 4.°

Parte presa nell' Ecc. Consiglio di Dieci adi 13 maggio 1655 in materia di Cancellieri et Ministri di Reggimenti. Venezia, Pinelli, in 4.° — Altra del 1656, in materia de' Curiali e Cancellieri de' Rettori. Ivi, Pinelli, in 4.°

Ordini delli Advocati della città di Venetia statuiti per il Collegio delli XX Savii sopra le lezze et confirmati per il Mag-

gior Conseglio, principe il sereniss. Andrea Gritti. Ven., Roffinelli, 1537, in 4.° (Latino e italiano).

Ordini delli Advocati di Vinegia ecc. Vinegia, Farri, 1561, in 8.°

Parti varie dell'Ecc.mo Cons. di X. in materia di Avvocati Fiscali dal 1562 al 1630. Venezia, Pinelli, in 8.°

Regolationi stabilite dagl'illust. et ecc.mi sig. sopraintendenti eletti dall'ecc.mo Cons. di X. ecc. circa gli obblighi dei Ministri delle Camere Fiscali, Nodari Fiscali, Coadiutori ecc. Lettori de' Maleficii nello Stato di Terraferma, 1689, 24 settembre e 1690; in fol.

Tassatione over limitatione delli pretii che dieno havere li nodari de Venetia per li atti et scritture loro, cum privilegio (senz'anno, luogo e stampatore), ma in fine: *Datae in nostro ducali Palatio die XXX martii MDXLII*; in 8.°

Raccolta delle leggi ed ordini per li giovani che come coadiutori s'iniziano nella carriera de' pubblici Ragionati, in 8.°

Parte presa nell'Eccellentiss. Consiglio di Quaranta al Criminal sopra li sollecitatori et Lettori. Venezia, Rampazzetto, 1582, in 4.°

Ordini e regole stabilite dagli illustriss. et eccellentissimi Inquisitori savii, et essecutori alle Acque per le scritture et casse del detto Magistrato de dì 30 dicembre 1727. Pinelli, in 4.°

Metodo in pratica di sommario o sia compilazione delle Leggi, Terminazioni et Ordini appartenenti agli illustrissimi ed Eccellentissimi Collegio e Magistrato alle Acque ecc. opera dell'avv. fiscale Giulio Rompiasio. Venezia, 1733, in 4.° — Lo stesso; ivi, 1771, in 4.°

Parte presa nell'Ecc. Maggior Consiglio vacante ducatu 1615, *adi* 5 *nov. in materia di Ambasciadori che saranno mandati dalle città a rallegrarsi nella creatione del serenissimo Prencipe.* Venezia, Pinelli, in 4.°

Parti prese nell'Ecc. Senato in diversi tempi in mate-

ria di Beni Inculti. Venezia, Pinelli, 4.° (Vanno dal 1556 al 1559).

Il Summario di tutte le leggi e Parti ottenute nel Senato in materia delli Beni Inculti. Venezia, Griffio, 1558. (In fine 1559) in 8.°

Sommario delle Leggi prese nell' Illustriss. Cons. di X. contro bestemmiatori, giocatori, et in diverse altre materie commesse al Tribunale delli Ecc. sig. esecutori contro la Biastema. Venezia, Rampazetto, in 4.° (Vanno dal 1523 al 1586).

Rubrica delle Leggi esistenti nel Capitolare del Magistrato degli ill. et ecc.mi signori esecutori contro la Biastema. Venezia, Pinelli, 1678, in 16.°

Capitolare di tutte le ispezioni e leggi del Magistrato eccellentissimo delle Biave. Venezia, Pinelli, 1772, in fol.

Parti prese nell' Eccelso Cons. di X. in proposito di forestieri di aliena giurisdizione che servono per Bravi. Venezia, Rampazetto, in 4.° Vanno dal 1574 a oltre il 1604.

Legge del Magistrato de' Censori contro li Brogli particolarmente nel Maggior Consiglio, 27 *decembre* 1701. Venezia, Pinelli, in 4.°

Parte presa nell' Eccelso Consiglio di Pregadi 1611, 9 *febbrajo in proposito di crear Cavalieri.* Venezia, Pinelli in 4.°

Ordeni dell' officio delli clarissimi sig. X. Savii intorno alla Regolazione del suo offitio. Venezia, Rampazetto, in 4.° (dal 1582 al 1616; — altre ristampe fino al 1658).

Sommario delle Leggi dell'ecc.mo Senato et Maggior Consiglio concesse agli illustriss. sig. X. Savii sopra le decime in Rialto che dispongono circa le vendite de i beni stabili lasciati ad pias causas ecc. Venezia, Pinelli, 1634, in 4.° (Vanno dal 1333 al 1620).

Raccolta delle Leggi del Maggior Consiglio sulle decime in Rialto, e Collegio dei X. Savi. Venezia, 1735.

Parte presa nell' Ecc. Maggior Consiglio 1722 *adi* 21 *agosto in materia de' fratelli, figliuoli e nipoti del doge, e che li dogi non possino andar a nozze.* Venezia, Pinelli, in 4.°

Parte presa nell' Ecc. Maggior Consiglio 1722 *adì* 21 *agosto in materia della chiesa di S. Giacomo di Rialto, di levarsi gli scudi dei dogi, et altri ordini per quella di S. Marco.* Venezia, Pinelli, in 4.°

Parte presa nell' Ecc. Cons. di Dieci in materia di Duelli, 1541, 19 *aprile.* Venezia, Pinelli, in 4.° Altra del 17 maggio 1632, ivi, in 4.°

Compilazione delle Leggi del Ser.mo Maggior Consiglio, dell'Ecc.mo Senato, dell'Eccelso Cons. di X. ecc. in materia di Ufficii e Banchi del Ghetto, divisa in cinque tomi, del conte Andrea Alvise Viola. Ven., Pinelli, 1786, tomi 5; l'ultimo in due parti.

Statuti, leggi, e ordini delli signori Inquisitori di Stato, tanto nella erettione loro, quanto ne' tempi moderni, ne' quali resta prescritto il modo del Governo, e così dentro come fuori della città e tanto co' ministri de' principi, quanto con propri ambasciatori, diffusi in capitoli 103. Così sono intitolati nella ristampa che leggesi a pag. 136 e seg. del t. X della *Storia della Repubblica di Venezia di P. Darù,* tradotta (Capolago, 1834, in 12.°). L'assurdità e fallacia di questi statuti, dice il cav. Cicogna, è ad esuberanza provata da A. Bianchi-Giovini nell' Appendice al detto tomo decimo. Evvi pure:

Manuel de l'aristocratie ou histoire de l'Inquisition politique de Venise, ses lois, et Réglemens depuis l'époque de la création de cette autorité jusqu'aux temps modernes etc. Paris, à la librairie politique, 1820, in 8.°

Capitolare degli Inquisitori di Stato, scritto nel secolo XVII di pugno del segretario della Inquisizione Angelo Nicolosi, con giunte posteriori d' altra mano. È compreso nel VI vol. della Storia Documentata di Venezia di S. Romanin ; venne pure pubblicato a parte (Venezia, Naratovich, 1858, in-8.°). Questo capitolare contiene settanta *parti,* o decreti, o provvisioni relative agli ufficii degl' Inquisitori, delle quali moltissime sono intese a impedire che i segreti dello Stato sieno divolgati e che gli ora-

tori dei principi stranieri possano aprire pratiche od avere famigliarità coi sudditi della repubblica, segnatamente coi patrizii; alcune sono leggi sontuarie, o per la tutela della pubblica morale e della interna tranquillità; non poche provvedono a procacciare allo stato segreti informatori.

Proclama pubblicato per deliberazione delli eccellentissimi sigg. Capi. dell' Ecc. Cons. di X. 15 giugno 1658, in materia di Maschere e Balletti ecc. Venezia, Pinelli, in 4.°

Capitoli et ordini minerali stabiliti dagli eccell. deputati sopra le Minere in aggiunta dei vecchi Capitoli (del 1488) *et approbati dall' ecc. Cons. di X, adì 14 marzo* 1670. Venezia, Pinelli, in 4.°

Parte presa nell' eccel. Cons. di X, 1589, 19 *gennaio in materia dell' uscir li Nobeli dall' ecc. Mazor Conseglio fino che non sarà balottato le voci.* Venezia, Rampazetto, in 4.°

Compilazione delle Leggi del Ser.mo Maggior Consiglio, ecc.mo Senato, Eccelso Consiglio di X, ed ecc.mo Consiglio di XL al Criminal in materia di Officii del dottor Ettore Maffei, studiata ed accresciuta per infino all' anno 1727 *da M. Antonio Maffei di lui figlio.* Ven., Pinelli, 1728, in 4.° La prima edizione è del 1688, in 4.° pel Valvasense.

Parti et Ordini in materia delle Pompe fatte in diversi tempi dagli illustrissimi sigg. sopraprovveditori e provveditori alle Pompe. Venezia, Rampazetto, in 4.° (Sono del 1578 al 1613).

Parti in materia di ogni sorta di Pompe raccolte e ristampate. Venezia, Pinelli, s. a., in 4.° Sono del 1535 al 1625.

Parte sopra il vestire et ornamenti di casa delle meretrice che habitano in questa città: presa nell' Eccelso Cons. de Pregadi, 21 *febbr.* 1542. Venezia, Marcolini in 4.°

Parte presa nell' ecc. Cons. di X, adì 3 *dicembre* 1612, *in materia delli Procuratori di San Marco et di tutti quelli che conseguiscono dignità.* Venezia, Rampazetto in 4.°

Parti prese nell' eccelso Conseglio di X, in proposito di giuochi, Bettole, Redutti ecc. Venezia, Rampazetto, in 4.° L'epo-

ca, scrive il Cicogna, è 1586, 1591 ecc. In questo proposito molte altre leggi vi sono, ed è poi celebre l'ultima 27 nov. 1774 colla quale si soppresse il giuoco pubblico nel Ridotto.

Parti et Ordini in materia di Sali in diversi tempi. Venezia, Pinelli, in 4.° Vi sono leggi del 1502, 1572, 1573, 1577, 1586.

Parte presa dall' Eccellentiss. Senato in diversi tempi in proposito di ritrovar danari per la recuperation de' miseri schiavi che s' attrovano in mano dei Turchi, et per le pie case de Catecumeni. Venezia, Pinelli. Sono del 1586, 1588, 1614, 1627, 1630.

Parti prese nell' eccelso Conseglio di X, in materia di Scommesse. Venezia, Pinelli, in 4.° Vanno dal 1585 al 1620.

Raccolta di Parti prese in diversi tempi in materia di stampe. Venezia, Pinelli, in 4.° Comprendono gli anni dal 1517, al 1697. V'hanno più ristampe.

Terminazione dei Riformatori dello studio di Padova intorno ai correttori delle Tipografie. Venezia, 1766.

Terminazione sulla disciplina pegli stampatori e librai. Venezia, 1780.

Capitoli dell' Università degli stampatori et librai approbati, laudati et confirmati dalli clariss. sig. Provveditori di Comun in essecution della Parte dell' illustriss. et ecc.mo Consiglio di X sotto il dì 18 gennaro 1548. Ven., Pinelli, in 4.°

Capitoli et ordini de Censori in materia de Servidori e Barcaroli. Venezia, Ghedini, 1577, in 4.°

Parte presa nell' Ecc.mo Conseglio di Pregadi 1622 adi 16 luglio in materia de Titoli. Ven., Pinelli, in 4.° — Altra 26 gennaro 1627 in materia di Titoli. Ivi, in 4.° — Altra 1633, 30 marzo, in materia di Titoli.

Proclama degli illustriss. et ecc. Provveditori sopra feudi al proposito de' Titolati. Ven., Pinelli, 1795, in 4.°

Ordeni fatti nel Coll. dei Cl. sig. Cinque Savii et provveditori sopra le mariegole et mestieri di questa città con l'autorità dell' illustriss. Cons. de X et Zonta intorno la regolation

degli eccessivi pagamenti che addimandano li Barcharuoli de li Traghetti et altri che vogano barca da guadagno in questa città de Venetia. Ivi, Rampazetto, 1578, in 16.° — Altra edizione in 16.°, 1632.

Terminationi et Ordini dell' illustriss. sig. Provveditor di Comun per il buon governo delle scole, riduttioni, Sovegni, Traghetti ecc. arti sottoposte al loro illustrissimo Magistrato. Venezia, Pinelli, in 4.° (dal 1520 al 1637).

Parti otto prese nel Maggior Consiglio. Venezia, Pinelli, 1780, 1781, in 4.°

Parti prese nell' eccell. Consiglio di XL Civil Novo li 16 e 22 gennaro 1783. Ven., Pinelli, 1783, in 4.°

Parti prese nell' Eccelso Cons. di X, in diversi tempi in materie di Archibusi et arme proibite. Ven., Rampazetto, in 4.° (dal 1541 al 1605).

Parti dei dieci Consoli di Venezia contro i falsificatori di perle e gioje (del 1487 e del 1502).

Parte presa dall' Ecc. Cons. di X, 30 *zugno* 1664, *in materia delle Balestrine* (arme insidiose). Venezia, Pinelli, in 4.°

Parti in materia de Cingari, 1589, 21 *decembre, e in materia de Marani,* 1550, 8 luglio. Venezia, in 4.° Ristampate più volte.

Parti prese in diversi tempi da varii eccellentissimi Conseglì in materia de Banditi. Ven., Rampazetto, in 4.° senz'anno. Dal 1405 vanno fino al 1605. Furono ristampate più volte con giunte. Il Cicogna, facendo menzione di parecchi Bandi e Proclami contro delinquenti e sentenze capitali stampate, ne cita alcuni, tra' quali i due seguenti (*Bibliogr. Veneziana,* pagina 109) :

Proclama del Cons. di X. 30 *ottobre* 1628 *contro quelli che hanno mandato o falbricato una scatola piena di bocche di fuoco per privar di vita il marchese Niccolo Estense Tassoni.* Pinelli, in 4.°

Proclama pubblicato per deliberation dell' eccelso Conseglio di dieci de primo zugno 1643 *circa la Cassella fabricata*

con diabolica invenzione per levar la vita al medico Marco Leoni. Venezia, Pinelli, in 4.°

Terminazione et ordeni del clariss. Antonio Cavalli commissario in armata, 1590, in fol.

Regolation dell' armata deliberata nell' Ecc. Senato Ven., Rampazetto in 4.° È del 1602. Altra del 1620. Pinelli, in 4.°

Parte presa nel Cons. de Pregadi 14 agosto 1627. Regole di armata. Venezia, Pinelli, in 4.°

Ordini di Lorenzo Tiepolo provveditor d'Armata. Venezia, 1628, in 8.°

Parti prese nell'Ecc.mo Consiglio di Pregadi adi 30 aprile et primo maggio 1632 in materia de Navi che navigano per le scale di Levante. Venezia, Pinelli, in 4.°

Terminazione di Sebastiano Venier, inquisitor in armata. 1602, in fol.

Ordini dell' illustr. et ecc.mo sig. Andrea Corner provveditor Generale de Mar per il buon governo dell'Armata. Venezia, Pinelli, 1721, in 4.°

Ordini dell' illustriss. et ecc.mo sig. Nicolò Erizzo secondo provveditor General da Mar per il buon governo e regola dell' armata circa la navigazione e combattimenti. Venezia, Pinelli, in 4.° s. a. (1723 circa).

Terminazione regolativa l' armata sottile 26 marzo 1778 approvata dall' ecc. Senato li 18 aprile susseguente. Venezia, Pinelli, 1778, in fol.

Leggi varie relative all'Arsenale e all'armata sottile. Ordinanze di Angelo Emo. Pinelli, 1788-1790, in 4.°

Regolatione et privilegi delle Genti d'Arme per deliberatione dell' Ecc. Senato adi 8 aprile 1592. Venezia, Pinelli.

Terminationi dell'ill.mo sig. Giovanni da Mula Savio sopra la revisione et regolatione delle Genti d'Arme confirmate nell' ecc.mo Senato 24 settembre 1619. Venezia, Pinelli in 4.°

Ordinazioni e regole prese nell' ecc. Conseglio di Pregadi in proposito di ordinanze. Ven., Pinelli, in 4.°

Parte presa nell'ecc.mo Conseglio di Pregadi 1686 *adì* 24 *settembre in materia di Cernide.* Ven., Pinelli, in 4.°

Capitoli et ordini militari stabiliti dall'ill. et ecc.mo sig. Alessandro Molin per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. confirmati dall'ecc.mo Senato 26 *gennaro* 1700 (M. V.) Verona, Merli, in 4.°

Regole da osservarsi da qualunque degli ufficiali ingegneri della Compagnia decretata dall' ecc.mo Senato, suggerite per pubblico comando dal tenente Generale Giancix ecc. Venezia, Pinelli, 1735, in 4.°

Formula di legge per li matrimonii nella milizia che s'attrova al servigio della serenissima repubblica di Venezia, stampata per ordine di Ferigo Renier Savio di T. F. alla scrittura. Ven., Pinelli, 1756, in 4.°

Terminatione formata dall'ill. et ecc.mo sig. Tommaso Querini capitano vicepodestà di Verona, in proposito delle Ordinanze. Verona, Merlo, 1771, in 4.°

Terminazioni degli ill. et ecc.mi Inquisitori sopra l'amministrazione de' pubblici Roli ecc. (Vanno dal 1771 al 1784).

Decreti dell'ecc.mo Senato di massima riguardanti l'azienda de' pubblici biscotti ed incombenze e doveri dei rispettivi ministri ecc. Venezia, Pinelli, 1787, in 4.°

Ordini deliberati dall' ecc.mo Senato 1603 *adì* 11 *marzo in materia delli presidii delle città e fortezze da Terra e da Mar.*

Parti del Pregadi 1619, 24 *agosto, e* 1621, 29 *settembre in materia dei Bombardieri.*

Ordini militari per il Reggimento degli Artiglieri suggeriti dal co. Antonio Stratico colonnello del Reggimento, proposti dal Magistrato eccellentissimo all'Artiglieria. Venezia, Pinelli, 1775, in 4.°

Terminazioni varie relative ai Boschi per li Roveri da lavorarsi ad uso dell'Arsenale. Venezia, Pinelli, in 4.°

Terminazione per le Sale delle Armi, a. 1763. Venezia, Pinelli, in 4.°

Terminazione in materia di piloti delle pubbliche navi approvate. Venezia, Pinelli, 1772, in 4.°

Ordinanza degl'illustrissimi ed eccellentissimi sigg. Inquisitori all'Arsenale relativa alla parte meccanica della Regia Casa dell'Arsenale. Venezia, Pinelli, 1785, in 4.°

Parti varie intorno alle Galee. Fascicolo a stampa pubblicato nel sec. XVI. in fol.

Parte presa nell'ecc. Cons. di Pregadi adi 3 ottobre 1602 in materia de' galeoni che si fabbricano in Candia con obbligo di navigar alla latina. Venezia, Rampazetto, in 4.°

Terminatione degl'illustr. ed Eccell. signori Inquisitori sopra l'Università degli Ebrei, regolativa alle cariche et amministrazione degli affari del Ghetto, approvata dall'Eccellentissimo Senato con decreto 7 aprile 1763. Venezia, Pinelli, 1763, in 4.°

Capitoli della ricondotta degli ebrei di questa città e dello Stato estesi in esecuzione a' decreti dell'eccellentissimo Senato de dì 22 febbraio 1776 e 23 agosto 1777, ed approvati col sovrano decreto de dì 27 agosto 1777. Ven., Pinelli, 1777, in 4.°

Proclama pubblicato d'ordine dell'illustriss. sig. Provveditori di Comun 1658, adi 29 gennaro in materia della prohibitione della partenza di questa città degli Operarii delle Arti. Venezia, Pinelli, in 4.°

Regolatione dell'arte della Lana di questa città e Terraferma fatta dalli clarissimi sig. cinque Savii sopra la mercantia e Provveditori di Comun in esecution delle Parti dell'Ecc.mo Senato. Ven., Rampazetto, 1589, in 4.° — Altre edizioni 1613, 1617.

Tariffa generale di mercanzia stabilita dai deputati alla Regolazione delle Tariffe mercantili di Venezia e della Terraferma. Venezia, 1794, in 4.°

Tariffe per monete forestiere emanate dal Senato Veneto del 1685 e 1687. Venezia, Pinelli, in fol.

Parti prese nell' illustr. Cons. di X. contro li falsificatori e stronzatori di ori e monete (1473, 1525, 1598).

Parti diverse in materia della zecca e delle monete Veneziane dall' anno 1593 al 1770.

Della prohibition delle monete forestiere d' argento et della regolation delle Veneziane stronzate. Parte dell' ecc.mo Senato dì 15 *settembre* 1598. Ven., Pinelli, in 4.°

Della prohibition delle monede forestiere d' oro e d' argento et delle forestiere et Veneziane stronzate, et delli banchetti et altro. Parte dell' ecc.mo Senato 28 *sett.* 1602. Venezia, Rampazetto, in 4.°

Instituzione, Constitution, Parti e Deliberazioni prese dalla Compagnia della Calza chiamata dei Sempiterni. Stanno a pag. 110 e segg. dell'*Historia di tutti gli ordini militari e Cavallereschi dell' ab. Bernardo Giustiniani.* Venezia, Cambi, 1692, parte prima.

Di questa copiosa lista di statuti, leggi, ordinanze ecc. siamo debitori alla *Bibliografia Veneziana* dell' illustre sig. cav. E. Cicogna, dalla quale andammo scegliendo ed estraendo. Vuol pure essere consultato il libro di Daniele Manin, *Della giurisprudenza Veneta.* — Venezia, Naratovich, 1848, nonchè lo Sclopis, *Storia della Legisl. Ital.*, tom. II, e V. Foscarini, *Letterat. Venez.*, tomo I, pagg. 6-27.

Ventimiglia.

Statuto manoscritto del 1201, che si conserva nell' archivio della medesima città. L' A. di questa bibliografia n' ebbe cortesemente notizia dall' illustre sig. Girolamo Rossi, che va pubblicando in Torino una storia accuratissima del medesimo comune.

Venzone.

Lo statuto di Venzone si conserva manoscritto nella biblioteca arcivescovile di Udine.

Vercelli.

Statuta Communis et almae Civitatis Vercellarum. Vercellis, per Joannem Mariam de Peliparis de Pallestro. Anno Domini 1541, die XXIII mensis Junii.

Statuta Communitatis et Civitatis Vercellarum. Vercellis, apud Gulielmum Molinum, 1577, in fol.

È in corso di stampa una storia del Comune di Vercelli del Medio Evo. (Vercelli, Guglielmoni, 1857, in 8.º). L' edizione 1541 degli statuti vercellesi dà le leggi riformate nel 1341.

Veroli (nella campagna di Roma).

Statuta Civitatis Veruli. Si trovano in principio dell' opera *Historia civitatis Veruli.* Velletris, typ. Caroli Bilancioni, 1657, in fol.

Verona.

Leges et Statuta Civitatis Veronae... data in cancellaria communitatis Veronae XIIII. Id. Sept. Anno incarnati verbi M.CCC.I. inditione XIII. In fine: *Haec presens statutorum et ordinamentorum cum quibusdam reformationibus ad ea pertinentibus privilegiis et litteris ducalibus nobilis civitatis Verone cum summa prudentia impressio accuratissima facta est in urbe praeclara Vicentiae ad requisitionem et expensas providorum virorum Antonii Gerardi Joannis Petri et Bartholomei fratrum et filiorum quondam S. Zanoti de Placentia civium Veronae non atramento nec plumali calamo neque stilo aereo. Sed artificiosa quadam mirabili adinventione imprimendi seu caratherizandi. Hoc opus sic effigiatum impressum est per Hermanum Levilapidem Coloniensem. Anno Domini MCCCLXXV. Die vero Mercurii XX mensis decembris in vigilia Sancti Thome Ap. Amen.* — In fol.

Edizioni posteriori furono fatte in Vicenza, 1507, in fol. Verona, Carnaccio, 1561; Verona, Danna, 1582; Verona, Discipulo, 1588.

Statuta Domus Mercatorum Veronae. Venetiis, 1598. Veggasi Maffei, *Verona illustrata*, tom. II, pag. 101.

Statuti, ordini e parti concernenti il territorio Veronese. Verona, Merlo, 1613.

Liber Iuris Civitatis Urbis Veronae. Ex Bibliotecae Capitulari ejusdem Civitatis Autographo Codice, quem Wilielmus Calvus notarius anno Domini MCCXXVIII scripsit, per Bartholomeum Campagnolam Cancellarium ampliss. et revenrediss. Capituli Ecclesiae Veronen. et Archipresbyterum Paroch. S. Caeciliae nunc primum editus, cui nonnulla vetera Documenta eidem argumento lumen afferentia praemittuntur. Addito in fine opusculo de vita et translatione S. Metronis et duabus epistolis Batherii Episcopi Veronensis. Veronae, apud Petrum Antonium Bernum, 1728, in 4. Vedi Maffei, *Verona illustrata.* Milano, 1825, in 8.° Tom. III, pagg. 99-100 e Sclopis, op. cit., tom. II, pagg. 118-120.

Statutorum Civitatis Veronae Libri V una cum privilegiis. Adiecit Tomus alter Ven. Dom. Decreta, nec non ejusdem Civitatis Consilii Partes continens etc. Addito indice a Jo. Paulo Cominio jampridem concinnato. Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747; vol. due in 4.°

Verrua.

Statuti mss. Sono del 1384, 1387, 1475. Si trovano in Torino presso gli Archivii Generali del Regno.

Viadana.

L'avv. Zucchetti op. cit. scrive che Antonio Campi storiografo cremonese attesta che Viadana, città imperiale, prima che fosse dominata dai Gonzaga reggevasi colle leggi cremonesi e cogli statuti proprii, che si mantennero in vigore fino al 1806. Era però soggetta agli statuti di Mantova in quella parte alla quale non provvedevano i Viadanesi.

Vicenza.

Leges Municipales Civitatis Vincentiae; in fine; *Leges Municipales Reipubalice Vincentie que ... complete fuerunt Anno Domini M.CCCC.XXVI.* Impensa et diligentia maxima Leonardi De Basilea impressum hoc opus preclarissimum Vincentiae MCCCC.LXXX. die XX Julii; in fol.

Leges Municipales Reipublice Vicentie que cum summa equalitate constituta sunt. — In fine; Impensa et diligentia maxima Simonis de Papia dictus Bevilaqua impressum hoc opus preclarissimum Vicentiae, MCCCCLXXXX, vigesima tertia die Januarii, in fol.

Statuta Vicentina. Impressum Venetiis per Simonem Papiensem dictum Bevilaquam: et summa diligentia emendatum: ut opus patebit Anno dni. M.CD.XCIX... Serenisimo Augustino Barbadico Venetor: Duce imperante; in fol.

Statuta Vicentiae. Venetiis, Bindoni et Pasini, 1539.

Statuta civitatis Vicentiae. Venetiis, 1567, in fol.

Statuta Vicentina. Venetiis, 1599.

Ius municipale Vicentinum cum additione partium ac decretorum Serenissimi Dominii et indice ac repertorio loclupetissimo. Vicentiae, 1706, apud Thom. Lavezarium, in fol.

Vigevano.

Statuta civilia et criminalia civitatis Viglevani, cum compendio ordinum excell. Senatus Mediolani ab ipsa civitate obtentorum. Mediolani, ex typ. Jacobi Mariae Medae, 1608, in fol.

Statuta Civilia et criminalia Civitatis et Comitatus Viglevani. Mediolani, 1680, in fol.

Vigo.

Carta di regola del comune di Vigo nella Naunia del 1644, colla conferma di varii Principi Vescovi e l'aggiunta di alcuni capitoli del 1694 e 1706. Vedi T. Gar, *Archivio del Castello di Thunn.* Trento, Monauni, 1857.

Vigone.

Capitula seu statuta oppidi Vigoni, del 1360. Ne conserva una copia il chiarissimo prof. Camillo Alliaudi di Pinerolo.

Villanova-Volaro.

Statuti del 1384 *al* 1581. Stampati nel 1617. Ve ne ha un esemplare in Torino, negli Archivii Generali del Regno.

Vinovo.

Statuti approvati da Lodovico duca di Savoia nel 1558 *e confermati dal duca Amedeo IX nel* 1568. Ms. esistente in Torino, nell' Archivio Generale del Regno.

Viterbo.

Nota il Bussi (*Istoria della città di Viterbo*, Roma, 1742, pag. 59), che un tempo si conservavano nella chiesa di S. Maria nuova ed anche in quella di S. Sisto i libri dello Statuto antico e moderno confermato da diversi Pontefici. Il sig. Luca Ceccotti, scriveva nel 1843 al cav. Bonaini, dal quale togliamo questa notizia «Ho uno statuto di Viterbo del 1251 da me scoperto in questo Archivio Comunitativo e che medito d' illustrare . . . Non è che una riforma di Statuti più antichi. »

Voghera.

Statuta civilia et criminilia oppidi Viqueriae. Mediolani, apud Jacobum Mariam Medam, anno 1558, in fol.

Volterra.

Statuta magnificae Civitatis Volaterranae. Statuto ms. del secolo XV, con aggiunte dal 1533 al 1586. Codice Cart. in fol. del secolo XVI, già nella libreria Farsetti ora nella Biblioteca di S. Marco. Vedi avv. Lorenzo Aulo Cecina, nelle Notizie Storiche intorno a Volterra. Dal Giachi, *Saggio di ricerche sopra lo statuto antico e moderno di Volterra,* Firenze e Siena, 1786-1798, 8.° tom. I, pag. 33, apprendiamo conservarsi nel pubblico ar-

chivio di Volterra quindici codici di statuti scritti in pergamena, i più antichi de' quali risalgono al 1199. Di questi statuti non furono stampate che poche rubriche, cioè dal Giachi, op. cit., tom. III, pagg. 17-19, *juramentum hominum Volterrae* e *juramentum Gastaldionum*, dallo statuto del 1219: (pag. 17) *juramentum hominum Societatis*, dallo statuto del 1252; (pagg. 7-17) *Bando dei Belforti del 1365 e Ribandimento dei banditi del 1368*) da uno statuto di cui non è precisata la data; (ivi, pagg. 87-91) *Rubrica de cereis portandis et offerendis in Festo S. Mariae de Augusto et in quibusdam festivitatibus*, dallo stesso statuto di cui non è precisato l'anno; (ivi, p. 96) *Elenco delle festività*, dagli statuti di Mercanzia e Pizzicheria del 1335; e dal Maccioni (*Difesa del Dominio dei conti della Gherardesca ecc.* tom. II, pagg. 63 e 64): *De facto Gherardescorum*, dallo statuto del 1219.

U

Udine.

Statuti antichi della città di Udine. Mss. nell' archivio municipale di Udine. Vedi *Friuli.*

Urbino.

Statuta Civitatis Urbini. Pisauri, 1559, in fol.

Statuta seu Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini. — Pisauri, 1696, in fol.

Z

Zara.

Statuta Jadertina. — Venetiis, 1564, apud Dominicum de Farris, in 4.°